

LEXAMBIENTE

RIVISTA TRIMESTRALE
DI DIRITTO PENALE DELL'AMBIENTE

Con il supporto di



DIPARTIMENTO DI
GIURISPRUDENZA
SCHOOL OF LAW

ISSN 2612-2103

Rivista classificata scientifica per il settore IUS 17 da Anvur



NUMERO 3\2023

- L'abusività della condotta nei reati ambientali. Questioni *de iure condito* e *de iure condendo* di A. DI LANDRO.
- L'architettura punitiva degli eco-delitti nel prisma delle attività economiche. infelice formulazione o binomio inconciliabile? di F. MONTANARO
- La tutela penale delle generazioni future alla prova della teoria del bene giuridico di R. BATTISTONI
- Ordine di ripristino dello stato dei luoghi e attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti: rapporto con il provvedimento previsto dall'art. 452-*duodecies*, cod. pen. e condizioni per l'applicazione della misura di V. PAONE
- Osservatori (normativa, dottrina, giurisprudenza)



LEXAMBIENTE

Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente

PROPRIETARIO EDITORE

Luca RAMACCI

DIRETTORE RESPONSABILE

Laura BIFFI

DIREZIONE SCIENTIFICA

Luca RAMACCI – Carlo RUGA RIVA

COMITATO SCIENTIFICO E DEI REVISORI

COORDINATORE

Andrea DI LANDRO

COMPONENTI

Aldo ACETO, Gastone ANDREAZZA, Giuseppe BATTARINO, Roberto BARTOLI, Maurizio BELLACOSA, Costanza BERNASCONI, Mauro CATENACCI, Luigi CORNACCHIA, Francesco D'ALESSANDRO, Monica DELSIGNORE, Giovanni DE SANTIS, Massimiliano DOVA, Fabio FASANI, Michael FAURE, Pasquale FIMIANI, Antonio FINIZIO, Gabriele FORNASARI, Eliseu FRIGOLS BRINES, Alberto GALANTI, Marco GAMBARDELLA, Alberto GARGANI, Antonio GULLO, Giuseppe LOSAPPIO, Roberto LOSENGO, Vittorio MANES, Adelmo MANNA, Gabriele MARRA, Luca MASERA, Anna Maria MAUGERI, Alessandro MELCHIONDA, Carlo MELZI D'ERIL, Renato NITTI, Giuseppe NOVIELLO, Vincenzo PAONE, Claudia PECORELLA, Marco PELISSERO, Chiara PERINI, Marco PIERDONATI, Nicola PISANI, Gianni REYNAUD, Luis Ramon Ruiz RODRIGUEZ, Giuseppe ROTOLO, Ivan SALVADORI, Elisa SCAROINA, Licia SIRACUSA, Paulo SOUSA MENDES, Grazia Maria VAGLIASINDI, Antonio VALLINI, Alberta Leonarda VERGINE, Stefano ZIRULIA

RESPONSABILE REDAZIONE

Maria Ludovica PARLANGELI

REDAZIONE

Riccardo Ercole OMODEI, Niccolò BALDELLI, Anna SCIACCA

LEXAMBIENTE è una rivista online, completamente gratuita che ha lo scopo di stimolare la discussione critica nella comunità scientifica dei penalisti accademici, nel mondo degli avvocati e dei magistrati, tutti fautori, nei rispettivi ruoli, di un diritto penale da sempre dominato dal formante giurisprudenziale, e proprio per questo bisognoso, ci pare, di attenzione critica da parte della dottrina.

L'autorevolezza dei contributi è garantita da una doppia revisione cieca (double blind peer review) ad opera dei componenti del comitato scientifico, dotati di specifiche competenze in materia penale ambientale.

La Rivista ospiterà articoli, saggi, note a sentenza e recensioni, anche di diritto straniero e comparato, concernenti il diritto penale ambientale in senso ampio, comprensivo non solo degli inquinamenti ma anche della tutela del territorio, del paesaggio, degli animali, degli OGM, della salute pubblica ecc.

Verrà dedicata particolare attenzione ai temi più attuali nella discussione pubblica e scientifica così come nella realtà giudiziaria.

L'ambizione è di far dialogare in modo costruttivo teoria e prassi, partendo dai problemi di tutela per giungere a soluzioni teoricamente fondate e rispettose dei principi e delle garanzie costituzionali e sovranazionali.

I contributi (articoli, saggi, note a sentenza, recensioni) vanno sottoposti alla redazione all'indirizzo redazione.lexambiente@gmail.com e dovranno dare conto in modo sintetico del quadro normativo pertinente e dei relativi orientamenti dottrinali e giurisprudenziali. L'autore non dovrà essere coinvolto come parte processuale nelle sentenze o nei contributi oggetto di commento. La rivista è autonoma rispetto alla già nota lexambiente.it che continua ad essere operativo pubblicando, come sempre dal 1998, contributi più snelli e di taglio meno teorico e novità legislative e giurisprudenziali, tutti conservanti nell'archivio di oltre 16.000 documenti.

La rivista è edita con il supporto del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Milano Bicocca.

Coordinamento editoriale, progetto grafico e supporto redazionale sono a cura dell'Associazione Lexambiente



LEXAMBIENTE

Rivista trimestrale di diritto penale dell'ambiente

Fasc. n. 3/2023

INDICE N. 3/2023

Editoriale.....	I
L'abusività della condotta nei reati ambientali. Questioni <i>de iure condito</i> e <i>de iure condendo</i> . di A. DI LANDRO	1
L'Architettura punitiva degli eco-delitti nel prisma delle attività economiche. infelice formulazione o binomio inconciliabile? di F. MONTANARO.....	42
La tutela penale delle generazioni future alla prova della teoria del bene giuridico di R. BATTISTONI.....	70
Ordine di ripristino dello stato dei luoghi e attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti: rapporto con il provvedimento previsto dall'art. 452-duodecies, cod. pen. e condizioni per l'applicazione della misura di V. PAONE.....	95
Osservatorio normativo	108
Osservatorio dottrina.....	112
Osservatorio giurisprudenza.....	117



EDITORIALE

Il terzo numero del 2023 contiene quattro saggi su temi di sicuro rilievo teorico.

Andrea di Landro si occupa della clausola di illiceità speciale “abusivamente”, contrassegno di molti reati ambientali, sia *de jure condito*, interrogandosi sul suo significato, sia che *de jure condendo*, riflettendo sulla sua opportunità politico criminale; il saggio esplora inoltre i riflessi della questione sulla classica alternativa di tutela rappresentata da modelli di tutela penale accessoria al diritto amministrativo (tramite appunto la clausola “abusivamente” o altre analoghe) ovvero da modelli di tutela penale “pura”, sganciata dalla sottesa disciplina amministrativa, anche alla luce di diverse normative straniere.

Federica Montanaro analizza la disciplina italiana sui cd. eco-delitti, con speciale attenzione ai delitti di inquinamento e disastro ambientali, concludendo che alcune criticità sono da ricondursi alle difficoltà di formulazione della norma secondo i principi che sorreggono il diritto penale, mentre altre sono di natura sistemica, da affrontare guardando alle scelte di politica del diritto, laddove si consideri il tema della protezione dell'ambiente nel contesto delle attività economiche e industriali.

Il saggio di Riccardo Battistoni si concentra sul ruolo del diritto trans-generazionale nell'ambito della materia penale, prendendo le mosse dall'art. 9, co. 3, Cost., come modificato dalla l.c. n. 1/2022. Alla domanda se vi sia spazio per la tutela delle future generazioni nell'ambito della teoria del ben giuridico, si risponde richiamando le impostazioni metodologiche, critiche e costituzionali degli interessi meritevoli di tutela. Infine, il saggio si interroga sul ruolo dei reati di danno, di pericolo e di rischio nell'ottica della costruzione di fattispecie ambientali poste a tutela delle future generazioni.

Vincenzo Paone si sofferma sull'ordine di ripristino dello stato dei luoghi previsto dall'art. 452-*quaterdecies*, cod. pen., riflettendo sulla sua perdurante applicabilità a fronte dell'analogia disposizione contenuta nell'art. 452-*duodecies*, cod. pen., nonché sul presupposto richiesto dalla legge per applicare la sanzione ripristinatoria.

Chiudono il numero gli osservatori normativi, giurisprudenziali e dottrinali.

In questo numero non è stato possibile, per ragioni di tempo, dare adeguato spazio alla recente novella legislativa (d.l. n. 105/2023, conv in l. n. 137/2023) che ha toccato vari profili della normativa penale



LEXAMBIENTE
Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Fasc. 3/2023

ambientale (introduzione dell'inutile contravvenzione di uccisione di orso bruno marsicano; trasformazione in aggravante a effetto speciale dell'attuale circostanza speciale dei delitti di inquinamento e disastro ambientale (ove causati in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo, ovvero in danno di specie protette); ennesimo inasprimento delle pene (principali e accessorie) in tema di incendio boschivo; confisca allargata ex art. 240-bis c.p. estesa a ulteriori delitti ambientali; trasformazione dell'illecito amministrativo di abbandono di rifiuti da parte di privati in illecito penale contravvenzionale.

Ce ne occuperemo nel prossimo numero.

Buona lettura.

Luca Ramacci Carlo Ruga Riva



L'ABUSIVITÀ DELLA CONDOTTA NEI REATI AMBIENTALI. QUESTIONI *DE IURE CONDITO* E *DE IURE CONDENDO*.

THE ABUSIVENESS OF CONDUCT IN ENVIRONMENTAL CRIMES. ISSUES AT THE CURRENT STATE OF THE LEGISLATION AND IN PROSPECT OF REFORM

di Andrea DI LANDRO

Abstract. Il contributo muove da una rassegna dei principali ecoreati contenenti clausole di illiceità (o anti-giuridicità) speciale: traffico illecito di rifiuti, attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività; tra le clausole di illiceità speciale, viene analizzata in particolare la poco perspicua formula legislativa dell'«abusivamente», tra interpretazione letterale, estensiva e “conforme” alle norme europee. Si affrontano quindi la questione se l'illiceità speciale possa consistere nella violazione di una norma non pertinente al settore ambientale, e la questione della correlazione causale tra abusività e reato. Viene poi trattato il tema dell'opportunità, dal punto di vista politico-criminale, di simili clausole d'illiceità speciale nell'ambito degli eco-delitti: i vantaggi e gli svantaggi di un modello di tutela “integrato” (penale-amministrativo), ovvero di un modello di tutela penale parzialmente accessorio, dipendente dal diritto amministrativo, sono analizzati alla luce delle legislazioni di alcuni Stati membri e dell'UE, soffermandosi in particolare sulla Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente e sulla recente proposta della Commissione Europea (2021) per una nuova Direttiva sostitutiva della Direttiva 2008/99/CE. Viene a questo punto preso in considerazione il diverso modello di tutela penale dell'ambiente, il modello c.d. “autonomo” o “penalistico puro”, non connesso col diritto amministrativo, analizzandone caratteristiche, vantaggi e possibili criticità, anche alla luce di alcuni esempi di ecoreati, autonomi dal diritto amministrativo, tratti dalla legislazione tedesca, spagnola, polacca e francese.

Abstract. The article starts from a review of the main eco-crimes containing special illegality clauses: illegal waste trafficking, activities organised for the illegal trafficking of waste, environmental pollution, environmental disaster, trafficking in and abandonment of highly radioactive material; among the special illegality clauses, the unclear legislative formula of «abusively» is analysed, among literal, extensive and in accordance with European rules interpretation. The question of whether the special illegality may consist in the violation of a rule not relevant to the environmental sector is then addressed, as well as the question of the causal correlation between “abusiveness” and offence. The question of the appropriateness, from a criminal-political point of view, of such special illegality clauses in the context of eco-crimes is subsequently addressed: the advantages and disadvantages of an “integrated” (criminal-administrative) model of protection, *i.e.* a partially accessory model of criminal protection, dependent on administrative law, are analysed, in the light of the legislations of some Member States and of the EU, focusing in particular on Directive 2008/99/EC on the protection of the environment through criminal law and on the recent proposal of the European Commission (2021)



for a new Directive replacing Directive 2008/99/EC. At this point, the different model of criminal protection of the environment, the so-called “autonomous” or “purely criminal” model, unconnected with administrative law, is considered, analysing its characteristics, advantages and possible criticalities, also in the light of some examples of eco-crimes, autonomous from administrative law, taken from German, Spanish, Polish and French legislations.

Parole chiave: Illiceità speciale, antigiuridicità speciale, «abusivamente», ecoreati parzialmente accessori, ecoreati autonomi dal diritto amministrativo

Key words: Special unlawfulness, «abusively» clause, partially accessory offences, offences autonomous from administrative law

SOMMARIO: 1. I reati contenenti clausole di illiceità (o antigiuridicità) speciale. Il traffico illecito di rifiuti ed il rinvio alla normativa europea. – 2. Il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e la poco perspicua clausola dell'«abusivamente», tra interpretazione letterale ed estensiva. – 3. I nuovi eco-delitti di cui alla l. n. 68/2015. La formula «abusivamente» ancora al centro del dibattito. Il vincolo dell'interpretazione “conforme” alle norme europee. L'Illiceità speciale può consistere nella violazione di una norma non pertinente al settore ambientale? – 4. (segue)... la questione della correlazione causale tra abusività e reato – 5. Sono opportune, dal punto di vista politico-criminale, clausole d'illiceità speciale nell'ambito degli ecodeitti? Vantaggi e svantaggi di un modello di tutela “integrato” (penale-amministrativo). – 6. (segue)...la Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente e la clausola d'illiceità speciale ivi prevista: frammentarietà ed incompletezza della tutela penale – 7. (segue)...una riflessione sul modello parzialmente accessorio, tra legislazione dell'UE e degli Stati membri – 8. La recente proposta della Commissione Europea (2021) per una nuova «Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale, in sostituzione della Direttiva 2008/99/CE». Analisi critica – 9. Il modello autonomo/penalistico puro, ovvero l'eliminazione del nesso col diritto amministrativo, tramite la rimozione della componente di “illiceità speciale” dalla struttura degli eco-reati. Caratteristiche e vantaggi del modello autonomo o penalistico puro di ecoreato – 10. (segue)...possibili profili problematici del modello autonomo: unità del sistema giuridico, determinatezza e colpevolezza. Quali risposte? Tra responsabilità penale ed extra-penale – 11. (segue)...esempi di reati autonomi dal diritto amministrativo, tratti dalla legislazione di alcuni Paesi europei. – 11.1 Il reato di grave esposizione a pericolo mediante emissione di sostanze tossiche nel codice penale tedesco – 11.2 I delitti di danno alle aree naturali ed i delitti relativi all'energia nucleare ed alle radiazioni ionizzanti nel codice penale spagnolo – 11.3 I reati in tema di distruzione e di inquinamento nel codice penale polacco – 11.4 Fattispecie dalla struttura penalistica pura nella legislazione francese, tra codice penale e codice dell'ambiente – 12. (segue)...riflessione d'insieme sugli eco-reati autonomi dal diritto amministrativo.



1. I reati contenenti clausole di illiceità (o antigiuridicità) speciale. Il traffico illecito di rifiuti ed il rinvio alla normativa europea.

Nei reati contraddistinti da clausole di *antigiuridicità* o *illiceità speciale*¹ (quali, ad es., «abusivamente», «illegittimamente», ecc.) la condotta tipica è contraddistinta da una nota d'illiceità desumibile da una norma diversa da quella incriminatrice.

In sede penale, l'antigiuridicità speciale funge da "fattore delimitativo" del fatto tipico, laddove la tutela del bene giuridico deve essere "mediata" con la tutela di altri interessi extra-penali. Attraverso tale peculiare componente del reato, agli elementi costitutivi del fatto, caratterizzati da una funzione descrittiva, è affiancato uno speciale contenuto di disvalore; così da creare una fattispecie "aperta", per la cui integrazione si rinvia ad altri rami dell'ordinamento².

Un esempio classico, nell'ambito della normativa *lato sensu* ambientale, è dato dal reato di lottizzazione abusiva, così descritto dal legislatore all'art. 30, co. I, d.p.r. n. 380/2001: «Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione».

Nel settore ambientale in senso stretto, con particolare riferimento alla normativa sulla gestione dei rifiuti, contengono clausole di illiceità speciale il reato di «traffico illecito di rifiuti» (art. 259, d. lgs. n. 152/2006, c.d. "Testo Unico ambientale" o TUA) e quello di «attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti» (art. 260 TUA).

Il reato di «traffico illecito di rifiuti», a differenza di quello di «attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti», appare caratterizzato da note d'illiceità speciale estremamente dettagliate.

La fattispecie di «traffico illecito di rifiuti» punisce «chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento CEE) 1° febbraio 1993, n.

¹ Studi-guida, in argomento: PULITANÒ, *Illiceità espressa e illiceità speciale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1967, p. 65; a livello monografico, MORGANTE, *L'illiceità speciale nella teoria generale del reato*, Torino, 2002.

² Cfr. MORGANTE, *op. cit.*, in particolare cap. II, par. 6; nonché, sulla collocazione sistematica dei requisiti d'illiceità speciale come «elementi di delimitazione del fatto tipico», con riferimento all'esperienza giuridica tedesca, cap. III, sez. 2.



259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso».

La condotta è descritta tramite il rinvio ad una fonte europea (il regolamento CEE 1/2/1993, n. 259, oggi sostituito dal regolamento CEE 14/6/2006, n. 1013), che prevede sia da considerarsi «spedizione illegale» (art. 2, n. 35): «qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata:

- a) senza notifica a tutte le autorità competenti interessate a norma del presente regolamento;
- b) senza l'autorizzazione delle autorità competenti interessate a norma del presente regolamento; o
- c) con l'autorizzazione delle autorità competenti interessate ottenuta mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frodi; o
- d) in un modo che non è materialmente specificato nella notifica o nei documenti di movimento; o
- e) in un modo che il recupero o lo smaltimento risulti in contrasto con la normativa comunitaria o internazionale; o
- f) in contrasto con gli articoli 34, 36, 39, 40, 41 e 43; o
- g) per la quale, in relazione alle spedizioni di rifiuti di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 4, sia stato accertato che:
 - i) i rifiuti non sono elencati negli allegati III, III A o III B; o
 - ii) l'articolo 3, paragrafo 4, non è stato rispettato;
 - iii) la spedizione è effettuata in un modo che non è materialmente specificato nel documento di cui all'allegato VII».

A parte le difficoltà di lettura ed interpretazione della norma³, dovute alle talvolta “soffocanti” tecniche del rinvio e della numerazione praticate nel diritto ambientale, europeo prima, nazionale poi, è da notare come le sotto-fattispecie di cui alla disposizione citata ricomprendano non solo l'ipotesi in cui la spedizione transfrontaliera di rifiuti non sia autorizzata dalle competenti autorità interessate, ma anche il caso in cui l'autorizzazione sia ottenuta mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode, ovvero il caso in cui la spedizione, pur formalmente autorizzata, risulti

³ Per un commento al reato di spedizione illecita di rifiuti, v. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, Torino, 2013, pp. 146 ss.; FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, Milano, 2011, pp. 304 ss.; DE SANTIS, *Diritto penale dell'ambiente. Un'ipotesi sistematica*, Milano, 2012, pp. 290 s.



comunque in contrasto con altre disposizioni del regolamento stesso, o del diritto europeo o internazionale più in generale⁴.

Spetta al giudice valutare la liceità della spedizione, in quanto diretta ad effettuare uno smaltimento od un recupero in contrasto con la normativa in materia di gestione dei rifiuti, indipendentemente dalla circostanza che tale spedizione sia o meno autorizzata.

2. Il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e la poco perspicua clausola dell'«abusivamente», tra interpretazione letterale ed estensiva.

Altra ipotesi in cui la normativa in tema di gestione dei rifiuti presenta una clausola di illiceità speciale è quella del “primigenio” eco-delitto della legislazione complementare (introdotto nel 2001 e rimasto per più di un decennio l'unica grave ipotesi di reato prevista nel codice dell'ambiente), «attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti», *ex art. 260 TUA*.

La norma punisce chiunque «gestisce *abusivamente* ingenti quantitativi di rifiuti» (corsivo nostro), con una nota di illiceità speciale rinviante alla disciplina amministrativo-penale sulla gestione dei rifiuti, contenuta nella Parte Quarta del TUA.⁵

Sulla portata di tale clausola si confrontano due diversi orientamenti, che è il caso di esaminare rapidamente, dal momento che l'inciso «abusivamente» ha conosciuto una, forse insperata (dati i dubbi che aveva già generato⁶) fortuna, nelle più recenti disposizioni codicistiche sugli eco-delitti (artt. 452-*bis*, 452-*quater* e 452-*sexies* c.p.).

Secondo una restrittiva, apparentemente isolata, interpretazione⁷, la clausola dell'«abusivamente» riguarderebbe solo le condotte clandestine, attuate, cioè, senza il prescritto titolo abilitativo, e quelle poste in essere in contrasto col titolo abilitativo, ovvero in modo

⁴ Sui problemi in termini di precisione e conoscibilità della norma penale, che tale rinvio ad ampia portata può comportare, v. RUGA RIVA, *op. cit.*, p. 147; DE SANTIS, *op. cit.*, p. 290.

⁵ Cfr. BERNASCONI, *Il reato ambientale. Tipicità, anti giuridicità, offensività, colpevolezza*, Pisa, 2008, pp. 116 ss. Alcune tematiche sviluppate in questa sede con riferimento all'elemento dell'abusività hanno come punto di partenza le considerazioni svolte in DI LANDRO, *La responsabilità per l'attività autorizzata nei settori dell'ambiente e del territorio. Strumenti penali ed extrapenali di tutela*, Torino, 2018, *passim*.

⁶ V. RAMACCI, *Prime osservazioni sull'introduzione dei delitti contro l'ambiente nel codice penale e le altre disposizioni della legge 22 maggio 2015, n. 68*, in *www.lexambiente.it*, 2015, p. 2; VERGINE, *Sul delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti*, *ivi*, 2001.

⁷ V. PRATI, *Il nuovo reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti: una norma problematica*, in *Ambiente*, 2001, 627.



sostanzialmente o totalmente difforme da tale titolo, o con rifiuti diversi da quelli oggetto di preventiva autorizzazione.

Secondo una diversa, più comprensiva interpretazione, la controversa formula in oggetto «si riferisce a tutte le attività non conformi ai precisi dettati normativi svolte nel delicato settore della raccolta e smaltimento dei rifiuti “pericolosi e non” analiticamente disciplinato dalla normativa»⁸: dunque, anche ad attività operate nel formale rispetto di atti autorizzativi, i quali non siano però conformi a disposizioni di carattere normativo o regolamentare dello statuto di settore.

In quest'ottica, «abusivamente» equivarrebbe ad «illecitamente»: il che consentirebbe al giudice di verificare la ricorrenza della fattispecie penale assumendo a parametro non solo il titolo abilitativo rilasciato, ma anche la disciplina complessiva in tema di rifiuti⁹.

3. I nuovi eco-delitti di cui alla l. n. 68/2015. La formula «abusivamente» ancora al centro del dibattito. Il vincolo dell'interpretazione “conforme” alle norme europee. L'Illiceità speciale può consistere nella violazione di una norma non pertinente al settore ambientale?

Date le premesse, può non sorprendere che già nei primi commenti sulla nuova l. n. 68/2015, recante l'agognata introduzione degli eco-delitti nel codice penale¹⁰, sia sorto un vivace dibattito a proposito della clausola d'illiceità speciale di cui alla reiterata formula dell'«abusivamente», presente sia nella fattispecie di inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.), sia in quella di disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.), sia infine in quella di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.).

Diverse critiche, di taglio sia tecnico-giuridico, sia politico-criminale, sono state rivolte alla scelta di delimitare la punibilità delle prime due ipotesi di reato di cui sopra (ed in particolare del disastro ambientale), inserendo una nota descrittiva della condotta, l'abusività, che sembra poter

⁸ Cass. Sez. 3, n. 8299 del 25/11/2009 (dep. 2010), Del Prete, in RAMACCI (a cura di), *Il nuovo codice dei rifiuti*, Piacenza, 2012, *sub* art. 260 TUA, par. b-1), ed in *www.aitep.eu*, 2010; sulla stessa linea, Cass. Sez. 3, n. 46189 del 14/7/2011, Passariello ed altri, RV 251592; Cass. Sez. 3, n. 46029 del 6/11/2008, De Frenza, in RAMACCI (a cura di), *loc. ult. cit.*: «Si configura la fattispecie criminosa di cui all'art. 260, D.lgs. 152/2006 non solo nell'ipotesi di gestione di rifiuti clandestina, ma tutte le volte in cui la gestione possa considerarsi abusiva, quindi quando la stessa avvenga senza titoli abilitativi prescritti, ovvero in violazione delle regole vigenti in materia».

⁹ NITTI, *Illeciti in materia di gestione di rifiuti: tecniche investigative e protocolli di indagine*, Relazione al corso “Il diritto penale dell'ambiente”, Scuola Superiore della Magistratura, Scandicci, 23-25/2/2015, in *www.lexambiente.it*, nota 35.

¹⁰ Ricostruisce le tappe della *pressoché ventennale gestazione* degli eco-reati, MANNA, *Dalla Legge sulla “Terra dei fuochi” agli ultimi d.d.l. in tema di “ecoreati”: un diritto penale “spot”?*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, p. 473.



svolgere un utile ruolo dirimente della responsabilità in ordine al delitto di attività organizzate per il traffico di rifiuti (v. *supra*, par. 2), od anche al nuovo reato di traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività, per i quali si pone effettivamente la necessità di distinguere tra cessione, acquisto, ricezione, trasporto, ecc., lecito od illecito (abusivo), dei materiali in questione (pena il rendere altrimenti punibile qualsiasi attività di gestione dei rifiuti); mentre nella struttura di delitti caratterizzati da note di disvalore tali (si pensi soprattutto al disastro) da rendere arduo ipotizzare una loro realizzazione in forma lecita o consentita, tale clausola viene ritenuta: nella migliore delle ipotesi, un pleonaso¹¹; nella peggiore, una pericolosa falla, o comunque un'incongrua smagliatura nel tessuto normativo, tale da "lasciar passare" (senza conseguenze sanzionatorie) alterazioni, anche irreversibili, dell'ecosistema, ovvero danni all'incolumità pubblica, derivanti da condotte realizzate senza violazioni di autorizzazioni, o di altre norme extra-penali¹².

Va detto che la clausola unica dell'«abusivamente», contenuta nel testo finale della l. n. 68/2015, sostituisce le più complesse formule, differenziate da reato a reato, adottate nelle precedenti versioni dell'articolato, e precisamente:

¹¹ Cfr. MANNA, *La legge sui c.d. eco-reati: riflessioni generali critiche di carattere introduttivo*, pp. 9 ss. (dattiloscritto), in *Trattato di Diritto Penale – Parte Generale e Speciale – Riforme 2008-2015* (a cura di CADOPPI - CANESTRARI - MANNA - PAPA), Torino, 2015; MANNA, *Il nuovo diritto penale ambientale*, Roma, 2016, p. 40; dubbi sulla concreta necessità dell'inserimento della clausola anche in MOLINO, *Rel. n. III/04/2015 dell'Ufficio del Massimario della Cassazione, Novità legislative: Legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"*, in www.penalecontemporaneo.it, 2015, p. 10; nonché SANTOLOCI - VATTANI, *Il termine "abusivamente" nel nuovo delitto di "disastro ambientale": violazione di un principio generale o di una autorizzazione amministrativa specifica?*, in www.dirittoambiente.net, 2015. *Contra*, a favore della clausola di illiceità speciale, v. CONSORTE, *La colpevolezza dell'ente e i nuovi reati di inquinamento e disastro ambientale*, in *Scritti in onore di L. Stortoni*, (a cura di MANTOVANI - CURI - TORDINI CAGLI - TORRE - CAIANIELLO), Bologna, 2016, pp. 703 ss.

¹² Tra le voci più critiche, v. AMENDOLA, *La Confindustria e il disastro ambientale abusivo*, in [QUESTIONE GIUSTIZIA.IT](http://www.QUESTIONE GIUSTIZIA.IT), 15/4/2015; Id., *Ma che significa veramente disastro ambientale abusivo?*, in www.lexambiente.it, 2015; Id., *Il disastro ambientale abusivo non è stato imposto dalla UE ma per introdurre una restrizione della normale responsabilità penale delle industrie*, *ibidem*; Id., *Delitti contro l'ambiente: arriva il disastro ambientale "abusivo"*, *ibidem*; Id., *Viva Viva il disastro ambientale abusivo*, *ibidem*. In senso critico sulla riforma, sotto differenti angolazioni, cfr. PATRONO, *I nuovi delitti contro l'ambiente: il tradimento di un'attesa riforma, Commento all'art. 1, comma 1 della legge 22 maggio 2015, n. 68 – Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*, in www.lalegislazionepenale.eu, 2016, in particolare pp. 6 s. e 12 (dell'estratto), ove si parla di «ambigua clausola di illiceità ambientale, che, comunque, a mio parere non era opportuno inserire. Come sostengo da molto tempo, rispetto a fatti di particolare gravità che ledano o mettano in pericolo beni primari, una volta descritta con precisione la fattispecie penale – cosa purtroppo non avvenuta rispetto ai nuovi delitti di inquinamento e disastro ambientale – la punibilità non dovrebbe essere condizionata da inosservanza di norme o provvedimenti amministrativi»; nello stesso senso, cfr. RICCARDI, *L'inquinamento ambientale: quando il deficit di precisione "compromette" il fatto tipico*, in www.penalecontemporaneo.it, 2017, pp. 14 s. Per una critica di tenore opposto, nel senso dell'eccessiva ampiezza della clausola d'illiceità speciale adottata, v. CATENACCI, *I delitti contro l'ambiente tra aspettative e realtà*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, p. 1078. Dure critiche alla riforma anche in PADOVANI, *Legge sugli ecoreati: un impianto inefficace che non aiuta l'ambiente*, in *Guida al Diritto*, 2015, fasc. 32, pp. 10 ss.



– nel delitto di inquinamento ambientale, sostituisce l'inciso «in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale»;

– nel delitto di disastro ambientale, sostituisce la precedente, ancor più articolata formula, che già conteneva il riferimento all'«abusivamente» come clausola residuale, di chiusura: «in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale, o comunque abusivamente» (corsivo nostro);

– nel delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, rimpiazza la formula «abusivamente o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative»; in relazione a quest'ultima fattispecie, è appena il caso di notare che le due clausole di antiggiuridicità speciale «abusivamente» ed «illegittimamente» tuttora coesistono, nella versione finale del testo normativo, in maniera poco felice, quasi a far pensare che tali concetti abbiano un diverso contenuto: «chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, [...] abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività».

Per quest'ultima, come per le altre due figure criminose, è sorto lo stesso dubbio: «abusivamente» equivale o no ad «illegittimamente»?

Gli scenari interpretativi possibili sono due.

Risponde negativamente alla domanda chi ritiene, adducendo ragioni di natura letterale, che il nucleo semantico dell'«abusivamente» sia più ristretto rispetto all'«illegittimamente», dal momento che la prima formula concerne soltanto la sfera delle autorizzazioni, ed in particolare le ipotesi in cui queste ultime siano totalmente assenti o, pur presenti, non vengano rispettate.¹³

Seguendo tuttavia una più corretta interpretazione “adeguatrice”, conforme al diritto europeo, le due formule dell'«abusivamente» e dell'«illegittimamente» paiono da ritenere equivalenti¹⁴.

¹³ V. AMENDOLA, *Il disastro ambientale abusivo non è stato imposto*, cit. (va detto che, alla nota 8, l'autore auspica comunque possa prevalere un'interpretazione del termine «abusivamente» più ampia e più vicina possibile al concetto di «illegittimamente»); PANUCCI, *Contributo Confindustria sulla Proposta di legge AS. 1345 recante “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”*, audizione del Direttore Generale di Confindustria presso le Commissioni riunite Giustizia e territorio, ambiente, beni ambientali del Senato, Roma, 11/9/2014, in www.senato.it, p. 7.

¹⁴ V. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati. Commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68*, Torino, 2015, cap. 1.2, ed in www.lexambiente.it, 2015. Tale orientamento è seguito anche dalla prima sentenza di legittimità relativa al nuovo delitto di inquinamento ambientale: Cass. Sez. 3, del 21/9/2016, Simonelli, in www.penalecontemporaneo.it, 2016, con nota di RUGA RIVA, *Il delitto di inquinamento ambientale al vaglio della Cassazione: soluzioni e spunti di riflessione*;



La Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente prevede infatti che gli Stati membri si adoperino per punire determinate *infrazioni* (art. 3)¹⁵, tra cui espressamente figurano, nel quadro di un elenco numerato i cui punti hanno conosciuto, nel nostro Paese, un'attuazione, per così dire, "in due tempi" (dapprima con d.lgs. n. 121/2011, poi con l. n. 68/2015):

«a) lo scarico, l'emissione o l'immissione illeciti di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;

[...]

e) la produzione, la lavorazione, il trattamento, l'uso, la conservazione, il deposito, il trasporto, l'importazione, l'esportazione e lo smaltimento di materiali nucleari o di altre sostanze radioattive pericolose che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora».

La Direttiva 2008/99 prevede espressamente che tali «attività» vengano punite «qualora siano illecite», definendo all'art. 2 «"illecito" ciò che viola:

- i. gli atti legislativi adottati ai sensi del trattato CE ed elencati all'allegato A; ovvero
- ii. in relazione ad attività previste dal trattato Euratom, gli atti legislativi adottati ai sensi del trattato Euratom ed elencati all'allegato B; ovvero
- iii. un atto legislativo, un regolamento amministrativo di uno Stato membro o una decisione adottata da un'autorità competente di uno Stato membro che dia attuazione alla legislazione comunitaria
di cui ai punti i) o ii)».

La formula adottata dal nostro legislatore, se sul piano meramente letterale può apparire un restringimento di quella prevista dalla Direttiva, per via del passaggio dalla clausola europea

la sentenza è commentata anche da TRUCANO, *Prima pronuncia della Cassazione in materia di inquinamento ambientale ex art. 452 bis c.p.*, in *Dir. pen. proc.*, 2017, p. 927; SANNA, *Il delitto di inquinamento. Elementi tecnici e procedure*, in www.industrieambiente.it, 2017; e da AMENDOLA, *La prima sentenza della Cassazione sul delitto di inquinamento ambientale*, in www.lexambiente.it, 2016.

¹⁵ Sulla Direttiva 2008/99, v. FAURE, *The Implementation of the Environmental Crime Directives in Europe*, in J. Gerardu et al. (eds.), *Ninth International Conference on Environmental Compliance and Enforcement (INECE)*, Washington, 2011, pp. 360 ss.; VAGLIASINDI, *Directive 2008/99/EC on Environmental Crime and Directive 2009/123/EC on Ship-source Pollution*, in *Progetto EFFACE, European Union Action to Fight Environmental Crime*, efface.eu, 2015.



dell'“illiceità” /“illegittimità” a quella dell'“abusività”, pare in realtà da interpretare conformemente alla direttiva, nel senso dell'equivalenza tra «abusivamente» e «illegittimamente»; e sembra rappresentare anzi un ampliamento della clausola di matrice europea.

Un ampliamento, perché la Direttiva riferisce la clausola d'illiceità speciale solo alla normativa europea specificamente posta a tutela dei beni ambientali¹⁶: il (pur nutrito) elenco di “atti normativi – presupposto” degli eco-reati, contenuto nell'all. A della Direttiva 2008/99 (rinvio a sessantuno direttive e otto regolamenti), e da considerarsi tassativo nelle indicazioni del legislatore europeo (secondo il «considerando» n. 9 della Direttiva stessa¹⁷), riguarda settori quali l'inquinamento atmosferico, idrico, da rifiuti, ecc., e non anche materie come la sicurezza sul lavoro, l'incolumità pubblica, o la salute in generale, le quali possono invece rientrare nel perimetro concettuale della clausola nazionale «abusivamente».

Nell'ottica del superamento della restrittiva esegesi letterale, che riconduce la formula dell'abusivamente solo all'ambito delle autorizzazioni, non sembrano decisive le indicazioni di natura sistematica provenienti dalle altre sezioni del codice penale: laddove la controversa clausola è adottata, essa si riferisce, da un lato, a condotte poste in essere senza autorizzazione o giustificazione (si pensi all'art. 348 c.p. – *abusivo esercizio di una professione*; o all'art. 615 *ter* – *accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico*); dall'altro lato, ad ipotesi in cui un titolo, una facoltà, un potere è presente, ma viene utilizzato al di fuori dei limiti consentiti, piegandolo per fini diversi da quelli per cui è pensato (ad es., nell'art. 323 – *abuso d'ufficio*, o nell'art. 571 – *abuso dei mezzi di correzione e di disciplina*).

Più significativo appare il recente filone giurisprudenziale relativo all'art. 260 TUA¹⁸ (v. *supra*, par.), che ha ritenuto la clausola dell'«abusivamente» riferibile: sia alle attività “clandestine”, realizzate cioè in totale mancanza di autorizzazione; sia alle attività svolte continuativamente nell'inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione, ovvero non commisurate al tipo di rifiuti ricevuti, aventi natura diversa da quelli autorizzati; sia alle ipotesi di autorizzazioni scadute, oppure

¹⁶ Cfr. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati*, loc. ult. cit.

¹⁷ Secondo il “considerando” n. (9) della Direttiva 2008/99, «Gli obblighi imposti dalla presente direttiva riguardano unicamente le disposizioni della legislazione elencata negli allegati della presente direttiva che obbligano gli Stati membri, in sede di attuazione della legislazione, a prevedere misure di divieto».

¹⁸ V. RAMACCI, *Prime osservazioni sull'introduzione*, cit., p. 2; RUGA RIVA, loc. ult. cit.; AMENDOLA, *Il disastro ambientale abusivo non è stato imposto*, loc. ult. cit., nota 8.



illegittime (o almeno *palesamente illegittime*, secondo un'interpretazione giurisprudenziale più restrittiva)¹⁹.

Quel che è certo è che se fosse interpretata come equivalente a «in assenza di autorizzazione», la clausola dell'abusivamente segnerebbe un arretramento nell'ambito della tutela ambientale rispetto alla precedente versione del disegno di legge: inteso in tale senso letterale, il concetto di «abusivamente» coglierebbe infatti una porzione d'illiceità più ridotta rispetto alla formula «in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale».

Se interpretata, in via adeguatrice, anche alla luce dei lavori parlamentari²⁰, nei più ampi termini di formula equivalente ad «illegittimamente», la clausola in oggetto sembra prestarsi a “coprire” anche norme regolamentari o di divieto appartenenti a settori potenzialmente collegati, ma ritenuti differenti dall'ambiente *stricto sensu* inteso: si pensi alle disposizioni in materia di igiene e di sicurezza sul lavoro, che vietano od impongono di ridurre al minimo i fattori di rischio (come nel noto caso “Eternit”, relativo ad un disastro c.d. innominato causato da una violazione della

¹⁹ V. Cass. Sez. 3 del 21/5/2015, n. 21030, Furfaro ed altri, riportata da RAMACCI, *op. ult. cit.*, pp. 2 s.; Cass. Sez. 3, del 14/7/2011, n. 46189, Passariello e altri, RV 251592, secondo la quale la clausola dell'abusivamente è da riferire «a tutte le attività non conformi ai precisi dettati normativi svolte nel settore della raccolta e smaltimento dei rifiuti»; Cass. Sez. 3, n. 8299 del 25/11/2009 (dep. 2010), Del Prete, *cit.*; Cass. Sez. III, n. 358 del 20/11/2007 (dep. 2008), Putrone e altro, in www.ambientediritto.it, 2008: «In tema di rifiuti, la nozione di condotta abusiva comprende anche quelle attività che per le modalità concrete in cui si esplicano risultano totalmente difformi da quanto autorizzato. Il carattere abusivo dell'attività organizzata di gestione dei rifiuti – idoneo ad integrare il delitto di cui al Decreto Legislativo n. 22 del 1997, articolo 53 bis (oggi riprodotto nell'art. 260 D.lgs. n. 152/2006) – sussiste qualora essa si svolga continuativamente nell'inosservanza delle prescrizioni delle autorizzazioni, il che si verifica non solo allorché tali autorizzazioni manchino del tutto (cosiddetta attività clandestina), ma anche quando esse siano scadute o palesamente illegittime e comunque non commisurate al tipo di rifiuti ricevuti, aventi diversa natura rispetto a quelli autorizzati»; nonché Cass. Sez. 3, n. 4503 del 16/12/2005 (dep. 2006), Samarati, in *Urban. e app.*, 2006, 615 (con nota di BISORI, *Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e pericolo per l'incolumità pubblica*): «l'attività di gestione deve essere “abusiva” (mancanza di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni previste dalla normativa od anche autorizzazioni scadute o palesamente illegittime) con riferimento ad attività organizzate clandestine od anche apparentemente legittime». Cfr. GRILLO, *Direttiva 2008/99/CE: protezione penale dell'ambiente – evoluzione e attualità della situazione italiana*, Relazione presentata alla Conferenza EUFJE (*European Union Forum of Judges for the Environment*), Bolzano, 30-31/10/2015, in www.lexambiente.it, 2015. Sulle possibili responsabilità nelle ipotesi di autorizzazioni illegittime, sia consentiti rinviare a DI LANDRO, *La responsabilità per l'attività autorizzata nei settori dell'ambiente e del territorio. Strumenti penali ed extrapenali di tutela*, Torino, 2018.

²⁰ Sull'iter normativo, v. RUGA RIVA, *Commento al testo base sui delitti ambientali adottato dalla Commissione Giustizia della Camera*, in www.penalecontemporaneo.it, 2014, pp. 5 s.; Id., *I nuovi ecoreati, loc. ult. cit.*, e note 7-8; CIAFANI – FONTANA, *La replica di Legambiente e Libera alle critiche riguardanti l'inserimento dei reati ambientali nel codice penale*, in www.lexambiente.it, 2015.



normativa sulle polveri, finalizzata a tutelare la salute dei lavoratori, e non specificamente l'ambiente)²¹, o in materia urbanistica, edilizia, paesaggistica, ecc.

Pare opportuno precisare, tuttavia, che le disposizioni normative o regolamentari violate sembrano integrare il requisito di antigiuridicità speciale proprio dei nuovi eco-delitti solo ove afferenti a settori dell'ordinamento, pur diversi da quello ambientale inteso in senso stretto, ma comunque contigui o in qualche modo potenzialmente ricollegabili a tale oggettività giuridica; pena l'abbandono del "nesso di rischio"²², fondante un'imputazione autenticamente colpevole.

4. (segue)... la questione della correlazione causale tra abusività e reato

Altra questione rilevante, *de iure condito*, in tema di interpretazione della clausola d'illiceità speciale, sembra quella della necessità o meno di accertare una correlazione causale tra la violazione della norma diversa da quella incriminatrice ed il reato contestato. Perché l'elemento dell'"abusività" sia integrato è sufficiente la violazione di una disposizione diversa da quella incriminatrice? Oppure occorre anche accertare che tale violazione sia connessa col fatto di reato, nel senso che la violazione della normativa diversa da quella incriminatrice rappresenta uno dei fattori causalmente rilevanti del fatto di reato?

L'abusività non sembra potersi ricostruire su di piano esclusivamente formale, ma pare piuttosto da ricollegare, sul piano oggettivo-causale, agli altri elementi costitutivi del reato.

Il punto sembra ben chiarito da una sentenza della Cassazione, che nell'annullare senza rinvio il sequestro preventivo di due "residence" turistici, disposto sulla base di mere irregolarità degli impianti preposti al trattamento dei reflui fognari e delle acque di scarico, afferma che il reato

²¹ Così, PATRONO, *op. cit.*, p. 12; RUGA RIVA, *loc. ult. cit.*; cfr. MOLINO, *op. cit.*, p. 8; SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68, sugli "ecodelitti": una svolta "quasi" epocale per il diritto penale dell'ambiente*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 2015, p. 9; BELL – VALSECCHI, *Il nuovo delitto di disastro ambientale: una norma che difficilmente avrebbe potuto essere scritta peggio*, *ivi*, p. 12; TELESCA, *Osservazioni sulla l. n. 68/2015 recante "disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente": ovvero i chiaroscuri di un'agognata riforma*, *ivi*, p. 19.

²² Sul nesso di rischio nella responsabilità colposa, nella manualistica più recente, v. per tutti FIANDACA – MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, Bologna, 2019, pp. 593 ss.



contestato «può risultare insussistente, quando la carenza dell'autorizzazione assuma rilievo puramente formale e non sia causalmente collegata agli altri elementi costitutivi del traffico»²³.

Il procedimento cautelare in oggetto concerneva il sequestro preventivo di due strutture turistiche, «in relazione all'inquinamento delle acque marine per effetto degli scarichi delle acque reflue provenienti dai residence Baia Samuele e Marsa Siclà».

La decisione della Cassazione chiarisce nei seguenti termini le motivazioni dell'annullamento di tale sequestro: «Nel caso in esame, il provvedimento impugnato [...] richiama irregolarità delle quali non è assolutamente chiara la relazione causale efficiente rispetto alla realizzazione del traffico illecito, apparendo avere invece una rilevanza puramente formale».

5. Sono opportune, dal punto di vista politico-criminale, clausole d'illiceità speciale nell'ambito degli ecolittanti? Vantaggi e svantaggi di un modello di tutela "integrato" (penale-amministrativo).

Il vivace, a tratti aspro, dibattito intorno alla formula «abusivamente», di cui alla nuova l. n. 68/2015, impone di interrogarsi a più ampio raggio circa l'opportunità politico-criminale di prevedere clausole di illiceità speciale nel settore in questione, ed in particolare nell'ambito degli eco-delitti, le più gravi ipotesi di reato ambientale, di cui la nostra legislazione si è dotata.

La domanda riconduce al vasto, complesso e dibattuto tema delle tecniche di tutela e della struttura degli ecoreati, con particolare riferimento al raccordo con la disciplina amministrativa²⁴: un

²³ Cass. Sez. 3, n. 44449 del 15.10.2013, Ghidoli, RV 258326: «In tema di traffico illecito di rifiuti, il requisito dell'abusività della gestione deve essere interpretato in stretta connessione con gli altri elementi tipici della fattispecie, quali la reiterazione della condotta illecita e il dolo specifico d'ingiusto profitto. Ne consegue che la mancanza delle autorizzazioni non costituisce requisito determinante per la configurazione del delitto che, da un lato, può sussistere anche quando la concreta gestione dei rifiuti risulti totalmente difforme dall'attività autorizzata; dall'altro, può risultare insussistente, quando la carenza dell'autorizzazione assuma rilievo puramente formale e non sia causalmente collegata agli altri elementi costitutivi del traffico».

²⁴ V. CATENACCI, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., p. 53; FIORELLA, *Ambiente e diritto penale in Italia*, in *Protection of the environment and penal law* (a cura di ZANGHI) Bari, 1993, p. 232; RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., pp. 13 ss.; Id., *Parte generale*, in *Reati contro l'ambiente e il territorio* (a cura di PELISSERO), Torino, 2013, parr. 5 e 8.1; BERNASCONI, *Il reato ambientale*, cit., pp. 21 ss.; PLANTAMURA, *Diritto penale e tutela dell'ambiente*, Bari, 2007, pp. 107 ss.; VERGINE, voce *Ambiente nel diritto penale (tutela dell')*, in *Dig. disc. pen.*, IX, Appendice, Torino, 1995, pp. 757 ss.; nella dottrina europea, v. soprattutto gli scritti di FAURE, ed in particolare MANDIBERG - FAURE, *A Graduated Punishment Approach to Environmental Crimes: Beyond Vindication of Administrative Authority in the United States and Europe*, in *Columbia Journal of Environmental Law*, 2009, vol. 34, p. 447, ed in *Lewis & Clark Law School Legal Research Paper Series*, 2008-21; FAURE - VISSER, *How to Punish Environmental Pollution? Some Reflections on Various Models of Criminalization of Environmental Harm*, in *Eur. J. Crime Crim. L. & Crim. Just.*, 1995, vol. 34, pp. 316 ss.; HEINE, *Elaboration of Norms and the Protection of*



rinvio al diritto amministrativo che rappresenta caratteristica portante del sistema del diritto penale ambientale italiano.

A lungo si è fatto riferimento in dottrina al concetto di accessorietà, o di *Verwaltungsstrafrecht*, nel senso che le norme penali vivono, in questo campo, in stretta e costante interazione con le disposizioni amministrative, adottate ai diversi livelli di governo: dagli atti amministrativi, alle fonti statali secondarie, alle fonti regionali, per finire con quelle comunali.

Le ragioni di tale tradizionale e consolidato modello di dipendenza della disciplina penale ambientale dalla normativa extra-penale sono note.²⁵

La prima, di carattere storico: il diritto penale dell'ambiente in Italia è appartenuto, dalla sua nascita sino alla l. n. 68/2015 (che ha codificato gli eco-delitti), alla legislazione c.d. complementare, dove la compenetrazione tra norme penali ed extra-penali è fisiologicamente più marcata, rispetto alla disciplina codicistica.

La seconda ragione è invece di carattere politico-criminale, e si riconnette ai beni giuridici coinvolti nel diritto ambientale: il settore in questione vive per sua natura nella costante, decisiva esigenza di bilanciare la tutela dei beni ambientali (intesi in senso ampio, con riferimento ad es. anche al paesaggio) con altri interessi, pure costituzionalmente rilevanti, quali l'iniziativa economica privata, l'occupazione, la politica di sviluppo del Paese, il diritto all'abitazione (si pensi al campo dell'edilizia), ecc. Posto che la prevalenza di un interesse sugli altri non può essere determinata *a priori* e in astratto, la gestione e la soluzione dei potenziali conflitti è rimessa ad organi dotati della qualificazione tecnica necessaria a compiere valutazioni e riscontri specifici²⁶; secondo un paradigma di tutela "integrato", così detto per contrapposizione a quello "penalistico puro", in cui il conflitto tra interessi contrapposti pare più agevolmente risolvibile nel senso della prevalenza di un determinato bene sugli altri²⁷.

the Environment, in *Duke Envtl. L. & Pol'y Forum*, 1992, vol. 2, pp. 106 ss.

²⁵ Cfr. BERNASCONI, *loc. ult. cit.*

²⁶ V. FAURE, *The Revolution in Environmental Crime in Europe*, in *Va. Envtl. L. J.*, 2017, vol. 35 pp. 333 s.; BERNASCONI, *op. cit.*, p. 23.

²⁷ Per tale modellistica, v. PULITANÒ, *La formulazione delle fattispecie di reato: oggetti e tecniche*, in CRS (a cura di), *Beni e tecniche della tutela penale. Materiali per una riforma del codice*, Milano, 1987, p. 37; di carattere «compositivo» della tecnica di tutela in campo ambientale parla BERNASCONI, *op. cit.*, p. 22; cfr. FIANDACA – TESSITORE, *Diritto penale e tutela dell'ambiente*, in *Materiali per una riforma del sistema penale* (a cura di NEPPI MODONA e altri), 1984, pp. 36 ss.; INSOLERA, *Modello penalistico puro per la tutela dell'ambiente*, in *Dir. pen. proc.*, 1997, 737; PANAGIA, *La tutela dell'ambiente naturale nel diritto penale dell'impresa*, Padova, 1993, 2, 7 s.



In quest'ottica, i vantaggi del modello *integrato* (amministrativo-penale), anziché penalistico puro, di tutela ambientale, si apprezzerebbero nella prospettiva di una più flessibile e puntuale gestione del conflitto tra i diversi interessi in gioco nel settore in questione, una gestione mirata alle singole situazioni concrete²⁸.

Il modello integrato amministrativo-penale offre, poi, il vantaggio di garantire, in linea di massima, un più facile orientamento agli operatori: l'autorità amministrativa non solo è considerata, rispetto al giudice, un soggetto dotato di maggiori risorse conoscitive, o comunque in grado di attingere più facilmente alle informazioni tecnico-scientifiche

rilevanti in materia²⁹, ma fissando *ex ante* standard (ad es. di emissione) validi in generale, fornisce ai soggetti parametri precisi cui adeguare le proprie attività; con benefici effetti in termini di determinatezza del precetto.

Gli svantaggi si possono invece cogliere, *in primis*, sul piano del principio di riserva assoluta di legge, laddove il precetto penale sia integrato da fonti non statali o subordinate.

Si pensi ai numerosi rinvii operati dai reati ambientali a decreti ministeriali, contenenti valori soglia, norme tecniche, o classificazioni di determinate sostanze ad es. come sottoprodotti anziché rifiuti³⁰. Si tratta di integrazioni meramente specificative di natura tecnica, consentite, come noto, dalla Corte costituzionale³¹? Oppure tali forme d'integrazione adombrano valutazioni di

²⁸ V. FIANDACA – TESSITORE, *op. cit.*, 54; BERNASCONI, *op. cit.*, p. 26.

²⁹ Nella più attenta letteratura internazionale, v. FAURE, *Environmental Crimes*, in *Criminal law and economics*, 2009, p. 327; sui rapporti tra giudice e legislatore, nel campo del diritto penale ambientale, cfr. Id., *The Implementation of the Environmental Crime Directives in Europe*, in J. Gerardu et al. (eds.), *Ninth International Conference on Environmental Compliance and Enforcement (INECE)*, Washington, 2011, p. 365.

³⁰ Su tale problematica, volendo, v. DI LANDRO, *Rifiuti, sottoprodotti e «fine del rifiuto» (end of waste): una storia ancora da (ri-)scrivere?*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2014, pp. 913 ss.

³¹ Sulla non fondatezza di una questione di legittimità *ex art. 25/2 Cost.* in materia di stupefacenti, v. Corte cost., n. 333 del 1991, in *www.giurcost.org*, 1991: «La discrezionalità del legislatore primario è stata esercitata nel momento in cui, tra le varie soluzioni possibili, ha optato per il criterio della dose media giornaliera come scriminante tra detenzione sanzionata penalmente e non. Così definita la soglia di punibilità, la fattispecie penale è sufficientemente descritta nei suoi elementi essenziali e, al di là di questa opzione, residua soltanto una determinazione tecnica sulla base di nozioni di tossicologia, farmacologia e statistica sanitaria, ma non anche una scelta di politica criminale (tant'è che il precetto penale potrebbe in ipotesi sussistere autonomamente anche senza l'integrazione del decreto ministeriale [...]). Sono quindi queste conoscenze tecniche che fissano in termini sufficientemente delimitati le coordinate dell'integrazione rimessa al Ministro della sanità, il quale pertanto è tenuto ad esercitare una discrezionalità solo tecnica, come risulta dalla previsione di aggiornamenti nel solo caso di "evoluzione delle conoscenze del settore" (e non già di inasprimento o allentamento della repressione dello spaccio). In quest'ottica il criterio indicato sub c) del primo comma dell'art. 78 – secondo cui devono essere fissati "i limiti quantitativi massimi di principio attivo per le dosi medie giornaliere" – appare vincolare in modo sufficientemente adeguato all'attuale stato delle conoscenze suddette la determinazione del Ministro della sanità, al quale la legge non consente alcuna valutazione in chiave di prevenzione o di repressione, volta cioè ad integrare la scelta di politica criminale che solo la normativa primaria può operare».



carattere politico circa il temperamento tra interesse ambientale e produttivo; valutazioni che dovrebbero essere rimesse piuttosto all'organo parlamentare?³²

Un caso che ha fatto molto discutere gli addetti ai lavori è quello delle terre e rocce da scavo, già disciplinate come sottoprodotto con d. m. n. 161/2012³³, laddove si è prevista un'assimilazione tra terre/rocce da scavo e materiali di riporto di origine antropica «quali residui e scarti di produzione e di consumo», escludendo dunque questi ultimi dal campo dei rifiuti, e da regole e controlli connessi, in virtù di una controversa disposizione ministeriale, rispondente in apparenza ad istanze più di natura politico-produttiva, che non tecnico-scientifica.

³² Per una declaratoria d'illegittimità di una disposizione relativa al certificato di prevenzione incendi, la quale individuava i soggetti attivi del reato facendo riferimento ad un regolamento amministrativo, v. invece Corte cost., n. 282 del 1990, in *Foro it.*, 1991, I, 3027 (con nota di ALBEGGIANI), ed in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1991, 989 (con nota di VICICONTE): «Il totale rinvio al regolamento od all'atto amministrativo "subordinato", da parte della legge penale (finanche per l'identificazione dei soggetti obbligati) nella persistenza del potere dell'amministrazione di modificare l'atto stesso, equivale a rinvio, da parte della legge, al potere subordinato ed è, pertanto, chiaramente violativo della riserva di legge ex art. 25, secondo comma, Cost. Tale tecnica di normazione penale induce, fra l'altro, ad incertezze sul contenuto essenziale dell'illecito penale: sicché, anche in assenza di modifiche, da parte dell'amministrazione, dell'atto formalmente recepito dalla legge penale, tali incertezze non possono ritenersi escluse. [...] il totale rinvio della legge penale al regolamento od all'atto amministrativo già esistente non può considerarsi rinvio ad uno specifico atto bensì, ove perduri la facoltà dell'amministrazione di mutare, sostituire od abrogare l'atto stesso, rinvio al potere subordinato a quello legislativo e, come tale, costituzionalmente illegittimo».

Sul problema della riserva di legge nel diritto penale ambientale, tra valutazioni "tecniche" e di opportunità "politica", cfr. CATENACCI, *I reati in materia di ambiente*, in *Questioni fondamentali della parte speciale del diritto penale*, (a cura di FIORELLA), Torino, 2013, p. 368; GIUNTA, *Ideologie punitive e tecniche di normazione nel diritto penale dell'ambiente*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2002, p. 852; MANNA, *Struttura e funzione dell'illecito penale ambientale. Le caratteristiche della normativa sovranazionale*, in *Giur. mer.*, 2004, p. 2172; RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., 42 ss.; PLANTAMURA, *Diritto penale e tutela*, cit., 151 ss.

³³ Sul d.m. n. 161/2012, v. RAMACCI, *Rifiuti: la gestione e le sanzioni*, Piacenza, 2014, pp. 79 ss.; RUGA RIVA, *Rifiuti*, in *Reati contro l'ambiente*, (a cura di PELISSERO), cit., pp. 78 ss.; PAONE, *Legge penale: il regolamento in materia di terre e rocce da scavo*, in *Amb. & Svil.*, 2012, p. 1023; VANETTI – GUSSONI, *D.M. n. 161/2012: note introduttive*, *ivi*, p. 1015; GIAMPIETRO, *Il nuovo statuto delle terre e rocce da scavo*, in www.lexambiente.it, 2012; AMENDOLA, *La nuova disciplina per terre e rocce da scavo: il Regolamento n. 161*, in *Ambiente e sicurezza sul lavoro*, 2012, n. 11, ed in www.lexambiente.it, 2012, pp. 6 ss.; SANNA, *Sottoprodotti e terre e rocce da scavo. Decreto 10 agosto 2012, n. 161*, in www.industrieambiente.it, 2012, pp. 8 s.; ROSOLEN, *La «normale pratica industriale»: i trattamenti inclusi dal D.M. 161/2012 sui materiali da scavo*, in www.ambientediritto.it, 2012; nonché DI LANDRO, *op. ult. cit.*, pp. 938 ss. La normativa in tema di terre e rocce da scavo è stata ridisegnata con D.P.R. 13/6/2017, n. 120 – *Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo*, ove la controversa questione dei materiali di riporto di origine antropica è affrontata all'art. 4 – *Criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti*, co. III in particolare: «Nei casi in cui le terre e rocce da scavo contengano materiali di riporto, la componente di materiali di origine antropica frammisti ai materiali di origine naturale non può superare la quantità massima del 20% in peso, da quantificarsi secondo la metodologia di cui all'allegato 10»; precisandosi in sede di *definizione* delle «terre e rocce da scavo» (art. 2, co. I, lett. c, come integrato recentemente con d.l. 14.4.2023, n. 39, conv. con modif. dalla l. 13.6.2023, n. 68) che queste ultime «possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, nonché fitofarmaci, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la specifica destinazione d'uso»; tra i commenti sul tema, in senso critico v. AMENDOLA, *Il nuovo regolamento per le terre da scavo: una "semplificazione" per gli inquinanti*, in www.lexambiente.it, 2017; nonché ALBERTAZZI, *La nuova disciplina delle terre da scavo: novità e problemi*, *ivi*, 2017.



Una possibile via d'uscita al problema della difficile convivenza tra principio di riserva di legge e fonti normative secondarie, dall'apporto non esclusivamente "tecnico", è quella di introdurre rilevanti quote di legittimazione democratica nel processo di formazione di queste ultime, sulla scorta del generale principio (di matrice europea) di *partecipazione a scopo collaborativo* in campo ambientale³⁴, il quale informa da ultimo anche la nostra legislazione, alla luce delle modifiche dell'art. 3-*sexies* TUA, apportate con l. n. 114/2014³⁵.

Sulla scorta della Direttiva 2003/35/CE, tale legge prevede una particolare procedura per la *partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale*, articolata nei sei nuovi commi inseriti nel corpo dell'art. 3-*sexies* TUA – *Diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo*³⁶.

6. (segue)...la Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente e la clausola d'illiceità speciale ivi prevista: frammentarietà ed incompletezza della tutela penale

³⁴ Previsto dalla Convenzione di Århus del 1998 sull'*accesso alle informazioni, la partecipazione dei cittadini e l'accesso alla giustizia in materia ambientale*, e dalla Direttiva 2003/35/CE, *che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale*.

³⁵ Nella dottrina italiana, sulle istanze partecipative nella regolamentazione dei rischi tecnologici, v. GIUNTA, *Ideologie punitive, loc. ult. cit.*; CENTONZE, *La normalità dei disastri tecnologici. Il problema del congedo dal diritto penale*, Milano, 2004, pp. 411 ss.

³⁶ Secondo le nuove disposizioni dell'art. 3-*sexies* TUA: «1-*bis*. Nel caso di piani o programmi da elaborare a norma delle disposizioni di cui all'allegato 1 alla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, qualora agli stessi non si applichi l'articolo 6, comma 2, del presente decreto, l'autorità competente all'elaborazione e all'approvazione dei predetti piani o programmi *assicura la partecipazione del pubblico nel procedimento* di elaborazione, di modifica e di riesame delle proposte degli stessi piani o programmi prima che vengano adottate decisioni sui medesimi piani o programmi.

1-*ter*. Delle proposte dei piani e programmi di cui al comma 1-*bis* l'autorità procedente *dà avviso mediante pubblicazione* nel proprio sito web. La pubblicazione deve contenere l'indicazione del titolo del piano o del programma, dell'autorità competente, delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e delle *modalità dettagliate per la loro consultazione*.

1-*quater*. L'autorità competente *mette altresì a disposizione del pubblico il piano o programma* mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione nel proprio sito web.

1-*quinquies*. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1-*ter*, *chiunque può* prendere visione del piano o programma ed estrarne copia, anche in formato digitale, e *presentare all'autorità competente proprie osservazioni o pareri in forma scritta*.

1-*sexies*. *L'autorità procedente tiene adeguatamente conto delle osservazioni del pubblico* presentate nei termini di cui al comma 1-*quinquies* nell'adozione del piano o programma.

1-*septies*. Il piano o programma, dopo che è stato adottato, è pubblicato nel sito web dell'autorità competente unitamente ad una dichiarazione di sintesi nella quale l'autorità stessa dà conto delle considerazioni che sono state alla base della decisione. *La dichiarazione contiene altresì informazioni sulla partecipazione del pubblico*» (corsivi nostri).



A prevedere una strutturazione degli eco-reati secondo il modello parzialmente accessorio, caratterizzato dall'illiceità speciale, e dunque dalla dipendenza dal diritto amministrativo, è anche la nota Direttiva 2008/99/CE del Parlamento e del Consiglio sulla tutela penale dell'ambiente, al già citato art. 3 – *Infrazioni*: «Ciascuno Stato membro si adopera affinché le seguenti attività, *qualora siano illecite* e poste in essere intenzionalmente o quanto meno per grave negligenza, costituiscano reati» (corsivo nostro).

Mentre la definizione di «illecito» è, come si è riferito (v. *supra* par. 3), dettata dall'art. 2, lett. a, della Direttiva, pare ora il caso di soffermarsi sul nutrito elenco di (nove) ipotesi di reato, di cui all'art. 3.

In quattro di queste è previsto espressamente l'elemento del danno o del pericolo alla salute o all'ambiente, ed in particolare ai punti:

«a) lo scarico, l'emissione o l'immissione illeciti di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque *che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;*» (corsivo nostro);

«b) la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento di rifiuti, compresi la sorveglianza di tali operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura nonché l'attività effettuata in quanto commerciante o intermediario (gestione dei rifiuti), *che provochi o possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;*» (corsivo nostro);

[...]

«d) l'esercizio di un impianto in cui sono svolte attività pericolose o nelle quali siano depositate o utilizzate sostanze o preparazioni pericolose *che provochi o possa provocare, all'esterno dell'impianto, il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;*» (corsivo nostro);

«e) la produzione, la lavorazione, il trattamento, l'uso, la conservazione, il deposito, il trasporto, l'importazione, l'esportazione e lo smaltimento di materiali nucleari o di altre sostanze radioattive pericolose *che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o*



danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;» (corsivo nostro).

L'associazione di un requisito d'illiceità speciale, in funzione limitativa della punibilità, a profili di danno o di pericolo per la salute, addirittura per la vita, di un certo numero di persone, ovvero di danno rilevante alle matrici ambientali, è presente, dunque, a livello europeo, prima ancora che nella codificazione italiana degli eco-delitti.

Sul punto, sembrano opportuni alcuni preliminari rilievi.

Primo: la Direttiva consegna una formulazione assai sintetica delle infrazioni, all'interno delle quali vengono indistintamente accomunate diverse prospettive di tutela, dal pericolo per le singole matrici ambientali al danno a più vite umane.

Più analitico e meno condizionato dalla componente di accessorietà al diritto amministrativo pare invece il precedente modello di incriminazione seguito dalla *Convenzione sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale* del Consiglio d'Europa (1998)³⁷, laddove all'art. 2, co. I, fattispecie contraddistinte dalla clausola d'illiceità speciale (*unlawful*: lett. b, c, d, e) si affiancavano a reati di natura autonoma, privi di siffatta clausola, quali l'ipotesi di «scarico, emissione o introduzione di una quantità di sostanze o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nell'acqua che:

- i. causi la morte o un serio danno a qualsiasi persona, o
- ii. crei un significativo rischio di causare la morte o un serio danno a qualsiasi persona» (lett. a).

Secondo e più generale rilievo: le norme europee agiscono nel senso della fissazione di un *plafond* minimo di tutela, ed unicamente in relazione al raggiungimento di tali obiettivi minimi pongono vincoli a carico degli Stati membri, che sono liberi di adottare standard più elevati di protezione.

³⁷ Convenzione non entrata in vigore. Su questa Convenzione, che costituisce la base dei tentativi di ravvicinamento del diritto penale ambientale degli Stati membri dell'UE, e sul percorso verso l'adozione degli strumenti di ravvicinamento, v. COLLANTES, *The Convention on the Protection of the Environment Through Criminal Law: Legislative Obligations for the States*, in <https://huespedes.cica.es>. Sull'influenza esercitata, su questa Convenzione, dal Progetto dell'Istituto Max Planck "*Umweltschutz durch Strafrecht?*" (protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale?), che ha prestato particolare attenzione al rapporto, nel diritto ambientale, tra strumenti penali, amministrativi e civili di tutela, e ha suggerito l'abbandono dello stretto rapporto tra diritto amministrativo e diritto penale, FAURE, *The Revolution*, cit., pp. 342 ss.



7. (segue)...una riflessione sul modello parzialmente accessorio, tra legislazione dell'UE e degli Stati membri

Ciò premesso, alla luce delle sopracitate previsioni della Direttiva, viene spontaneo porsi la seguente domanda: possono essere non illeciti, *ergo* non punibili, scarichi, immissioni o emissioni potenzialmente causativi del decesso o di lesioni gravi a più persone?

Domanda alla quale sembrerebbe doversi rispondere positivamente, stando alla lettera della Direttiva, che pone per l'appunto, ai fini della punibilità, due distinte condizioni cumulative: la prima di carattere formale (illiceità speciale), la seconda sostanziale (danno o pericolo).

Un assetto di tutela ritenuto condivisibile da autorevole dottrina, alla luce del principio di separazione dei poteri³⁸: la scelta del livello di inquinamento tollerabile è politica, e spetta dunque al potere legislativo; secondo questa ricostruzione, congrua è da ritenersi la non punibilità di fatti anche gravemente lesivi dell'incolumità pubblica (disastri), se causati da attività produttive autorizzate, nei limiti delle prescrizioni, dei valori-soglia e delle norme di settore.

Sul punto, sembra profilarsi, però, un certo contrasto con altra rilevante parte della dottrina³⁹ e coi più seguiti esponenti della magistratura *engage*⁴⁰: inopportuna, alla luce dei beni giuridici primari in gioco, quali la vita e la salute umana, è secondo questi ultimi la soluzione legislativa di non punire un disastro cagionato ad es. dall'impiego di una sostanza non oggetto di prescrizioni e limiti normativi, o a causa di una carenza di un impianto, non oggetto di prescrizioni; o comunque la soluzione di condizionare la punibilità all'inosservanza di norme o atti amministrativi.

Un contrasto, volendo ricondurlo ai principi giuridici di fondo, tra principio di separazione dei poteri, da un lato, e principio di tutela della salute umana, prima ancora che dell'ambiente, dall'altro lato.

³⁸ V. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati*, cit., pp. 5 ss., 29 ss.; Id., *Il caso ILVA: profili penali-ambientali*, in www.lexambiente.it, 2014, par. 4.

³⁹ V. HEINE, *Elaborations of Norms*, cit., pp. 110 s.; HEINE - RINGELMANN, *Towards an European Environmental Criminal Law – Problems and Recommendations*, in *Studia Iuridica Auctoritate Universitatis Pecs Publicata*, 2005, vol. 138, p. 45; FAURE – VISSER, *op. cit.*, pp. 332 s.; MANDIBERG – FAURE, *op. cit.*, pp. 29 ss.; FAURE, *The Revolution*, cit., pp. 337 ss.; MANNA, *La legge sui c. d. eco-reati: riflessioni generali critiche di carattere introduttivo*, in CADOPPI, CANESTRARI, MANNA & PAPA (eds.), *Trattato di Diritto Penale. Parte Generale e Speciale. Riforme 2008–2015*, Torino, 2015, pp. 980 ss.; PATRONO, *op. cit.*, p. 12; VERGINE, *I nuovi delitti ambientali: a proposito del d.d.l. n. 1345/2014*, in *Amb. & Svil.*, 2014, p. 445.

⁴⁰ V. AMENDOLA, *La Confindustria e il disastro ambientale abusivo*, cit.; Id., *Non c'è da vergognarsi se si sostiene che nel settore ambientale la responsabilità penale degli industriali dovrebbe essere più limitata di quella "normale"*, in www.lexambiente.it, 2015; Id., *Il d. d. l. sui delitti ambientali oggi all'esame del Parlamento: spunti di riflessione, relazione presentata al Senato e pubblicata su www.lexambiente.it, 2014; SANTOLOCI, *In Italia ci si ammala e si muore di "parametri". I disastri ambientali a norma di legge (da evitare con la nuova legge sui disastri ambientali)*, in www.diritto-ambiente.net, 2015.*



Un contrasto non facile da comporre.

Con riferimento al delitto di inquinamento, e dunque alla tutela dell'ambiente senza implicazioni dirette sull'incolumità, giustificabile appare, invero, la ricerca di un punto di equilibrio con beni confliggenti (produzione, occupazione, ecc.), così come l'affidare preferibilmente la ricerca di tale punto di equilibrio, *ex ante*, al potere legislativo, piuttosto che al potere giudiziario *ex post facto*; e giustificabile appare, quindi, la strutturazione di fattispecie in senso parzialmente sanzionatorio, munite di clausola d'illiceità speciale⁴¹.

Ammettere tuttavia che lo stesso avvenga per il delitto di disastro, nella parte in cui esso tutela il valore della salute umana, ed ammettere dunque un bilanciamento, con possibile soccombenza, sancita a livello normativo, di tale bene primario di fronte ad altri valori, per quanto possa essere da alcuni ritenuto ineluttabile, in termini di *real-politik* forse un po' cinica, sembra invero "doloroso", sia per il giurista, sia per chi abbia una sensibilità "laica", non prettamente giuridica.

Si può provare ad introdurre delle limitazioni a questo potere di bilanciamento tra interessi contrapposti (certamente sussistente in capo agli organi politici), nei casi in cui l'esito di tale bilanciamento sia evidentemente sfavorevole a diritti di rango primario.

Discipline normative che determinino la prevalenza di interessi opposti ai beni della salute umana possono derivare da un *deficit* conoscitivo degli organi politici, evidenziabile *ex post* dalla successiva evoluzione delle conoscenze scientifiche, o dovuto già *ex ante* al mancato aggiornamento ad evidenze scientifiche all'atto disponibili⁴².

Sia nel primo, sia nel secondo caso, laddove standard obsoleti non siano autonomamente adeguati a livello politico o amministrativo, rimedi esperibili paiono la questione di costituzionalità, o il sindacato giudiziale sulla legittimità degli atti amministrativi, nella consapevolezza dei loro limiti.

Tali rimedi non sembrano attivabili in caso di lacune della normativa, ovvero di assenza di norme che pongano a carico dell'operatore restrizioni, con possibili riflessi penalmente rilevanti: si pensi ai danni cagionabili da sostanze non oggetto di limiti o prescrizioni, ovvero da carenze di una

⁴¹ Per ragioni legate soprattutto al principio di tassatività: sul punto, si veda FAURE, *The Revolution*, cit., p. 333, dove si nota anche come, nel valutare i livelli di inquinamento non socialmente tollerabili, «le autorità amministrative possono essere molto più qualificate (data la loro esperienza e quindi il loro vantaggio informativo) del giudice».

⁴² Cfr. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati*, cit., p. 31.



struttura, non oggetto di specifiche prescrizioni normative; o ancora a superamenti di valori soglia non ancora recepiti a livello normativo, ma regolamentati ad es. solo da associazioni di categoria.

Va detto che il modello parzialmente accessorio di tutela dell'ambiente presenta, come peraltro tutti gli altri modelli, inevitabili criticità. Tale modello non permette di ovviare ad uno dei problemi caratteristici dei paradigmi c.d. integrati di tutela, e cioè l'*incompletezza* della tutela stessa. Alla luce della persistente dipendenza di tali modelli dal diritto amministrativo, continueranno a sussistere fatti offensivi per i beni in gioco, ma non conformi al tipo, e dunque non punibili⁴³.

Sono i rischi connessi al principio penale di frammentarietà, segnalati, in termini tanto icastici quanto attuali, da Binding più di un secolo fa: il legislatore «lascia giocare davanti ai suoi piedi le azioni, che dopo raccoglie con mano pigra, per elevarle a fattispecie delittuose a causa della loro intollerabilità. In principio egli ne percepisce soltanto le forme di manifestazione più grossolane. *Ciò che è più sofisticato e raro, pur quando esiste, egli non lo percepisce, o non lo sa cogliere. Questo spesso ha un contenuto illecito più grave di quanto è già stato sanzionato*»⁴⁴ (corsivo nostro).

I limiti del modello di tutela ambientale che fa largo affidamento nel ruolo dell'autorità pubblica nella fissazione degli standard sono evidenziati anche da un'attenta dottrina amministrativa: il modello c.d. integrato, o amministrativo-penale di tutela postula un'esauriente conoscenza, da parte dell'autorità, delle situazioni oggetto di regolamentazione; mentre informazioni utili e necessarie alla definizione degli standard sono spesso detenute dal settore privato.⁴⁵

⁴³ Oltre agli autori citati alla nota 39, v. PATRONO, *I reati in materia di ambiente*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2000, p. 679; PLANTAMURA, *Diritto penale*, cit., p. 163; la critica più accesa è di SANTOLOCI, *In Italia ci si ammala e si muore di "parametri"*, cit.: «È ormai tempo che appare chiaro che in Italia ci si ammala e si muore di "parametri". E che esistono i disastri ambientali a norma di legge. Questo è il vero buco nero del nostro attuale sistema giuridico normativo di settore, ed è la chiave di volta che è stata piacevolmente scoperta e sfruttata da tempo da chi vuole comunque (nel piccolo, nel medio e nel grande/criminale) operare illegalmente in tutti i settori ambientali [...] Nel nostro Paese abbiamo radicalizzato e totalizzato tutto il sistema giuridico/ normativo ambientale basandolo solo ed esclusivamente su tabelle e parametri, evitando di prevedere anche e contestualmente una possibilità di individuare nel concreto i disastri ambientali, ed anche i danni conseguenti alla salute pubblica, indipendentemente da tale collo di bottiglia formale. [...] Pertanto, in questo contesto quello che (formalmente e sulla carta) è "inquinante" oggi, potrebbe non esserlo domani, e viceversa. Per far scomparire un danno ambientale/sanitario nel nostro Paese è sempre bastato cambiare i numeri dei parametri ...».

⁴⁴ BINDING, *Lehrbuch des Gemeinen Deutschen Strafrechts*, B. T., Bd. 1, Leipzig, 1902, 20, riportato da FIANDACA – MUSCO, *op. cit.*, p. 32.

⁴⁵ V. FRACCHIA, *Environmental Law. Principles, Definitions and Protection Models*, Napoli, 2015, pp. 29 ss.



La tendenziale rigidità del modello c.d. integrato o accessorio rende il sistema di tutela meno rapido nell'adeguarsi alle emergenti problematiche ambientali, richiedendo lunghi e complessi processi di mediazione politico-legislativa, nonché di implementazione amministrativa.⁴⁶

La funzionalità del modello accessorio di tutela penale pare direttamente proporzionale, in sostanza, al livello qualitativo della normazione amministrativa.

Laddove una disciplina positiva di rango primario determini la soccombenza dei beni della salute nei confronti di interessi teoricamente subalterni sul piano costituzionale, fatto salvo il possibile ricorso alla Consulta, nel modello parzialmente sanzionatorio l'operato del giudice pare tendenzialmente subordinato alle scelte del legislatore.

A differenti conclusioni sembra potersi giungere nel caso in cui sia il potere esecutivo ad operare scelte contrastanti con una precisa norma di rango legislativo/primario: potendo tale contrasto essere direttamente risolto in sede giudiziale, nel senso della prevalenza della fonte primaria, attraverso le tecniche della disapplicazione, ovvero del sindacato di legittimità; al netto delle esigenze poste dal principio penalistico di colpevolezza⁴⁷.

Il requisito di illiceità speciale, caratteristico del modello di tutela parzialmente sanzionatorio, pone minori problemi laddove incorporato in fattispecie "neutre" sotto il profilo del disvalore materiale, come nell'ipotesi prevista dall'art. 3, lett. c, della Direttiva 2008/99/CE: «la spedizione di rifiuti, qualora tale attività rientri nell'ambito dell'articolo 2, paragrafo 335, del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (1), e sia effettuata in quantità non trascurabile in un'unica spedizione o in più spedizioni che risultino fra di loro connesse».

Così come inevitabile pare il ricorso al modello parzialmente sanzionatorio, coi relativi profili di antigiuridicità speciale, per sanzionare comportamenti che sembrano astrattamente realizzabili anche in forma lecita, come l'ipotesi di cui alla lett. g: «il commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette o di parti di esse o di prodotti derivati»; alla lett. i: «la produzione, l'importazione, l'esportazione, l'immissione sul mercato o l'uso di sostanze che riducono lo strato di ozono»; e infine alla lett. f: «l'uccisione, la distruzione, il possesso o il prelievo di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette».

⁴⁶ *Ibid.*, p. 30.

⁴⁷ Sul tema, *amplius*, volendo, v. DI LANDRO, *La responsabilità per l'attività autorizzata*, cit., capp. I, II, III, IV.



Il modello integrato amministrativo-penale di tutela appare in gran parte inevitabile, anche laddove la fattispecie incorpori l'elemento costitutivo dell'offesa all'ambiente: nonostante i potenziali problemi di incompletezza di tutela, dati dalla possibile presenza di fatti offensivi ma atipici, la natura compositiva degli interessi che caratterizza il diritto penale ambientale non sembra consentire di rinunciare (almeno per le figure criminose meno gravi) al coordinamento col sistema amministrativo di base, inteso quale *prima ratio* di tutela.

Il problema della tutela incompleta sarebbe infatti risolvibile solo alla radice, "emancipando" totalmente il diritto penale ambientale da quello amministrativo, ossia ricorrendo ad un modello c.d. penalistico puro, con ipotesi di reato "autonome" al sistema penale, in cui la descrizione del fatto tipico è per intero contenuta nella norma incriminatrice, e s'incentra sulla causazione di un danno o di un pericolo concreto per il bene protetto, senza rinvio agli atti della P.A., o in genere alle fonti sub-legislative⁴⁸. Un'opzione politico-criminale anch'essa non scevra di difficoltà (v. *infra*, par. 9).

8. La recente proposta della Commissione Europea (2021) per una nuova «Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale, in sostituzione della Direttiva 2008/99/CE». Analisi critica.

Il 15 dicembre 2021 la Commissione europea ha presentato una «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela penale dell'ambiente, in sostituzione della Direttiva 2008/99/CE».

La relazione accompagnatoria illustra le ragioni e gli obiettivi di tale proposta:

«1. Migliorare l'efficacia delle indagini e delle azioni penali aggiornando il campo di applicazione della direttiva.

2. Migliorare l'efficacia delle indagini e delle azioni penali chiarendo o eliminando i termini vaghi utilizzati nelle definizioni di reato ambientale.

⁴⁸ Su tale modello di tutela, v. CATENACCI, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., p. 258; BERNASCONI, *op. cit.*, p. 29; PLANTAMURA, *op. ult. cit.*, pp. 166 ss.



3. Garantire tipologie e livelli di sanzione efficaci, dissuasivi e proporzionati per i reati ambientali.

4. Promuovere indagini e azioni penali transfrontaliere.

5. Garantire decisioni politico-criminali informate sui reati ambientali, attraverso una migliore raccolta e diffusione dei dati statistici.

6. Migliorare l'efficacia operativa al livello nazionale dell'applicazione della legge, per sviluppare i piani delle indagini, delle azioni penali e delle sanzioni»⁴⁹.

Nell'ambito della «Valutazione d'impatto» della proposta, con particolare riferimento al primo obiettivo di cui sopra, la Commissione prende espressamente in considerazione l'opzione di «descrivere i reati ambientali nella direttiva senza il requisito della violazione della pertinente legislazione settoriale dell'UE», ma preferisce in conclusione non abbandonare il precedente modello di accessorietà della tutela penale, modello in grado di garantire un maggior livello di «chiarezza giuridica in merito a quali violazioni della legislazione settoriale costituiscano reati ambientali».

Nel valutare, poi, l'impatto della proposta sui diversi soggetti pubblici e privati che operano all'interno dell'UE, subito dopo il riferimento agli Stati membri ed alle autorità pubbliche, la Commissione prende in considerazione le imprese dell'UE, con la seguente precisazione, di tenore rassicurante per queste ultime: «Poiché i reati ambientali continueranno a essere collegati alla violazione di norme amministrative, il rischio che le imprese possano essere sanzionate per attività ambientali consentite dal diritto amministrativo è limitato, ad eccezione di situazioni specifiche e ben definite menzionate nella direttiva».

Viene così introdotto il concetto di *permit defence*, lett. “scusante dell'autorizzazione”, con alcune limitate eccezioni, successivamente articolate in dettaglio.

Passando all'analisi del testo normativo proposto per la nuova Direttiva, all'articolo 3, in materia di «Reati» (*Offences*), la Commissione ripropone la nota clausola di illiceità (già presente

⁴⁹ European Commission, *Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the Protection of the Environment Through Criminal Law and Replacing Directive 2008/99/EC*, Brussels, 15 Dec. 2021, COM (2021) 851 final, 2021/0422 (COD), p. 1.



nella Direttiva 2008/99/CE, attualmente in vigore), per cui «gli Stati membri provvedono affinché le seguenti condotte costituiscano reato *quando sono illecite* [...]» (corsivo nostro).

Nell'articolo 2, relativo alle «Definizioni», la nozione di «*illecito*» viene modificata:

«Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

1) "illecito": un comportamento che viola, alternativamente:

(a) la legislazione dell'Unione che, a prescindere dalla sua base giuridica, contribuisce al perseguimento degli obiettivi della politica dell'Unione in materia di protezione dell'ambiente, come stabilito nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

(b) una legge, un regolamento amministrativo di uno Stato membro o una decisione presa da un'autorità competente di uno Stato membro che dia attuazione alla legislazione dell'Unione di cui alla lettera a).

La condotta sarà considerata illecita anche se realizzata in base ad un'autorizzazione dell'autorità competente di uno Stato membro, qualora l'autorizzazione sia stata ottenuta in modo fraudolento o mediante corruzione, estorsione o coercizione.»

Il punto (a) di cui sopra è destinato a sostituire i punti (i) e (ii) della Direttiva 2008/99/CE⁵⁰, che rinviano agli elenchi di normativa contenuti negli allegati A e B della Direttiva 2008. La nuova formula proposta, da questo punto di vista, appare apprezzabile in quanto più elastica e costruita in termini più generali rispetto a quella della Direttiva 2008, che pone attualmente il problema dell'aggiornamento dell'elenco della normativa contenuto nei due allegati.

La sottosezione (b) riproduce testualmente quanto previsto dalla Direttiva 2008 (salvo, logicamente, il riferimento alla sottosezione a, anziché alle sottosezioni i-ii della Direttiva 2008).

Sembra, invece, rappresentare una novità la clausola finale della nozione di «illecito» il cui intento pare quello di disciplinare la scusante dell'autorizzazione ed alcune eccezioni a tale scusante: sono espressamente previste quattro situazioni in cui «la condotta può essere considerata illecita anche se realizzata in base ad un'autorizzazione dell'autorità competente»:

⁵⁰ V. *supra*, par. 3.



- frode,
- corruzione,
- estorsione,
- coercizione.

La clausola finale in questione, tuttavia, non appare formulata correttamente, e sembra portare ad un abbassamento (anziché ad un innalzamento, che pare l'obiettivo della Commissione) del livello di tutela dell'ambiente.

Tale clausola pare eccessivamente restrittiva e, complessivamente, mal concepita in termini di tecnica legislativa.

Le ipotesi prese in considerazione sono sostanzialmente tre, poiché i concetti di estorsione e coercizione sembrano in parte sovrapporsi, nel senso che la coercizione nel diritto penale rappresenta normalmente una componente dell'estorsione, per cui il riferimento alla sola coercizione sembrerebbe sufficiente; probabilmente, sarebbe meglio ricorrere al concetto di minaccia, più connotato psicologicamente e più ampio rispetto a quello di coercizione, che sembra invece riferirsi generalmente più alla violenza fisica, la quale è nel complesso molto più rara, rispetto alla minaccia, tra le possibili attività criminali finalizzate all'ottenimento di autorizzazioni.

Non vi è alcun riferimento al concetto di collusione, che sembra invece opportuno affiancare alla corruzione, nell'ambito delle eccezioni alla scusante dell'autorizzazione. In molti casi, infatti, il pubblico ufficiale procura un vantaggio all'operatore con un'autorizzazione illegittima, con l'accordo dell'operatore stesso o, comunque, con il concorso materiale o morale del privato (*extraneus*), senza che il pubblico ufficiale ottenga dal privato un compenso diretto, in denaro o altra utilità, come retribuzione per il compimento dell'atto amministrativo illegittimo; in altri termini, senza che vi siano gli elementi costitutivi della corruzione.

L'autorizzazione illegittima viene consapevolmente concessa per altri motivi, legati o meno ad una cointeressenza del pubblico ufficiale con il beneficiario dell'atto amministrativo. L'abuso del pubblico ufficiale può consistere nella violazione di specifiche regole di condotta, espressamente previste dalla legge, o nell'omettere di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo



congiunto o negli altri casi prescritti; condotta da cui deriva un ingiusto vantaggio a favore del privato.

Tale abuso, meno grave della corruzione, è normalmente punito, ed in diversi ordinamenti penali espressamente menzionato tra le eccezioni alla scusante del permesso: ad es., nella norma del codice penale tedesco sull'abuso di diritto (*Rechtmissbrauch*), § 330 d, n. 5, che prevede espressamente la collusione tra le ipotesi di punibilità del beneficiario di un permesso; oppure nella consolidata giurisprudenza della Cassazione italiana sulla collusione: collusione che pare da intendere come concorso del privato nel reato di abuso d'ufficio *ex artt. 110 e 323 c.p.*⁵¹

Il problema principale della clausola finale del concetto di illiceità, tuttavia, sembra potersi cogliere in una prospettiva più ampia: tale clausola si riferisce solo alle autorizzazioni che sono il risultato di un'attività criminale, mentre l'illiceità, che è un presupposto del reato, consiste nella violazione della legislazione in generale, e quindi non necessariamente nella violazione della legislazione penale (che è chiaramente solo un sottoinsieme del diritto pubblico).

Ne consegue che, tra le ipotesi di comportamenti che possono essere considerati illeciti, anche se autorizzati, vanno incluse non solo le ipotesi in cui l'autorizzazione sia ottenuta attraverso attività criminali, ma anche, più in generale, le ipotesi di illegittimità dell'autorizzazione, cioè le ipotesi di violazione della legge.

La violazione di legge è un vizio degli atti amministrativi diverso dal vizio di incompetenza, l'unico che sembra essere preso in considerazione nella proposta della Commissione: la proposta prevede, infatti, che l'autorizzazione debba provenire da una «autorità competente in uno Stato membro», e non essere il risultato di un'attività criminale, ma esiste evidentemente un'ampia gamma di autorizzazioni rilasciate da autorità competenti e, tuttavia, illegittime per violazione di legge, anche se non sono il risultato di attività criminali come la frode, la corruzione, ecc.

Poiché il concetto di illegittimo non è assimilabile a quello di criminale, il primo dovrebbe estendersi a tutte le autorizzazioni che sono illegittime a causa della violazione della normativa di cui lettera (a) o (b) dell'articolo 2 (nel testo proposto sopra), e non riguardare solo le autorizzazioni

⁵¹ V. tra le tante, Cass., Sez. 3, n. 28545 del 16/2/2012, n. 28545, Cinti.



emanate da autorità incompetenti o derivanti da attività criminali (come sembra desumersi dalla lettura della proposta).

Questione diversa dalla sussistenza dell'«illiceità» è quella dell'accertamento del reato, che richiede, oltre all'illiceità, l'accertamento di uno dei fatti tipici elencati nell'art. 3 della Direttiva e la colpevolezza (*mens rea*) dell'autore, sotto forma di dolo o colpa grave⁵².

La colpevolezza della persona autorizzata, quando l'autorizzazione è illegale, ma non è il risultato di un'attività criminale del privato, potrebbe mancare, a causa dell'affidamento riposto dall'operatore in questione nell'autorità pubblica e nei suoi atti.

La valutazione dell'affidamento del privato sull'atto amministrativo, ai fini della scusabilità del destinatario dell'atto stesso, va effettuata in concreto, in relazione a diversi fattori, quali: il tipo di patologia che affligge il provvedimento amministrativo (più grave è il vizio dell'atto amministrativo, più sembra difficile che il soggetto autorizzato sia scusato⁵³), la novità della materia, il livello di chiarezza e precisione della norma violata, la presenza di una giurisprudenza consolidata e, soprattutto, le diverse qualifiche e competenze professionali, tecniche e giuridiche dell'operatore privato.

Per un soggetto non particolarmente attrezzato in termini di conoscenze e/o esperienze, l'errore sulla legittimità di un atto amministrativo potrebbe, infatti, essere più facilmente scusabile; mentre sarebbe più difficile per un soggetto esperto e qualificato invocare tale fattore di esclusione della colpevolezza.

In conclusione, la clausola finale del concetto di «illecito» potrebbe essere riformulata nei seguenti termini: «La condotta è considerata illecita anche se realizzata in base ad un'autorizzazione di un'autorità competente in uno Stato membro, quando l'autorizzazione è illecita».

Se si vuole invece disciplinare la scusante dell'autorizzazione in diritto penale, in questa Direttiva e più in generale, la sede appropriata per tale disciplina non appare la definizione del

⁵² Colpa grave, per inciso, limitata nella nuova proposta solo ad alcuni dei reati elencati nell'art. 3 della proposta stessa, il che comporta, ancora una volta, rispetto alla Direttiva 2008/99/CE, un abbassamento della tutela, la cui *ratio* non sembra chiara.

⁵³ Si pensi alla distinzione operata in Germania, così come in Italia, tra l'annullabilità (*Rechtswidrigkeit*) da un lato, e dall'altro lato la più grave nullità (*Nichtigkeit*), dovuta, ad es., alla mancanza di elementi essenziali dell'atto: in caso di nullità, l'atto è considerato *ab initio* inefficace, sia in ambito amministrativo che penale.



concetto generale di illiceità, ma la colpevolezza (*mens rea*) dell'autore del reato: in quest'ultima sede si potrebbe prevedere che quando l'attività è stata autorizzata illegalmente, e tuttavia la persona autorizzata ha fatto affidamento sull'autorizzazione amministrativa, la colpevolezza della persona autorizzata è esclusa; specificando che la persona autorizzata non può invocare tale affidamento quando:

(1) ha ottenuto l'autorizzazione mediante minaccia, corruzione, collusione, dichiarazioni incomplete o inesatte, oppure

(2) era consapevole dell'illegittimità dell'autorizzazione o non ne era consapevole per colpa grave.

La proposta della Commissione esclude ogni possibile forma di tutela penale ambientale *autonoma* dal diritto amministrativo.

Anche tale soluzione normativa pare inappropriata, con riferimento alle forme di reato più gravi, in quanto non sembra garantire un'adeguata tutela di interessi primari, quali la salute umana e l'ambiente: in alcune ipotesi, anche per un soggetto che ha agito senza violare la normativa amministrativa - che può essere carente, lacunosa o obsoleta - sembra opportuno prevedere una responsabilità penale, se tale soggetto è consapevole della particolare nocività o pericolosità della sua condotta per gli interessi della salute e/o dell'ambiente, o se non ne è consapevole per grave colpa.

Non sembra opportuno lasciare agli Stati membri la possibilità di legalizzare, *i.e.* considerare legittime, a livello amministrativo e penale, ipotesi (ad es.) di disastro ambientale, che incidono in modo irreversibile o quasi sugli interessi ambientali, o hanno ripercussioni sulla pubblica incolumità (si veda più diffusamente *infra*, par. 9).

La proposta potrebbe, quindi, essere integrata da un'ipotesi di reato autonoma, caratterizzata o dalla pluri-offensività, ossia da un'offesa non solo all'ambiente, ma anche ad un numero significativo di persone, lese o esposte a pericolo; oppure caratterizzata da un'offesa molto grave agli interessi ambientali, come il danno irreversibile o il danno la cui riparazione è particolarmente costosa e realizzabile solo con mezzi eccezionali.



9. Il modello autonomo/penalistico puro, ovvero l'eliminazione del nesso col diritto amministrativo, tramite la rimozione della componente di "illiceità speciale" dalla struttura degli eco-reati. Caratteristiche e vantaggi del modello autonomo o penalistico puro di ecoreato

Il tradizionale paradigma integrato di tutela penale-amministrativa dell'ambiente può essere superato, in alcune ipotesi, laddove si ammetta la possibilità di risolvere il conflitto tra i diversi interessi che vengono in gioco *in subiecta materia* in termini assoluti, senza la mediazione di norme e/o atti amministrativi, ma individuando *a priori* il bene giuridico prevalente; ed istituendo così un rapporto diretto tra legge penale e giudice chiamato ad accertare l'offesa.⁵⁴

Si tratta dell'ideal-tipo di tutela c.d. *penalistico puro*, od *autonomo*, in cui il fatto tipico è interamente descritto nella norma penale, ed è strutturato intorno alla causazione di un pericolo o di un danno al bene protetto, senza la presenza di elementi normativi, rinviati ad altri rami dell'ordinamento.

Questo modello di tutela riguarda, di norma, le ipotesi *più gravi* di danno ambientale, i cui effetti tendono ad essere di più lunga durata, o a ricadere sull'incolumità pubblica, al di fuori di un possibile temperamento con interessi di diversa natura, afferenti alla sfera economica.

L'eliminazione del nesso col diritto amministrativo avviene attraverso lo sganciamento della fattispecie dal presupposto della violazione di altre norme giuridiche, ovvero delle condizioni poste da autorizzazioni, licenze, o permessi.⁵⁵

Mentre il modello accessorio, o "politico-amministrativo" di tutela dell'ambiente, «concepisce la tutela ambientale come un momento di un programma unitario ed articolato di gestione del territorio in quanto tale di competenza precipua della Pubblica Amministrazione»⁵⁶, il modello penalistico puro valorizza invece il ruolo del giudice come protagonista diretto nella lotta all'inquinamento.⁵⁷

⁵⁴ Cfr. BERNASCONI, *op. cit.*, pp. 23 ss.

⁵⁵ V. MANDIBERG – FAURE, *op. cit.*, 29; FAURE, *Environmental Crimes*, cit., p. 327: «Il diritto amministrativo, in ogni caso, non può essere la sola fonte del diritto penale dell'ambiente poiché alcune ipotesi gravi di inquinamento ambientale dovrebbero essere punite direttamente, prescindendo dalle violazioni delle previsioni amministrative»; sui *reati autonomi* a tutela dell'ambiente, in un'ottica general-preventiva, cfr. FAURE – GERSTETTER – SINA – VAGLIASINDI, *Instruments, Actors and Institutions in the Fight against Environmental Crime*, in www.efface.eu, 2015, par. 3.3.4; FAURE, *The Revolution*, cit., pp. 335 ss.; FAURE, *The Development of Environmental Criminal Law in the EU and its Member States*, in *Rev. Eur. Comp. & Int'l Env'tl. L.*, 2017, pp. 139 ss.

⁵⁶ FIANDACA – TESSITORE, *Diritto penale e tutela dell'ambiente*, cit., p. 35.

⁵⁷ V. INSOLERA, *Modello penalistico puro per la tutela dell'ambiente*, in *Dir. pen. proc.*, 1997, p. 739: «In un modello penalistico puro [...] è il giudice che attraverso un diretto apprezzamento dell'offesa (nell'esempio fatto, danno alle bellezze naturali; in campo ambientale *stricto sensu*, danno ad un ecosistema), si pone quale artefice diretto della



Il diritto penale interviene, in questo caso, autonomamente dal diritto amministrativo, perché l'offesa è di magnitudine superiore a quella contemplata dalle norme amministrative. L'assunto alla base di quest'ideal-tipo di tutela è che la disciplina amministrativa non possa consentire danni di siffatto ordine di grandezza.

In tale prospettiva, gli effetti dell'attività inquinante si caratterizzano per la loro natura estrema: l'ottica è quella di contenere sia le previsioni astratte, sia le applicazioni pratiche delle figure criminose appartenenti al modello penalistico puro entro un rigoroso canone di *extrema ratio*.

Il diritto penale, per tal via, recupera una piena autonomia funzionale, potendo individuare elementi e presupposti che valgono a rendere un fatto "meritevole di pena", nel quadro di una logica di tutela dei beni giuridici caratterizzata in senso empirico-effettuale, e sganciata dai condizionamenti del modello politico-amministrativo "di governo" della comunità.

Si superano, in questo modo, anche le residue riserve sotto il profilo del principio di riserva assoluta di legge, sollevate da fattispecie incriminatrici etero-integrate da valori soglia frutto di valutazioni "tecniche", rimesse alla fonte amministrativa, ma solo apparentemente "neutrali"⁵⁸.

Il paradigma penalistico puro pone rimedio al problema dell'incompletezza della tutela, ovvero al problema dei fatti offensivi, ma atipici (presente nel modello accessorio di tutela, caratterizzato dalla componente di illiceità speciale), istituendo tra giudice e fattispecie penale un rapporto non mediato da norme e/o atti amministrativi.

Va detto che le figure criminose rispondenti a questo modello di tutela sono relativamente rare nell'ambito delle legislazioni dei Paesi europei e degli USA.

Nelle ipotesi richiamabili a tal proposito, il nesso con le norme amministrative è eliso rimuovendo la previsione-"ombrello protettivo" dell'autorizzazione, oppure eliminando dalla struttura del reato la componente d'"illiceità" c.d. speciale.⁵⁹

Laddove il legislatore segue quest'approccio, la norma penale non conosce limiti (per così dire) "formali-intrinseci" alla sua applicazione, dovuti alla possibile inesistenza di prescrizioni amministrative/autorizzative violate.

mediazione tra specifici (del caso concreto) interessi contrapposti»; a favore di tale modello, v. EFFACE, *Conclusions and recommendations*, in www.efface.eu, 2016, pp. 28 s.

⁵⁸ V. CATENACCI, *op. cit.*, pp. 191 ss.; PLANTAMURA, *op. cit.*, p. 166.

⁵⁹ See MANDIBERG – FAURE, *op. cit.*, pp. 30 ss.



10. (segue)...possibili profili problematici del modello autonomo: unità del sistema giuridico, determinatezza e colpevolezza. Quali risposte? Tra responsabilità penale ed extra-penale

Adottando un modello di tutela che rimette direttamente al giudice il compito di accertare l'offesa, prescindendo da fattori (per così dire) indizianti, di interazione e mediazione tra diritto amministrativo e diritto penale – fattori che “convogliano” quest'ultimo strumento di tutela nel solco già tracciato dalle norme amministrative – il rischio che si profila sembra quello di una minore tassatività applicativa.

Un rischio che sembra poter essere contenuto attraverso una severa riduzione del numero e del contenuto delle fattispecie in questione, limitate alle offese più gravi.

Altro principio che pare potenzialmente entrare in tensione col modello penalistico puro di tutela è quello di unità dell'ordinamento⁶⁰, con connesse, negative ricadute sul principio di colpevolezza.

Se il soggetto rispetta la norma amministrativa, ma può ciononostante incorrere, per lo stesso fatto, nella violazione della norma penale, sembrano prodursi possibili distonie tra i due piani dell'ordinamento; in contrasto, peraltro, anche coi principi di sussidiarietà e frammentarietà penale, che richiedono al diritto penale di intervenire come *extrema ratio* di tutela, entro un campo di azione più ristretto rispetto alla complessiva sfera dell'“antigiuridico”.

Per limitare la portata di tali problemi di ordine sistematico, il raggio d'azione di tali ipotesi autonome/penalistiche pure pare da ritagliare su profili di “meritevolezza di pena” tali da giustificare la prevalenza della norma penale su di un'altra fonte amministrativa, eventualmente contrastante: l'ideale terreno operativo del modello autonomo di tutela sembrano le ipotesi in cui la norma amministrativa sia obsoleta, o inesistente.

Possibili inconvenienti, in caso di valutazione difforme della condotta del soggetto, dalla sede amministrativa a quella penalistica, sembrano profilarsi anche sotto il profilo del principio di colpevolezza⁶¹: la scelta, compiuta dal modello penalistico puro, di non risolverli già sul piano della tipicità, impone che tali inconvenienti siano opportunamente affrontati in sede di colpevolezza.

Occorre prendere in considerazione il possibile affidamento riposto dall'operatore nell'atto amministrativo o nel quadro normativo amministrativo che lo legittima ad agire.

⁶⁰ *Ibid.*, p. 40.

⁶¹ Anche in riferimento al sistema statunitense, v. *ibid.*, pp. 39 ss.



Tale affidamento può variare in relazione a diversi fattori: *in primis*, le diverse qualifiche, competenze ed esperienze professionali, tecniche e giuridiche del soggetto in questione; cui sembra potersi in parte ricollegare anche la possibilità o meno dell'operatore di comprendere la dannosità della sua condotta per gli interessi dell'ambiente e/o della salute umana.

Con l'avvertenza che appare logicamente più agevole affermare la responsabilità dell'operatore nell'ipotesi in cui quest'ultimo agisca sulla base di un'autorizzazione illegittima (v. *supra*, par. 8)⁶², rispetto all'ipotesi in cui l'operatore stesso agisca senza violare le norme amministrative, o sulla base di un'autorizzazione legittima ai sensi del diritto amministrativo nazionale: in quest'ultima ipotesi, la responsabilità penale sembra poter essere riconosciuta solo eccezionalmente, quando il soggetto è consapevole dell'estrema dannosità della sua condotta per gli interessi tutelati (mentre l'autorità pubblica competente ignora tale dannosità o ritarda la sua azione); o anche quando l'operatore non è consapevole, per grave colpa, dell'estrema lesività della sua condotta.

Laddove, invece, non vi sia colpevolezza dell'operatore, o si riscontri l'affidamento o la buona fede dell'operatore stesso, la soluzione più adeguata per la tutela degli interessi in gioco non sembra essere quella penale, ma quella extra-penale: soluzioni come quelle indicate dalla Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio «sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale» (*Environmental Liability Directive*, o *ELD*), che disegna un sistema di imputazione del danno basato sulla responsabilità oggettiva (ossia, indipendente dal dolo o dalla colpa), quando tale danno è causato da un'attività professionale che comporta un rischio per la salute umana o per l'ambiente.

Va detto che la Direttiva 2004 sulla responsabilità ambientale in sede extra-penale prevede, a favore dell'operatore, la controversa scusante dell'autorizzazione⁶³, a livello facoltativo (nel senso

⁶² Nell'ipotesi di autorizzazione illegittima, occorrerà considerare, in linea di principio, oltre alle varie qualifiche e competenze professionali, tecniche e giuridiche del soggetto in questione, la patologia che affligge l'atto (cioè il livello di gravità del vizio amministrativo: più grave è il vizio amministrativo dell'atto, più sembra difficile riconoscere la buona fede del beneficiario dell'atto), la novità della materia, il livello di chiarezza e precisione della norma, la presenza di giurisprudenza consolidata.

⁶³ La scusante dell'autorizzazione, in sede extra-penale, suscita perplessità, in quanto sembra contrastare col regime di base della responsabilità oggettiva, previsto dalla stessa Direttiva 2004/35/CE per gli operatori che svolgono attività a maggior impatto ambientale. La scusante dell'autorizzazione, in sede extra-penale, finisce per addossare i costi della riparazione del danno ambientale alla collettività, anziché agli operatori, che invece si ritiene debbano (preferibilmente rispetto ad altri soggetti) sopportare tali costi, in quanto costi di impresa.



che l'UE ha lasciato gli Stati membri liberi di scegliere se introdurre o meno tale clausola)⁶⁴. E tuttavia, i margini operativi di tale scusante sembrano da interpretare restrittivamente in sede extra-penale (a differenza che in sede penale⁶⁵): in sede extra-penale (negli Stati membri che hanno optato per l'introduzione della scusante dell'autorizzazione), la scusante del permesso sembra da intendere come clausola che esclude i costi (e non la responsabilità)⁶⁶; non sembra operare in caso di incidenti⁶⁷; per beneficiare della scusante del permesso, l'operatore deve dimostrare di non essere in colpa⁶⁸; la scusante dell'autorizzazione non sembra essere applicabile alle autorizzazioni illegali⁶⁹.

11. (segue)...esempi di reati autonomi dal diritto amministrativo, tratti dalla legislazione di alcuni Paesi europei.

11.1 Il reato di grave esposizione a pericolo mediante emissione di sostanze tossiche nel codice penale tedesco

⁶⁴ La Direttiva 2004/35/CE sopra citata, all'art. 8 sui *costi di prevenzione e di riparazione*, comma 4, stabilisce che: «Gli Stati membri hanno facoltà di consentire che l'operatore non sia tenuto a sostenere i costi delle azioni di riparazione intraprese conformemente alla presente direttiva qualora dimostri che non gli è attribuibile un comportamento doloso o colposo e che il danno ambientale è stato causato da:

a) un'emissione o un evento espressamente autorizzati da un'autorizzazione conferita o concessa ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari nazionali recanti attuazione delle misure legislative adottate dalla Comunità di cui all'allegato III, applicabili alla data dell'emissione o dell'evento e in piena conformità delle condizioni ivi previste».

⁶⁵ In sede penale (a differenza che in sede extra-penale) la responsabilità oggettiva non è in linea di massima ammessa, e quindi i margini operativi della scusante del permesso sembrano più ampi.

⁶⁶ Secondo la prima tesi (scusante dell'autorizzazione come causa di esclusione dei *costi della responsabilità ambientale*, in sede extra-penale), l'operatore sarebbe obbligato inizialmente a riparare il danno, e potrebbe successivamente chiedere allo Stato il rimborso dei costi sostenuti a tal fine.

Seguendo la seconda tesi (scusante dell'autorizzazione come causa di esclusione della *responsabilità ambientale*, in sede extra-penale), invece, l'operatore sarebbe esonerato dagli obblighi di riparazione, all'inizio del procedimento, potendo invocare in questa sede tale scusante: solo quando l'eccezione della scusante dell'autorizzazione, sollevata dall'operatore, nel prosieguo del procedimento non sia riconosciuta come fondata, l'operatore dovrebbe sottostare agli obblighi riparatori; laddove la scusante dell'autorizzazione eccepita dall'operatore sia invece riconosciuta come fondata, nel corso del procedimento, l'esecuzione delle attività di riparazione sarebbe intrapresa dall'autorità pubblica.

A favore della prima tesi, che garantisce una più efficace e rapida protezione dell'ambiente, v. FOGLEMAN, *Study on Analysis of Integrating the ELD into 11 National Legal Frameworks. Final Report*, 15 Dec. 2013, in www.ec.europa.eu, 2014, p. 89; SALÈS - MUDGAL - FOGLEMAN, *ELD Effectiveness: Scope and Exceptions, Final Report Prepared for European Commission – DG Environment*, in www.ec.europa.eu, 2014, p. 133; FOGLEMAN, *The Polluter Pays Principle for Accidental Environmental Damage; Its Implementation in the Environmental Liability Directive*, in *Principi europei e illecito ambientale* (a cura di D'ADDA - NICOTRA - SALANITRO), Torino, 2013, p. 142.

⁶⁷ Gli incidenti non sembrano rientrare nel concetto di «emissione o evento espressamente autorizzato» (art. 8, co. 4, Direttiva 2004/35/CE): cfr. SALANITRO, *Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale*, in www.efface.eu, 2015, p. 17.

⁶⁸ Ciò è espressamente previsto dall'art. 8, co. 4, della Direttiva 2004/35/CE.

⁶⁹ Questo perché l'art. 8, co. 4, della Direttiva 2004/35/CE fa riferimento a «un'autorizzazione conferita o concessa ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari nazionali».



Nell'ambito dei Paesi europei, un esempio di eco-delitto strutturato in senso autonomo, o puramente penalistico, è dato dal § 330a *StGB*, *grave esposizione a pericolo mediante emissione di sostanze tossiche*, introdotto nel c.p. tedesco nel 1994: «Chiunque diffonde o rilascia sostanze che contengono o possono generare veleni e perciò causa il pericolo di morte o di lesione personale grave ad un'altra persona o il pericolo di un danno ad un gran numero di persone è punito con la reclusione da uno a dieci anni.

Se dal fatto deriva la morte di un'altra persona la pena è della reclusione non inferiore a tre anni.

Nei casi meno gravi di cui al comma 1 la pena è la reclusione da sei mesi a cinque anni, nei casi meno gravi di cui al comma 2 è della reclusione da uno a dieci anni.

Chiunque causa il pericolo per colpa nei casi di cui al comma 1 è punito con la reclusione non superiore a cinque anni o con una multa.

Chiunque agisce con colpa grave nei casi di cui al comma 1 e causa il pericolo per colpa è punito con la reclusione non superiore a tre anni o con una multa».

Un reato strutturato secondo il tradizionale schema dei «delitti di avvelenamento di acque, aria e suolo», in cui manca il rinvio ai precetti amministrativi, trattandosi di condotte di gravità tale da non poter essere assolutamente oggetto di autorizzazione⁷⁰.

L'ipotesi in questione sembra costruita in una prospettiva di tutela antropocentrica⁷¹: l'autonomia dal diritto amministrativo pare giustificata dall'aver la fattispecie ad oggetto un pericolo di danno alla vita o alla salute umana.

11.2 I delitti di danno alle aree naturali ed i delitti relativi all'energia nucleare ed alle radiazioni ionizzanti nel codice penale spagnolo

⁷⁰ V. CATENACCI, *op. cit.*, p. 220 e nota 41.

⁷¹ V. SINA, *Fighting Environmental Crime in Germany: A Country Report. Study in the framework of the EFFACE research project*, in www.efface.eu, 2015, p. 29.



Anche il codice penale spagnolo sembra contenere alcuni ecoreati di natura autonoma/puramente penalistica⁷².

L'art. 330 del *Còdigo penal* statuisce: «Chiunque danneggia seriamente uno degli elementi di uno spazio naturale protetto che sono stati usati per classificarlo come tale è punito con la reclusione da 1 a 4 anni e con la multa da 12 a 24 mesi».

Il fatto è punito anche a titolo di colpa grave (lett. *imprudencia grave*), «ad un livello sanzionatorio inferiore» (art. 331).

Nell'ambito dei delitti relativi all'energia nucleare ed alle radiazioni ionizzanti, quale grave ecoreato privo del nesso di accessorietà amministrativa può citarsi, poi, quello di cui all'art. 343, co. I, del codice penale iberico: «Chiunque mediante un deposito, un'emissione o un rilascio nell'aria, nel suolo o nell'acqua, di una quantità di materiali o radiazioni ionizzanti, o mediante una qualsiasi forma di esposizione a tali radiazioni, metta in pericolo la vita, l'incolumità, la salute o la proprietà di una o più persone, è punito con la reclusione da 4 a 10 anni e con la speciale interdizione dai pubblici impieghi ed uffici, dalla professione o dal commercio da 6 a 10 anni. La stessa pena si applica quando, attraverso tale condotta, si metta in pericolo la qualità dell'aria, del suolo, dell'acqua, o la fauna o la flora».

Una fattispecie di pericolo concreto, posta a protezione non solo di interessi di natura personale, ma anche delle risorse naturali in sé considerate, in una dimensione prettamente eco-centrica; essa contempla anche la punibilità a titolo di colpa grave («ad un livello sanzionatorio inferiore»: art. 344), e delle persone giuridiche (art. 343, co. III)⁷³.

11.3 I reati in tema di distruzione e di inquinamento nel codice penale polacco

Merita di essere menzionato in questa rassegna anche il codice penale polacco, emanato nel 1997, il quale nell'ambito degli eco-reati (cap. XXII⁷⁴) sembra dosare in modo interessante, da un lato, fattispecie parzialmente accessorie, e dall'altro lato, ipotesi penalistiche pure di pericolo per la

⁷² V. FAJARDO – FUENTES – RAMOS – VERDÚ, *Fighting Environmental Crime in Spain: A Country Report. Study in the framework of the EFFACE research project*, in www.efface.eu, 2015, p. 38.

⁷³ V. Id., *op. cit.*, pp.42 s.

⁷⁴ Tradotto in MITSILEGAS – FITZMAURICE – FASOLI, *Fighting Environmental Crime in Poland: A Country Report. Study in the framework of the EFFACE research project*, in www.efface.eu, 2015, pp. 15 ss.



salute umana, ovvero di danno ambientale particolarmente significativo (fattispecie c.d. di distruzione).

In particolare, i reati in tema di gestione di rifiuti (art. 183) contemplano le tipiche clausole di accessorietà: «in violazione delle leggi» (co. I), «contro i propri doveri» (co. II), ovvero «senza la richiesta comunicazione od autorizzazione o violando le condizioni di quest'ultima»; così come rinvia alla legislazione amministrativa la fattispecie di attività pericolosa (art. 188).

Sono, invece, costruite come autonome le ipotesi di distruzione di cui all'art. 181. Limitandoci al primo comma di tale articolo: «Chiunque causi una significativa distruzione della vita vegetale o animale è punito con la reclusione da 3 mesi a 5 anni»; nessuna variazione per l'ipotesi di distruzione di piante o animali protetti (co. III); contemplate anche le ipotesi colpose, sanzionate più lievemente (co. IV e V).

Nessun nesso col diritto amministrativo neppure per il reato di inquinamento delle matrici ambientali, «con una sostanza o una radiazione in quantità o forma tale da poter porre in pericolo la vita o la salute di molte persone, o causare una significativa distruzione della vita animale e vegetale» (art. 182); ipotesi punita nella forma sia dolosa sia colposa, con le stesse sanzioni del reato di distruzione di cui sopra.

11.4 Fattispecie dalla struttura penalistica pura nella legislazione francese, tra codice penale e codice dell'ambiente

Andando alla legislazione francese, e cominciando dal *Code pénal*, come fattispecie senza “predicati amministrativi” si segnala quella di cui agli artt. 421-2 e 421-4, disciplinanti il c.d. “terrorismo ecologico”: ipotesi invero pluri-offensiva, in cui il bene giuridico prevalente appare non già l'ambiente, ma la sicurezza pubblica considerata in una dimensione nazionale; bene apparentabile alla nostra «personalità dello Stato» (*la nation, l'Etat et la paix publique*).

La prima delle due norme citate contiene la definizione del concetto: «L'introduzione nell'atmosfera, nel terreno, nel suolo, in un alimento o nei suoi ingredienti, o nelle acque, comprese le acque territoriali, di qualsiasi sostanza che può mettere in pericolo la salute umana o animale o l'ambiente naturale è un atto di terrorismo ecologico quando è realizzata intenzionalmente in



connessione con un progetto individuale o collettivo il cui scopo è turbare seriamente l'ordine pubblico tramite intimidazione o terrore».

L'art. 421-4 modula il trattamento sanzionatorio: «L'atto di terrorismo di cui all'art. 412-2 è punibile con vent'anni di reclusione e con una multa di 350.000 euro. Se dal fatto deriva la morte di una o più persone le pene sono l'ergastolo e la multa di 750.000 euro».

Altre ipotesi autonome, o puramente penalistiche, sono previste nel codice dell'ambiente francese. Secondo l'art. L. 432-2 del *Code de l'environnement*, «L'atto di scaricare, abbandonare, o convogliare nelle acque di cui all'art. 431-3, direttamente o indirettamente, sostanze la cui azione o la reazione alle quali ha ucciso pesci o danneggiato la loro nutrizione, riproduzione, o valore alimentare, è punibile con due anni di reclusione e con una multa di 18.000 euro».

Una fattispecie in cui la tutela dei beni naturali in sé considerati si staglia sullo sfondo, ponendosi in primo piano la prospettiva di protezione dell'ambiente acquatico ai fini dell'allevamento⁷⁵, come risulta anche dalla collocazione sistematica della norma: nel quadro del Libro IV del codice dell'ambiente transalpino, dedicato a *Flora e fauna*, la disposizione in oggetto è posta infatti al Titolo III – *Pesca in acque dolci e gestione delle risorse ittiche d'allevamento*, Cap. II – *Conservazione degli ambienti acquatici e protezione del patrimonio ittico d'allevamento*, Sez. II – *Protezione del pesce allevato e del suo habitat*.

La norma, in ogni caso, non richiede che lo scarico in questione debba essere illegale.

Discorso analogo per l'art. L. 218-73 dello stesso *Code de l'environnement*: «Lo scarico diretto o indiretto o la gestione di sostanze o organismi dannosi per la conservazione o la riproduzione di mammiferi marini, pesci, crostacei, frutti di mare, molluschi o piante, o di natura tale da renderli inadatti al consumo, all'interno del mare o delle sezioni di acqua salata di canali di acqua dolce o laghi è punibile con una multa di 22.500 euro».

Anche qui la prospettiva di tutela dell'ambiente si fonde con gli interessi della sicurezza alimentare, della salute pubblica, oltre che con l'interesse a tutelare determinate attività produttive.

⁷⁵ V. MANDIBERG – FAURE, *op. cit.*, note 117 e 153.



12. (segue)...riflessione d'insieme sugli eco-reati autonomi dal diritto amministrativo

L'autonomia dal diritto amministrativo dei reati citati nei paragrafi precedenti sembra rappresentare, in generale, un punto di forza nella prospettiva di un'efficace tutela dell'ambiente.

Con riferimento alle singole disposizioni, si può osservare come quella tedesca appaia piuttosto sbilanciata in senso antropocentrico, e quindi non sembri prestarsi adeguatamente alla tutela degli interessi ecologici, a prescindere dall'offesa alla salute umana.

Più focalizzati sugli interessi ecologici sembrano i reati spagnoli citati nel par. 11.2, che appaiono tuttavia piuttosto settoriali, essendo i loro margini di applicazione limitati, rispettivamente, alle aree naturali protette (artt. 330-331 *Código penal*) ed alle radiazioni ionizzanti (artt. 343, commi I e III; 344 *Código penal*).

La prospettiva autonoma di tutela appare coltivata in modo più ampio e adeguato nel Codice penale polacco, con particolare riferimento ai reati di distruzione (art. 181) e di inquinamento pericoloso per l'incolumità pubblica per la distruzione della flora e della fauna (art. 182): in relazione a quest'ultimo reato, si può forse osservare che non appare chiara la *ratio* del requisito della "cumulatività" del danno alla flora e alla fauna, considerate congiuntamente, quando pare invece più consona agli interessi ecologici porre tali componenti in alternanza tra loro (flora o fauna), data la particolare rilevanza del danno in questione.

Per quanto riguarda i reati francesi riportati nel par. 11.4: il primo (terrorismo ecologico) richiede, oltre al danno all'ambiente, una finalità terroristica. Il secondo (art. L. 432.2 *Code de l'environnement*) è dedicato esclusivamente alla fauna ittica e prevede una pena piuttosto lieve. Nel terzo reato (art. L. 218.73 *Code de l'environnement*), l'oggetto della tutela, la fauna acquatica (comprendente anche mammiferi marini, crostacei, molluschi e crostacei, oltre ai pesci) o la flora, è più ampio (rispetto al citato art. L. 432.2), ma tale oggetto appare comunque limitato, rispetto ai diversi e ben più ampi interessi ecologici, riguardati nel loro insieme; mentre la pena, esclusivamente pecuniaria, appare anch'essa non efficace o proporzionata, da un punto di vista prevalentemente preventivo. La tutela penale autonoma offerta da questi reati appare limitata ad alcuni aspetti piuttosto circoscritti.



Con l'esclusione del reato tedesco riportato nel par. 11.1 (che sembra però soffrire di una dimensione di tutela sbilanciata in senso antropocentrico), e della normativa polacca (par. 11.3), negli ordinamenti europei in esame, ad oggi, non sembrano esistere reati autonomi, che prendano in considerazione ipotesi particolarmente gravi, caratterizzate, alternativamente: o dalla pluri-offensività, cioè da un'offesa non solo all'ambiente, ma anche alla salute umana; o caratterizzate da un'offesa molto grave ad interessi puramente ambientali (mono-offensività), come ad es. un danno irreversibile, o un danno la cui riparazione è particolarmente costosa e ottenibile solo con mezzi eccezionali.

In tali limitate ipotesi, anche per un soggetto che abbia agito senza violare le norme amministrative – che possono essere carenti, lacunose o obsolete – sembra opportuno prevedere una responsabilità penale, se tale soggetto è consapevole dell'estrema lesività o pericolosità della sua condotta per gli interessi tutelati, o se non è con sapevole di tale particolare lesività o pericolosità per grave colpa.



LEXAMBIENTE
Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Fasc. 3/2023

**L'ARCHITETTURA PUNITIVA DEGLI ECO-DELITTI NEL PRISMA DELLE
ATTIVITÀ ECONOMICHE. INFELICE FORMULAZIONE O BINOMIO
INCONCILIABILE?**

**THE PUNITIVE ARCHITECTURE OF ECO-CRIMES IN THE PRISM OF
ECONOMIC ACTIVITIES. UNFORTUNATE FORMULATION OR
IRRECONCILABLE PAIR?**

di Federica MONTANARO

Abstract. Dal momento della sua entrata in vigore la disciplina italiana dei cd. eco-delitti, emanata nel 2015 sulla scia dell'input europeo, ha mostrato numerose criticità, tradottesi in un'applicazione incostante e nel complesso insoddisfacente. Se alcune criticità sono da ricondursi alle difficoltà di formulazione della norma secondo i principi che sorreggono il diritto penale, la questione presenta problematiche di natura sistemica, da affrontare guardando alle scelte di politica del diritto, laddove si consideri il tema della protezione dell'ambiente nel contesto delle attività economiche e industriali.

Abstract. Since its entry into force, the Italian regulation of so-called eco-crimes, enacted in 2015 in the wake of European input, has shown several criticalities, resulting in an inconsistent and overall unsatisfactory application. Some of the critical issues are due to the difficulties in formulating the rule in accordance with the principles underpinning criminal law. However, given the context of economic and industrial activities, the environmental protection presents systemic problems, which must be addressed by looking at legal policy choices.

Parole chiave: eco-delitti, criminalizzazione, clausola di illiceità, attività economiche, imprese

Key words: eco-crimes, criminalisation, illegality clause, economic activities, corporations



SOMMARIO: 1. Premessa; 2. L'influenza europea sulla riforma italiana del 2015; 2.1. Ambiente: la crescente importanza di un bene di difficile tutela; 3. La tutela dell'ambiente nel Titolo VI bis: la difficile formulazione; 3.1. Gli artt. 452 bis e 452 quater: inquinamento e disastro ambientale; 4. Ambiente e attività d'impresa: duo inconciliabile? 4.1. Eco reati e responsabilità degli enti in Italia; 4.2. La clausola di illiceità speciale come espressione di un *modus* di criminalizzazione; 5. Considerazioni conclusive: nuove suggestioni dall'Europa?

1. Premessa

La necessità di difendere l'ambiente da degradazione e inquinamento di matrice antropica è ormai centrale nelle preoccupazioni dell'opinione pubblica e, dopo anni, ha conquistato anche un posto di primo piano nelle agende politiche. A riprova di ciò si pensi soltanto all'elaborazione dei cd. *Green Deals* da parte delle maggiori economie occidentali¹; o, per volgere lo sguardo specificamente all'ordinamento italiano, alla modifica costituzionale che ha visto l'ambiente entrare a pieno titolo tra i principi ordinatori della Repubblica².

Nonostante l'attuale posizione di primo piano, uno sguardo alle fonti legislative sia nazionali sia internazionali rivela come tale preoccupazione sia in realtà piuttosto recente, essendo emersa con decisione e recepita a livello politico e giuridico soltanto negli anni Settanta³. Per quanto da allora molto sia cambiato e molti passi avanti siano stati fatti in punto regolatorio, la questione della tutela dell'ambiente tramite il diritto penale presenta

¹ In particolare, il New Green Deal in Us e l'European Green Deal nell'Unione Europea. Quest'ultimo, inaugurato ufficialmente con la Comunicazione della Commissione nel 2019, si presenta come un complesso di disposizioni di ampio respiro, che va a modificare l'approccio alla sostenibilità ambientale in molteplici settori. Per approfondimenti v. CHITI, *Managing the Ecological Transition of the EU: The European Green Deal as a Regulatory Process*, in *Common Mark. Law Rev.*, n. 59/2022, p. 19-48.

² All'art. 9, il legislatore ha aggiunto un nuovo comma 3, il quale afferma che la Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni; mentre all'art. 41 si prevede espressamente che l'iniziativa economica privata non possa svolgersi in modo da recare danno alla salute e all'ambiente, oltre che alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. Per approfondire v. RUGA RIVA, *L'ambiente in Costituzione. Cambia qualcosa per il penalista?*, in *sistemapenale.it*, 16 febbraio 2023.

³ La protezione dell'ambiente, per quanto presente già da inizio secolo scorso in diverse convenzioni internazionali a tema specifico (per esempio per la protezione degli uccelli migratori), assume una struttura e una diffusione globale, conquistando il proprio posto nelle agende politiche, dalla Conferenza di Stoccolma in poi.



ancora, a tutt'oggi, delle insidie teoriche e delle difficoltà applicative⁴, particolarmente evidenti nel contesto italiano.

Tale cammino, se non accidentato, certo faticoso, ben si intravede nelle disposizioni dedicate ai cd. eco-delitti, inserite nel Codice penale nel 2015 e oggetto di numerose riflessioni, nelle quali il *favor* per l'attenzione tributata alla tematica è affiancato da notevoli perplessità e critiche. Al di là del mero riscontrare le innegabili mancanze tecniche delle fattispecie incriminatrici e dei possibili *vulnera* da ciò conseguenti, il percorso di costruzione concettuale dei crimini ambientali è il riflesso di un mutamento in senso politico-criminale di più ampio respiro; e almeno alcune delle caratteristiche delle fattispecie ne sono uno specchio. Ed è partendo da questo angolo di visuale che si è tentato di ripercorrere il quadro legislativo italiano, evidenziando come la formulazione delle stesse sia (almeno in parte) il risultato di precise scelte politiche.

Questo approccio può risultare particolarmente interessante laddove si affronti un tema che *in re ipsa* si trova all'intersezione con il settore economico-industriale. Del resto, la letteratura scientifica e i report delle organizzazioni di settore sono largamente (per non dire unanimemente) concordi nel ritenere le attività produttive ed economiche come il nodo centrale delle attività inquinanti e dei danneggiamenti ambientali, mentre in misura assai minore incidono le condotte dei singoli. La tenuta del diritto penale ambientale va, dunque, ricercata qui. Si tratta, com'è facile intuire, di un campo minato, unendosi in questo caso due dei settori che più mettono alla prova da un lato la tenuta dei principi garantistici propri del diritto penale classico e dall'altro la sua efficacia euristica. Tuttavia, proprio qui emergono con più chiarezza sia le ragioni sia i limiti della formulazione di tali fattispecie e dell'architettura punitiva strutturatasi per le offese all'ambiente; anche in ragione del costante mutamento cui sta andando incontro questo settore, individuare ove si annidino i "motivi di malfunzionamento" della dinamica punitiva ci pare un'operazione necessaria.

⁴ Per lungo tempo il meccanismo di tutela del bene ambiente si è basato su sanzioni amministrative e, nel caso delle precedenti previsioni penali, su fattispecie basate sul meccanismo della tutela di funzioni, piuttosto che del bene ambiente in sé stesso. Ciò che si tutelava era, in un certo senso, la (corretta) gestione pubblica della risorsa, in un'ottica spiccatamente antropocentrica. Cfr. MELZI D'ERIL, *L'inquinamento ambientale a tre anni dall'entrata in vigore*, in *penalecontemporaneo.it*, n. 3/2018, p. 35; BERNASCONI, *Il reato ambientale*, Pisa, 2008, p. 119 ss.; RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, Torino, 2016, p. 12 ss.



Anche alla luce delle riforme in corso a livello europeo, che inevitabilmente si rifletteranno sull'ordinamento italiano, ciò che si è tentato di proporre è una riflessione sulla diversa eziologia dei punti critici del diritto penale ambientale, ritenendosi in particolare che l'analisi della cd. clausola di illiceità speciale (o elemento costitutivo della condotta, secondo un indirizzo minoritario)⁵ apra a questioni sistemiche inerenti alle scelte di politica del diritto e ai sempre difficili rapporti tra economia, diritto e ambiente e che dunque con la consapevolezza di tale orizzonte di senso vada affrontata.

2. L'influenza europea sulla riforma italiana del 2015

Ricostruire il quadro delle fonti dedicate alla tutela penale dell'ambiente e della loro *ratio* ispiratrice è complesso per almeno tre motivi: il primo, la forte influenza del diritto europeo sulle fonti italiane, le cui indicazioni possono risultare di difficile traduzione in un sistema a legalità formale quale è quello italiano. In secondo luogo, il sovrapporsi diacronico delle disposizioni, con il conseguente carattere "stratificato" della normativa; circostanza che, se non inficia *strictu sensu* la qualità della stessa, certo ne rende più ardua la fruizione. Da ultimo, ma non meno importante, il *continuum* con le disposizioni propriamente amministrative; ed è quest'ultimo il tratto forse caratterizzante della materia in oggetto.

Volendo cercare le disposizioni che l'ordinamento italiano ha dedicato alla tutela della matrice ambientale, ad oggi in larga parte contenute nel Testo unico ambientale del 2006⁶ - e, per i cd. eco-delitti, nel Codice penale - i primi interventi in materia hanno seguito per molto tempo il modello contravvenzionale.

In generale, si trattava di una normativa spesso extra-codicistica e formulata in modo molto minuzioso. Inoltre, sempre secondo questo modello, il diritto penale

⁵ In questo secondo senso cfr. SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli "eco delitti": una svolta "quasi" epocale per il diritto penale dell'ambiente*, in *penalecontemporaneo.it*, 9 luglio 2015, p. 17.

⁶ Ovverosia il D. lgs. 152/2006, anche detto "Codice dell'ambiente", benché secondo alcuni studiosi gli manchino le caratteristiche di coerenza e ordine interno propri di un codice e sia invece ascrivibile più correttamente alla categoria dei Testi Unici. Cfr. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, Torino, 2011, p. 29, ripreso da ZANNOTTI, *Il ruolo della sanzione penale nella tutela dell'ambiente*, in DELL'ANNO, PICOZZA (diretto da), *Trattato di diritto dell'ambiente. Principi generali*, vol. 1, Padova, 2012, p. 383. Per un commento sulla tutela penale dell'ambiente come delineate dal TUA si rinvia a SIRACUSA, *La tutela penale dell'ambiente. Bene giuridico e tecniche di incriminazione*, Milano, 2007, p. 84 ss.



interveniva in un secondo tempo, punendo la sottrazione al controllo o il superamento di limiti previsti: si era di fronte quindi a un diritto penale dell'ambiente che si appoggiava ampiamente (era anzi, in un certo senso, il braccio armato) di un diritto amministrativo-regolatorio dell'ambiente. In una logica siffatta, i reati erano spesso formulati in termini di pericolo, risultandone un diritto ambientale contravvenzionale inadeguato ad apportare alcun cambiamento al modo e alla capacità di tutela dell'ambiente.

L'entrata in vigore della legge n. 68/2015⁷ ha segnato un cambio di passo nella formulazione del diritto penale ambientale. Si tratta di una disposizione *icto oculi* molto recente, del cui radicamento nell'ordinamento molti dubitano proprio a cagione della sua giovane età⁸ e che trova la sua matrice nella Direttiva 2008/99/UE sulla tutela penale dell'ambiente⁹. Peraltro, tale disposizione afferma la dimensione comunitaria della tutela dell'ambiente, riconoscendolo quale bene per la cui protezione è necessario attivarsi a un livello più alto di quello nazionale, con introduzione di regole comuni a garantire "efficaci metodi di indagine e di assistenza"¹⁰. Ed è basandosi su questa necessità di garantire un

⁷ L. 22 maggio 2015, n. 68, Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente. Per un'analisi puntuale delle disposizioni introdotte, anche con riguardo all'iter che ha interessato tale disposizione, v. Novità legislative: Legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente", Relazione n. III/04/2015 dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, sezione penale, Roma, 29 maggio 2015.

Per onore di completezza la trasposizione della direttiva del 2008 nell'ordinamento italiano è avvenuta dapprima con il d.lgs. 121/2011, che però è apparso dal principio come un intervento di portata modesta, rimandando quindi un ripensamento sistematico dell'ambito del diritto penale ambientale a future modifiche.

Nel concreto, il d.lgs. 121/2011 ha introdotto due nuove fattispecie incriminatrici (ancora contravvenzioni) nel Codice penale, per sanzionare chi uccide, distrugge, cattura o detiene, fuori dai casi consentiti, esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.), chi distrugge o comunque deteriora in modo significativo un habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.).

Inoltre, ha inserito i reati ambientali del T.U.A. nei cataloghi dei reati presupposto della responsabilità degli enti previsti dal d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231: art. 25-*undecies*, d.lgs. n. 231. Ha altresì recepito la Direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per le violazioni.

⁸ Per quanto otto anni possano iniziare a costituire un lasso di tempo sufficiente per una valutazione meditata della stessa, l'elevata difficoltà dei processi connessi (si pensi alle difficoltà in punto probatorio e dunque alla conseguente lunghezza della fase istruttoria) fanno sì che l'applicazione di tale disposizione sia in quella che si potrebbe chiamare "fase di rodaggio".

⁹ *Directive 2008/99/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on the protection of the environment through criminal law*. Per un commento alla Direttiva v. GRILLO, *Direttiva 2008/99/CE: protezione penale dell'ambiente evoluzione e attualità della situazione italiana*, in *lexambiente.it*, 10 novembre 2015.

¹⁰ Così il Considerando 4 della Direttiva. Del resto, anche le fonti primarie riportano espressamente vincoli in materia: così gli artt. 11 e 191 TFUE. Secondo l'articolo 11, infatti, "Le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile". Più specifico l'articolo



elevato livello di tutela all'ambiente che la Direttiva impone nuovi obblighi di criminalizzazioni in capo agli Stati membri, ciò comportando la “disponibilità di sanzioni penali, che sono indice di una riprovazione sociale di natura qualitativamente diversa rispetto alle sanzioni amministrative o ai meccanismi risarcitori di diritto civile”¹¹.

Queste ultime sono appunto state introdotte con la legge n. 68/2015, la cui novità di maggiore caratura è senz'altro l'introduzione del Titolo VI bis al Codice penale. Le fattispecie al suo interno vanno dal delitto di inquinamento ambientale al traffico illecito di rifiuti agli obblighi di bonifica. Questa riforma, attraverso la quale l'ambiente fa il suo ingresso nel Codice penale, introduce una serie di delitti per macro-eventi di danno, quindi delitti di evento e non più solamente di mera condotta. Né si limita a questo, visto che per suo tramite vengono coinvolte le persone giuridiche in questo settore, scelta di criminalizzazione il cui *input* si rintraccia a livello europeo¹².

Inoltre, non si tratta di un sistema meramente repressivo, ma anzi alle fattispecie incriminatrici si affiancano viceversa disposizioni premiali volte ad incentivare gli interventi riparatori delle componenti ambientali pregiudicate.

Nel complesso, insomma, pare essere stato introdotto nell'ordinamento un microsistema¹³ volto alla tutela penalistica del bene ambiente, compiendo un ulteriore passo avanti sia rispetto alle contravvenzioni già presenti nel codice, sia rispetto al T.U. dell'ambiente risalente a circa dieci anni prima.

La collocazione all'interno della sistematica del codice, in diretto prosieguo rispetto alle fattispecie incriminatrici dei delitti contro l'incolumità pubblica, fornisce un indizio sullo stretto legame percepito tra questi due beni. Peraltro, a conferma del legame o

191, che stabilisce gli obiettivi europei in materia ambientale, basa la politica dell'Unione sui quattro principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio “chi inquina paga”. Non manca in ogni caso di evidenziare come nel fare ciò si debba tenere conto di altri fattori interferenti, tra i quali i dati scientifici e tecnici e il grado di sviluppo socioeconomico.

¹¹ In questo senso il considerando 3 della Direttiva.

¹² Rimandando per la concreta individuazione delle stesse alle previsioni del diritto penale nazionale: così Articolo 2 lettera d, che individua la “persona giuridica” in “qualsiasi soggetto giuridico che possieda tale status in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o delle istituzioni pubbliche che esercitano i pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche.” Questa decisione, trasposta in Italia con l'ampliamento dei reati presupposto ex art. 25-*Undecies* del d.lgs. 231/2001, presenta una portata politico-criminale di grande importanza, con implicazioni di ampio respiro che saranno sviluppati nella seconda parte dello scritto.

¹³ Così RUGA RIVA, *I nuovi ecreati. Commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68*, Torino, 2015, X.



comunque del *continuum* stabilitosi tra il bene ambiente e il bene dell'incolumità pubblica, si ricordi come precedentemente all'entrata in vigore della legge sugli eco-delitti la fattispecie cui si sussumevano i disastri ambientali era appunto l'articolo 434 cp., ovvero il disastro innominato¹⁴. Non paiono insomma residuare dubbi sulla valenza pubblica di una matrice ambientale sana, tanto che riferimenti alla salute e alla vita umana sono inseriti nelle stesse fattispecie ambientali.

In particolare, i delitti ambientali che hanno trovato ingresso nel codice penale, attraverso la L. n. 68/2015 sono: Inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.), Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (art. 452-*ter*), Disastro ambientale (art. 452-*quater*), Inquinamento ambientale e disastro commessi per colpa (art. 452-*quinqies*), Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies*), Impedimento del controllo (art. 452-*septies*), Omessa bonifica (art. 452-*terdecies*).

Le reazioni all'introduzione del Titolo VI-*bis* sono state, invero, piuttosto polarizzate: a chi ha salutato con favore l'ingresso di una tutela penale dell'ambiente basata su una logica di danno, riconoscendo le mancanze della nuova formulazione codicistica ma mantenendo un giudizio complessivamente positivo¹⁵, si sono contrapposte voci radicalmente critiche, che non hanno mancato di evidenziare le tensioni con i principi di legalità delle stesse¹⁶, il cui stesso bene della vita tutelato apparirebbe nebuloso.

¹⁴ Per approfondire il tema dei rapporti con il disastro innominato, v. oltre. Si segnala già da ora la ricostruzione operata da GARGANI, *Il rischio nella dinamica dei reati contro l'incolumità pubblica e nei reati di pericolo astratto*, in *Cass. pen.*, n. 11/2017, p. 3896 ss., il quale mostra come la rivitalizzazione di fattispecie a tutela dell'incolumità pubblica come il disastro innominato, il paradigma autorizzatorio del settore dell'inquinamento ambientale e i nuovi eco-delitti possano essere letti come una linea di risposta dinnanzi al moltiplicarsi di fonti di pericolo difficilmente prevedibili e controllabili, suscettibili di concretare eventi offensivi a verifica progressiva.

¹⁵ Un giudizio tiepidamente positivo è espresso da SEVERINO, *Il nuovo diritto penale ambientale. Problemi di teoria del reato e profili sanzionatori*, in *Introduzione agli Atti del II Convegno dell'Associazione Internazionale di Diritto Penale, Gruppo Italiano, Sezione Giovani* (Firenze, 2 dicembre 2016), in *penalecontemporaneo.it*, n. 1/2018, p. 192.

¹⁶ Tra le voci critiche si segnala PATRONO, *La tutela penale dell'ambiente: dal diritto penale del rischio al rischio del diritto penale*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Econ.*, n. 3-4/2017, p. 598-601. Le fattispecie ex Titolo VI bis sono secondo l'autore costruite in maniera "dissennata", in quanto "fattispecie delittuose di danno o di pericolo per l'ambiente aperte ad ogni più diversa, contraddittoria interpretazione". Per una critica del ricorso a reati di danno in materia di ambiente, v., tra gli altri, MARINUCCI, *Relazione di sintesi*, in STILE (a cura di), *Bene giuridico e riforma della parte speciale*, Napoli, 1983, p. 350; SOTIS, *Il diritto senza codice. Uno studio sul sistema penale europeo vigente*, Milano, 2007, p. 174.

Critiche ancora più nette sono espresse da PADOVANI, *Legge sugli ecoreati, un impianto inefficace che non aiuta l'ambiente*, in *Guida Dir.*, n. 32/2015, p. 10 ss, il quale definisce tale intervento come "sconclusionato" e, in definitiva, inefficace ai fini della tutela dell'ambiente.



2.1. Ambiente: la crescente importanza di un bene di difficile tutela

Adoperando un parametro cronologico, l'interesse al bene ambiente nel mondo del diritto si trova dapprima nelle Convenzioni internazionali e nel diritto euro-unitario. Nella stessa Costituzione italiana la tutela dell'ambiente viene esplicitamente formulata molto di recente, dapprima con la riforma del 2001¹⁷ e poi, in modo assai più significativo, nel 2022¹⁸. Già da queste considerazioni emerge un primo aspetto "difficile" del bene ambiente, ovvero sia la sua naturale inclinazione ad assumere una rilevanza transnazionale, caratteristica che legittima, anzi forse richiede, una politica criminale concepita a livello sovranazionale¹⁹.

In ogni caso, in dottrina si è sottolineato come il crescente rilievo riconosciuto all'ambiente, così come la incriminazione di reati contro l'ambiente nei codici penali europei più recenti, sono un segnale di un condiviso cambio di rotta²⁰, per cui ad oggi la tutela ambientale non si può più intendere come esclusivamente servente alla protezione di altri beni finali quali la vita e la salute dell'uomo²¹.

¹⁷ Già prima della riforma del Titolo V del 2001 che all'Art. 117, comma 2, lett. s) ha riconosciuto una tutela esplicita dell'ambiente, si riconosceva comunque che l'ambiente fosse dotato di rilevanza costituzionale implicita. La tutela dell'ambiente era quindi stata individuata in una lettura estensiva degli artt. 2 (come diritto soggettivo all'ambiente, che però ha avuto scarsa fortuna), 9 (in materia di tutela del paesaggio, spesso evocato per giustificare vincoli ambientali). Cfr. AMIRANTE, *Profili di diritto costituzionale dell'ambiente*, in DELL'ANNO, PICOZZA (diretto da), *Trattato di diritto dell'ambiente*, p. 258. Secondo queste letture l'ambiente è un diritto per l'individuo, ma anche della collettività. Viene a rientrare nei diritti fondamentali ex articolo 2 cost. e si sviluppa lungo le tre direttive di ambiente, ecosistema, beni culturali.

In tal senso, v. ANGIONI, *Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico*, Milano, 1983, p. 196. In generale, v. anche CHITI, *Ambiente e «Costituzione» europea: alcuni nodi problematici*, in *Riv. It. Dir. Pub. Com.*, 1998, p. 1419.

¹⁸ V. RUGA RIVA, *L'ambiente in Costituzione. Cambia qualcosa per il penalista?*, cit.

¹⁹ Ed è del resto sulla scorta di considerazioni di tal fatta che la Direttiva 2008 introduce obblighi di criminalizzazione in capo agli stati membri proprio in materia ambientale (vedi Considerando 3 e 4). In tal senso v. LUCIFORA, *Spunti di comparazione e nuove prospettive di armonizzazione del diritto penale dell'ambiente: scelte di politica criminale e tecniche di tipizzazione*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Ec.*, 1-2/2019, p. 190-241.

²⁰ Tra i paesi che, ormai da diversi anni, hanno inserito i reati contro l'ambiente nel Codice Penale vi sono Spagna, Germania, Austria, Svezia, e Portogallo.

²¹ Sul carattere "poli strumentale" dell'ambiente ed i suoi rapporti con la salute, v. in generale PATRONO, *Inquinamento industriale e tutela penale dell'ambiente*, Padova, 1980, p. 40 ss.; CATENACCI, *La tutela penale dell'ambiente*, Padova, 1996, p. 32; FIANDACA, TESSITORE, *Diritto penale e tutela dell'ambiente*, in *Materiali per una riforma del sistema penale*, Milano, 1986, p. 60.



La domanda, a questo punto, è duplice. Da una parte quale significato attribuire al bene ambiente, anche alla luce della crescente richiesta di tutela da parte della società civile; dall'altra perché sia così difficile tradurre la tutela attraverso lo strumento del diritto penale.

Partendo dalla sua etimologia, che può rendersi in italiano con “andare intorno, circondare”²², già quest'ultima suggerisce l'idea di un bene strettamente interconnesso con altri (su tutti, la salute e l'incolumità pubblica) e presupposto della tutela di altri beni. Si tratta di un termine “polisenso”, che può essere inteso sia come l'insieme delle componenti della biosfera sia in senso più ampio, come “il complesso delle condizioni sociali, culturali e morali nel quale l'essere umani si trova, forma e sviluppa”²³. Limitato il concetto di bene ambiente alla prima accezione, si tratta comunque di un bene dato dalla sommatoria e dall'interazione tra diverse componenti: è un bene adattativo, dotato di un certo margine di resilienza a modificazioni e interventi esterni. Di conseguenza, esiste un ineliminabile grado di incertezza relativo alla comprensione di come gli ecosistemi si evolvano e reagiscano²⁴.

La difficoltà primaria attiene alla lente con cui si sceglie di costruire tale bene: eco-centrica e antropocentrica. Nel primo caso l'attenzione è sulle componenti naturali e la protezione si rivolge all'ambiente in quanto tale. Diversamente, nel caso si sposi una visione antropocentrica dello stesso, questo viene considerato in relazione all'uomo e regolato e tutelato di conseguenza, in virtù dell'utilità e della insostituibilità che riveste per il benessere dell'uomo. Per quanto il diritto penale non ne adotti una definizione, lo stesso è informato a una concezione antropocentrica e funzionalista dell'ambiente, guardando al bene soprattutto in ragione del suo rapporto con l'uomo. Questa visione, assolutamente preponderante in passato, emerge in filigrana come ancora dominante, nonostante negli ultimi anni stia emergendo una sensibilità maggiormente eco-centrica,

²² Per una panoramica sul bene ambiente, si rimanda a GIUNTA, *Tutela dell'ambiente* (diritto penale), (voce) in *Enc. Dir.*, p. 1151 ss.

²³ *Ibidem*.

²⁴ Cfr. CAFAGNO, *Principi e strumenti di tutela dell'ambiente come sistema complesso, adattivo, comune*, Torino, 2007, p. 169, 175, p. 169; per una letteratura non giuridica si rimanda a BERTUGLIA, VAIO, *Non linearità, caos, complessità. Le dinamiche dei sistemi naturali e sociali*, Torino, 2003, p. 262.



connotata da una attenzione maggiore verso la componente ecologica dell'ambiente, quale valore composito di beni biotici e abiotici²⁵.

Dunque, si tratta di un bene recente, il cui perimetro definitorio autonomo è ancora in costruzione e che risente di tensioni politiche e culturali molto più ampie, quali ad esempio la questione tra eco centrismo e antropocentrismo.

Su un piano positivo, sia per queste caratteristiche sue proprie, sia per ragioni storiche, il bene ambiente rimane difficile da cogliere quale bene giuridico unitario: essendo stato oggetto nel tempo di una vasta – e invero assai labirintica – normativa, ciò ha avuto come effetto la creazione di una serie di nicchie di tutela. Una parziale sistematizzazione (e di conseguenza anche una legittimazione) si è avuta con il Testo unico ambientale, ma come già accennato in precedenza, si trattava di un modello contravvenzionale e in cui il bene ambiente era secondario rispetto alla tutela di funzioni pubbliche, rilevando più come campo di materia che come bene giuridico autonomo²⁶. Tra le sintesi più recenti, forse la più felice ai fini penalistici è quella che si riferisce all'ambiente come a un sistema complesso, dato dall'insieme delle componenti naturali, che interagiscono tra di loro raggiungendo e mantenendo uno stato di ordine²⁷.

Il recente sforzo di concettualizzare un bene ambiente autonomo e unitario ha fatto emergere le problematiche cui si va incontro nell'espandere il diritto penale verso campi di materia altri rispetto alla sua ossatura liberale classica. Né l'ordinamento italiano, purtroppo, sfugge a queste difficoltà.

Nonostante non manchino illustri voci contrarie²⁸, l'uso del diritto penale quale (ulteriore) strumento di tutela dell'ambiente può ritenersi ormai assodato. Ciononostante, continuano a suscitare scetticismo e a tratti anche preoccupazione le modalità con cui tale

²⁵ V. WALKER, HOLLING, CARPENTER, KINZIG, *Resilience, Adaptability and Transformability in Social-ecological Systems*, in *ecologyandsociety.org*, n. 9/2005.

²⁶ Cfr. GIUNTA, *ivi*, p. 1152, che a proposito si sofferma sul rapporto tra la struttura della normativa dedicata all'ambiente, "sparsa" in diversi *corpora* legislativi e priva di una struttura unitaria ordinata, sottolineando espressamente come l'"enorme quantità di leggi che ha creato una difficoltà a cogliere l'ambiente come bene giuridico unitario – creando una serie di nicchie di tutela che però non ha capacità di auto legittimarsi, non ha senso."

²⁷ Cfr. WALKER, HOLLING, CARPENTER, KINZIG, *Resilience, cit.*, *passim*.

²⁸ In senso contrario, vedi STELLA, *Giustizia e modernità. La protezione dell'innocente e la tutela delle vittime*, 3a ed., Milano, 2003, p. 481 ss.



strumento è utilizzato, così come la difficoltà a rispondere alla domanda preliminare: ovvero se ad obblighi di criminalizzazione consegua un effettivo aumento di tutela.

Da un punto di vista pragmatico, la risposta alla seconda domanda è semplicemente un rimando al diritto positivo, e soprattutto agli obblighi di protezione sovranazionali cui il nostro ordinamento è tenuto a conformarsi. Tale interrogativo, nondimeno, può essere riformulato in termini di *quomodo*: in che modo l'utilizzo dello strumento penale può garantire la migliore protezione del bene.

In conclusione, il diritto penale ambientale presenta due ordini di problemi: il primo riguarda le scelte di politica criminale, il secondo la tecnica di criminalizzazione e dunque la concreta redazione delle fattispecie incriminatrici. Del resto, anche per la derivazione dal diritto amministrativo, il diritto penale ambientale è caratterizzato da una storica tensione con il principio di legalità e le istanze di garanzie proprie del diritto penale "classico", che vuole illeciti informati al canone dell'offensività e della tassatività.

Tale frizione è una problematica ancora irrisolta e che presenta una dimensione sistemica, dal momento che tali punti fermi sono da tempo inevitabilmente erosi dalle esigenze della post-modernità, agenti quali "forze centrifughe" che ne minerebbero la credibilità e l'efficacia²⁹. Il rischio è che in un tale contesto il diritto penale venga declinato quale diritto "di lotta"³⁰, dovendo fronteggiare un problema sistemico/endemico piuttosto che singoli casi di devianza individuale.

3. La tutela dell'ambiente nel Titolo VI bis: la difficile formulazione

Le fattispecie introdotte nel 2015 costituiscono un fattore di scostamento rispetto al *modus* di criminalizzazione precedente in quanto statuiscono la rilevanza penale delle offese alla matrice ambientale, pur non trascurando le implicazioni in termini di salute e

²⁹ Così BERNASCONI, *Il reato ambientale*, cit., p. 3.

³⁰ Cfr. RUGA RIVA, *L'inquinatore nuovo tipo di autore?*, in *Riv. It. D.P.P.*, 2/2020, p. 1090, che a sua volta riprende DONINI, *Diritto penale di lotta vs diritto penale del nemico*, in *Contrasto al terrorismo interno ed internazionale*, (a cura di KOSTORIS, ORLANDI), Torino, 2006, 19 ss.; ID. *Il diritto penale di fronte al nemico*, in *Cass. pen.*, 2/2006, specialmente p. 745 ss. Nell'operare questo rinvio, l'Autore sottolinea come diversi tratti del paradigma rintracciato nel fenomeno del terrorismo possono in realtà applicarsi anche al diritto penale dell'ambiente, trattandosi della "logica del diritto penale che fronteggia fenomeni od emergenze, ovvero non fatti isolati (come nel diritto penale classico: singoli omicidi, singoli furti, singole estorsioni), ma appunto fenomeni espressione del sommarsi e protrarsi nel tempo di singole condotte, la cui carica offensiva si amplifica nell'interazione con altre analoghe".



vita umana³¹. Il Titolo VI è stato appunto definito un microsistema di tutela penale “green” che, nell’intricata normativa ambientale, va a costituire il piano sanzionatorio più grave³², per cui sono previste le pene più elevate e, anche in caso di bonifica o più generalmente di risanamento della componente ambientale, la pena viene ridotta ma non esclusa³³.

Per quanto riguarda la severità di pena, si tratta invero di un innalzamento dei limiti edittali non da poco rispetto alle precedenti disposizioni contenute nel T.U.A., considerando che il massimo edittale previsto arriva a quindici anni nel caso di disastro ambientale³⁴.

Per quanto ai fini dell’obiettivo del presente scritto sia opportuno concentrarsi su una disamina delle due fattispecie più generaliste del Titolo VI-*bis*, e dunque dell’inquinamento e del disastro ambientale, è nondimeno rilevante una cursoria riflessione sulla logica generale che emerge dall’insieme di queste disposizioni. Come già accennato poco sopra, a disposizioni sanzionatorie severe si affiancano disposizioni premiali, costruendo un meccanismo di incentivi che mira al risanamento della matrice ambientale più che al comminare effettivamente una pena severa ai responsabili.

Più in generale, il legislatore italiano ha scelto di impostare la logica generale del diritto penale ambientale su due pilastri complementari, quali la repressione e la premialità. Alla previsione di pene severe si affiancano meccanismi premiali che ne

³¹ Eloquente a tal proposito già la rubrica dell’articolo 452-*ter*, ovvero sia “Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale”; ma anche l’art. 452-*quater* considera esplicitamente tale circostanza, prevedendo che costituisca disastro ambientale non solo l’alterazione di un ecosistema irreversibile o particolarmente onerosa da eliminare, ma anche “l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.”

³² Gli altri piani cui si fa riferimento sono contravvenzioni ambientali che, non avendo « cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali [...] protette » (art. 318-bis T.U.A.) possono essere estinte mediante l’adempimento delle prescrizioni impartite dalle competenti autorità amministrative; il secondo è quello delle contravvenzioni ambientali che sanzionano la contaminazione di un sito, alle quali è invece applicabile la condizione di non punibilità prevista per la realizzazione di un intervento di bonifica (art. 257, ult. co. T.U.A.).

³³ Ex art. 452 *decies*, Ravvedimento operoso, nel caso di commissione di uno dei delitti previsti ex Titolo VI bis le pene “[...] sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell’individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.”

³⁴ Ex 452 *quater*: “Fuori dai casi previsti dall’articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. [...]”



riducono significativamente il grado di afflittività in caso di collaborazione dei destinatari, così da delineare un sistema di deterrenza-sanzione-promozione volto in astratto a guidare il comportamento dei destinatari di tali norme³⁵ prioritizzando obiettivi ripristinatori o comunque di riduzione del danno cagionato alla matrice ambientale alla mera soluzione afflittiva.

Se tuttavia la logica interna del Titolo VI-*bis* pare voler suggerire un simile approccio in funzione di una effettiva, finale tutela ambientale, sembra allora emergere una prima discrasia laddove si comparino i dati processuali con quelli messi a disposizione dalle agenzie governative o da organizzazioni non governative³⁶, che evidenziano la cd. cifra oscura del fenomeno del “crimine ambientale”³⁷ il quale avrebbe dimensioni ben più rilevanti di quelle che emergono dai dati processuali³⁸.

Emblematico in tal senso il disastro ambientale ex 452-*quater*, per cui si registra un numero di condanne assolutamente trascurabile. Tale fattore è in parte attribuibile alla recente introduzione degli ecoreati: con meno di dieci anni di “vita” e una complessità processuale notevole, è plausibile dover pronosticare ancora qualche anno perché si possa avere un quadro più realistico dell'efficacia della loro implementazione

3.1. Gli artt. 452 *bis* e 452 *quater*: inquinamento ambientale e disastro ambientale

³⁵ Tale *modus* di procedere è stato analizzato da DI MARTINO, *La sequenza infranta. Profili della dissociazione tra reato e pena*, Milano, 1998, p. 29. Per una lettura in tal senso della normativa ambientale, per quanto maggiormente incentrata sugli obblighi di bonifica, si veda VENTURI, *Analisi critica della disciplina della cooperazione pubblico-privato nel risanamento dei siti contaminati mediante il paradigma della Enforcement Pyramid*, in *I nuovi volti del sistema penale tra cooperazione pubblico-privato e meccanismi di interazione fra hard law e soft law*, Atti del X corso di Formazione inter-dottorale di Diritto e Procedura Penale “Giuliano Vassalli” per Dottorandi e Dottori di ricerca, (a cura di GULLO, MILITELLO, RAFARACI), p. 549 ss.

³⁶ In Italia su tutti, si vedano i report annuali di Legambiente.

³⁷ Peraltro, la stima di tale discrasia di dati è aggravata dal fatto che i diversi soggetti attribuiscono a tale locuzione significati differenti. I report di Legambiente, per esempio, adoperano tale locuzione in modo atecnico, seguendo un'impostazione criminologica focalizzata sulla mappatura del danno; approccio difficilmente sovrapponibile con uno sguardo penalistico.

³⁸ Cfr. PEREIRA, *Environmental Criminal Liability and Enforcement in European and International Law*, Leiden-Boston, 2015, p. 10.



Secondo la Direttiva criminale del 2008, le condotte dalla stessa elencate quali “Infrazioni” possono essere perseguite a due condizioni, l’illiceità delle stesse e che siano state compiute intenzionalmente o per grave negligenza³⁹. Tali obblighi di criminalizzazione di matrice europea sono stati puntualmente recepiti dal legislatore. In particolare, e limitando in questa sede l’attenzione ai due eco-delitti maggiori e di impronta maggiormente generalista, si vede come sia l’inquinamento ambientale sia il disastro ambientale ripresentino fedelmente la struttura disegnata in sede europea, ovverosia un reato di danno o di pericolo concreto, sorretto dalla clausola della illiceità.

La fattispecie di inquinamento ambientale⁴⁰ è insieme al disastro ambientale, uno dei punti chiave dell’intervento normativo, sancendo a tutti gli effetti il passaggio a una logica di delitto di danno per le offese ambientali. Entrambe si riferiscono alla fattispecie dolosa, mentre altre disposizioni riguardano la morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (art. 452-*ter*) e le ipotesi colpose (art. 452-*quinqües*).

La condotta di inquinamento ambientale sanziona chi abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili a vari oggetti materiali in cui viene materialmente scomposto il bene ambiente, ovverosia delle “acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna”.

Da un lato, quindi, l’elencazione variegata degli oggetti materiali pare voler rispondere al duplice obiettivo di estendere l’oggetto della tutela e di specificare quali *vulnera* siano suscettibili di rilevanza penale. Un altro meccanismo volto a limitare, almeno su carta, la *vis* estensiva della fattispecie è la “dimensione”, dovendo la condotta causare non un danno qualunque, ma appunto una compromissione o deterioramento significativi e misurabili. Dunque, se riflette da un lato la volontà di allargare il ventaglio

³⁹ Sui rapporti tra diritto penale e amministrativo in materia ambientale v. DI LANDRO, *Models of Environmental Criminal Law, Between Dependence on Administrative Law and Autonomy*, in *Eur. Energy Environ. Law Rev.*, 5/2022, p. 272-297.

⁴⁰ Così recita l’art. 452 bis: “È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.”.



delle possibili condotte sanzionabili con riferimento a tutte le componenti del bene ambiente, dall'altro pone attenzione a limitare la soglia del penalmente rilevante alle ipotesi di maggiore rilevanza⁴¹.

Ancora più accidentata appare la formulazione del disastro ambientale ex art. 452-*quater*: oltre alle criticità già riscontrate a proposito dell'inquinamento ambientale, questa fattispecie deve in più confrontarsi con la scomoda eredità del disastro innominato, usato dalla giurisprudenza in chiave espansiva per sopperire alla precedente mancanza di una fattispecie di disastro ambientale apposita. Di conseguenza, un problema non di poco conto è stato ridisegnare i rapporti tra disastro innominato e il disastro "nominato" ex 452-*quater*, alla luce anche della clausola di riserva apposta in apertura di quest'ultimo⁴².

In parte per l'eredità del disastro innominato, in parte per l'ampio novero di fattispecie che possono essere sussunti sotto tale disposizione, il disastro ambientale ex 452-*quater* è stato descritto quale "simulacro di delitto"⁴³, di cui si contesta la scrittura tecnicamente insufficiente. In particolare, è criticata per la imprecisa descrizione del fatto, che in uno con i profili critici connessi al *tempus commissi delicti* e alle difficoltà di accertamento del nesso causale portano a una fattispecie dipendente dalla discrezionalità giudiziaria, dal momento che ogni passaggio logico di determinazione è rimesso all'autorità giudiziaria del caso di specie.

⁴¹ Cfr. RAMACCI, *La responsabilità per colpa in caso di inquinamento e disastro ambientale*, in *lexambiente.it*, n. 2/2023, p. 48.

⁴² *Ibidem*, p. 6. Secondo l'Autore, "L'intendimento, esplicitato nei lavori preparatori, è quello di far salva e 'rilanciare' l'esperienza applicativa dell'art. 434 Cp: l'apposita (e criptica) clausola di riserva sembra, infatti, volta ad assicurare l'intangibilità delle precedenti applicazioni dell'altro disastro ossia la persistente applicabilità della fattispecie di disastro innominato alle macro-offese all'ambiente realizzate prima del 2015".

A tal proposito riporta la sentenza Corte cost. n.265 del 21.11.2017, , in www.cortecostituzionale.it, che afferma quanto segue non saremmo affatto di fronte ad «una nuova incriminazione d'un fatto prima non previsto dalla legge come reato, poiché il disastro ambientale, sia pur nel paradigma c.d. innominato era già direttamente punito dall'art. 434 Cp in funzione della tutela apprestata costituzionalmente al bene giuridico-materiale di presidio super-primario», ma, piuttosto, al cospetto di un'ipotesi di «trattamento penale modificativo, in cui il fatto lesivo permane nel suo nucleo essenziale e centrale di disvalore – che il legislatore ha rinnovato – e che risulta descritto, in maggiore aderenza al principio di tassatività, attraverso l'aggiunta di elementi ulteriori, con funzione e connotati specializzanti».

Un celeberrimo caso di applicazione del disastro innominato, che ha peraltro mostrato i convulsi problemi di contemperamento tra esigenze economico-produttive e danni ambientali e alla salute umana è il caso Ilva: per un'analisi sulle dinamiche v. MORGANTE, *Il diritto penale nel caso Ilva tra ospite d'onore e invitato di pietra*, in *Federalismi.it*, n. 15/2013.

⁴³ *Ibidem*, p. 14.



3.2. Principio di determinatezza e tecnica redazionale: la difficile trasposizione

Tra le maggiori critiche rivolte a tali fattispecie vi è, come accennato, la mancanza di tassatività-determinatezza, che richiede all'autorità giudiziaria di supplire in tale misura da rendere l'intervento di quest'ultima creativo, con conseguente *vulnus* della legalità offerta dal sistema. Si pensi all'utilizzo di termini quali "compromissione" o "deterioramento" riportati all'articolo 452-*bis*⁴⁴, che secondo la sua formulazione dovrebbero essere "significativi e misurabili" e interessare le diverse matrici ambientali riportate dalla norma.

Discorso analogo può essere fatto a proposito dei termini quali "ecosistema" o "biodiversità". Anche in questo caso si tratta di lemmi che, per quanto portatori di un preciso significato tecnico-scientifico, perdono di determinatezza laddove si tenti di operare una loro traduzione in lessico giuridico. Si è di fronte in questo caso a una mancanza di codice comunicativo, di traduzione dal linguaggio tecnico-scientifico a quello giuridico, che si traduce però in una fatale (problematica) indeterminatezza complessiva della norma. Ne risultano delle fattispecie che, per quanto apparentemente precise e specifiche, sono in realtà tautologiche, in quanto i termini adoperati non hanno un significato tecnicizzato-giuridico e dunque non sono in grado di operare alcuna selezione del penalmente rilevante.

Alla luce di queste considerazioni, diversi ordini di riflessioni si aprono. La prima forse di carattere più immediato, riguarda l'effettiva efficacia di tutela, soprattutto considerando che la stessa si accompagna ad altri elementi che a loro volta risultano assai generici, quali i concetti di compromissione o deterioramento "significativi e misurabili".

⁴⁴E invero la giurisprudenza è intervenuta, definendo rispettivamente "compromissione" una condizione di squilibrio funzionale, incidente sui processi naturali correlati alla specificità della matrice o dell'ecosistema medesimi (Cass. Sez. 3, n. 46170 del 21/09/2016, Simonelli, Rv. 268060-01) e che attiene alla relazione del bene aggredito con l'uomo e ai bisogni o interessi che il bene medesimo deve soddisfare (Cass. Sez. 3, n. 15865 del 31/01/2017, Rizzo, Rv. 269491 - 01); mentre nel caso del "deterioramento" come una condizione di squilibrio "strutturale", connesso al decadimento dello stato o della qualità degli stessi (Cass. Sez. 3, n. 46170 del 21/09/2016, Simonelli, Rv. 268060-01) e che consiste in una riduzione della cosa che ne costituisce oggetto in uno stato tale da diminuirne in modo apprezzabile, il valore o da impedirne anche parzialmente l'uso, ovvero da rendere necessaria, per il ripristino, una attività non agevole (Cass. Sez. 3, n. 15865 del 31/01/2017, Rizzo, Rv. 269491 - 01).



Nel caso del disastro ambientale ex art. 452-*quater*, ad esempio, si parla esplicitamente di “alterazione irreversibile di un ecosistema”. Tale formula, per quanto abbia un significato molto chiaro nel lessico delle scienze biologiche e ambientali⁴⁵, ove già solo il termine “ecosistema” è chiaramente definito, viene per contro a perdere di determinatezza ove trasposto nel campo giuridico. Ne conseguono delle fattispecie costruite da attributi afflitti da indeterminatezza linguistica e per cui è difficile financo rintracciare validi parametri di misurazione; a ciò fatalmente segue, come accennato nel paragrafo precedente, che il fatto tipico materiale stesso risulta indefinito e necessita di ampio intervento giurisprudenziale perché la fattispecie possa essere applicata⁴⁶.

Purtroppo, risulta difficile immaginare una soluzione a tale problema. Anche il fornire a livello legislativo una ‘serie tassativa e didascalica di fatti rilevanti’ non avrebbe con ogni probabilità risolto la problematica: è pressoché utopico sperare di prevedere e ordinare ogni eventualità che si possa presentare nella realtà fattuale, specialmente quelli connessi ai processi produttivi. Non è restato, quindi, che rimettere all’opera della giurisprudenza tale compito.

A distanza ormai di alcuni anni dall’entrata in vigore della legge sugli eco-delitti, anche il formante giurisprudenziale può iniziare a offrire spunti di riflessione. Per quanto ancora “giovani”, infatti, per i motivi sovra esposti tali fattispecie hanno costituito fin da subito una sfida in sede applicativa. La giurisprudenza ha quindi dovuto confrontarsi e tentare di prospettare una soluzione alle problematiche rilevate da subito da ampia dottrina.

4. Ambiente e attività d’impresa: duo inconciliabile?

A fronte di questa ricostruzione, emerge chiaramente come i toni con cui è stata accolta tale riforma siano stati venati da una certa delusione e di una notevole severità nell’evidenziare le deficienze di formulazione⁴⁷. Il problema su cui si vuole richiamare l’attenzione qui non è però semplicemente quello derivante dal *deficit* di determinatezza

⁴⁵ Si tratta del punto di rottura, oltre il quale un ecosistema non è più in grado di *recover by itself* – trova un riferimento. Si noti che l’irreversibilità del danno non è invece richiesta ai fini dell’integrazione del reato di inquinamento ambientale: v. Cass. Sez. 3, n. 9736 del 30/01/2020, Forchetta, Rv. 278405 - 01.

⁴⁶ *Ibidem*.



delle nuove fattispecie, ma un'analisi della tutela dell'ambiente che parta dalla realtà dell'*environmental crime*⁴⁸ così come si presenta nella maggior parte dei casi empiricamente studiati. In questo senso, esso è sovente un *organizational or corporate crime*⁴⁹, avendo luogo quale effetto di atti commessi nell'interesse di imprese o comunque a fini economico-produttivi⁵⁰. Il diritto penale dell'ambiente, insomma, appartiene indiscutibilmente al diritto penale dell'economia⁵¹.

Tutto ciò ben si può osservare attraverso la categoria della responsabilità, in ispecie la responsabilità delle persone giuridiche. Una criminalizzazione attuata in questi termini permette di estendere la tutela penale della matrice ambientale fino a lambire il complesso delle attività economiche e produttive (per quanto stabilendone determinate condizioni).

La scelta di ricomprendere le persone giuridiche – e per tale tramite le imprese – costituisce un punto di svolta non da poco. Almeno sulla carta, tale scelta pare mostrare una volontà di tradurre in termini giuridico-penali quanto i dati e la letteratura scientifica, nonché precedenti disastri ambientali⁵², hanno mostrato: ovverosia che la questione ambientale non riguarda tanto i comportamenti dei singoli, ma è piuttosto una conseguenza di un modello sistemico, in ispecie economico, che per lungo tempo non ha avvertito la necessità di confrontarsi con i danni ambientali da esso conseguenti. È ormai fatto noto ben al di fuori della cerchia scientifica che i danni ambientali, così come del resto la crisi climatica in corso, abbiano un'origine antropica e più precisamente legata al modello attuale e al valore preponderante assegnato alla crescita economica⁵³.

⁴⁷ In controtendenza, tiepidamente positivo PALAZZO, *I nuovi reati ambientali. Tra responsabilità degli individui e responsabilità dell'ente*, in *penalecontemporaneo.it*, n. 1/2018, p. 334.

⁴⁸ Il concetto di *environmental crime*, per quanto ancora oggi oggetto di dibattito criminologico, si può in via generale definire come tutte quelle azioni che violano una norma posta a tutela dell'ambiente e come tale necessitano risposta da parte dell'ordinamento. Cfr. WOLF, *Organized environmental crime. An Analysis of Corporate Noncompliance with the Law*, New York, 2009, p. 11. Nella dottrina italiana cfr. NATALI, *Green criminology. Prospettive emergenti sui crimini ambientali*, Torino, 2015, passim.

⁴⁹ Cfr. WOLF, *Organized environmental crime, cit.*, p. 11.

⁵⁰ Cfr. WOLF, *Organized environmental crime, cit.*, p. 5.

⁵¹ Cfr. MANNA, *La responsabilità da reato degli enti*, in *Corso di diritto penale dell'impresa* (a cura di MANNA), Padova, 2018, pp. 65 ss.

⁵² Tra i molti casi che sono purtroppo assurti agli onori delle cronache, si ricordi in questa sede i disastri di Seveso, Eternit, Erika.

⁵³ *Ex multis v. LYNCH, LONG, Green criminology: Capitalism, Green Crime and Justice, and Environmental Destruction*, in *Annual Review of Criminology*, n. 5/2022, p. 259: “the structure of capitalism must be considered an essential component of the explanation of green crime and injustice, as it also affects the ways that environmental laws are constructed and enforced”. Si tratta di una lettura condivisa nell'ambito della criminologia verde, che si appoggia a sua volta su *political economy theories*.



Del resto, la presa di coscienza che, in materia ambientale, le offese e le forme di reato più gravi siano realizzate nell'esercizio di attività economico-produttive⁵⁴ ha portato alla pressante esigenza di una corresponsabilizzazione degli enti collettivi: se i danni ambientali hanno una loro dimensione politica, economica e culturale, per rispondere agli stessi, è necessario affrontare le cause economiche delle condotte che li originano⁵⁵.

Da qui la scelta europea di ricomprendere le persone giuridiche tra i destinatari. Non è, naturalmente, la prima né l'ultima iniziativa legislativa in cui si persegue un bilanciamento tra il formante economico e quello ecologico, tanto che, spostandosi per un istante a un livello sovranazionale, si trova una copiosa letteratura che ha esaminato la concettualizzazione e l'evolversi dei concetti di sostenibilità e di sviluppo sostenibile⁵⁶.

Un altro punto, questa volta di matrice non puramente giuridica ma più propriamente criminologica, riguarda le condotte suscettibili di cagionare una "compromissione" o un *environmental harm*. Si è definito l'ambiente quale sistema complesso, caratterizzato da uno stato di ordine dinamico tra le sue componenti e dotato di un certo margine di resilienza rispetto a interventi esterni. In negativo, si può quindi ricavarne che ogni intervento, ogni "compromissione", che vada oltre tale punto di resilienza va a integrare un danno alla matrice ambientale⁵⁷.

Ciò non toglie, a ogni modo, che gli eco-delitti, laddove applicati alle attività produttive, portino alla luce un nodo veramente critico: ovverosia che la stessa attività che le imprese sono chiamate *in re ipsa* a compiere possa originare in numerosi settori un

V. anche LYNCH, STRETESKY, LONG, *The treadmill of production and the treadmill of law: propositions for analyzing law, ecological disorganization and crime.*, in *Capitalism Nature Socialism*, n. 31/2020, p. 107-122.

Per ulteriori approfondimenti v. FISCHER, KOWALSKI, KRAUSMANN, PALLUA, *A socio-metabolic reading of the Anthropocene: Modes of subsistence, population size and human impact on Earth*, in *The Anthropocene Review*, 1/2014, p. 8-33; MOORE, *The Capitalocene, Part I: on the nature and origins of our ecological crisis*, in *The Journal of Peasant Studies*, n. 44/2017, p. 594-630.

⁵⁴ Cfr. VAGLIASINDI, *Enti collettivi e reati ambientali tra responsabilità "penale" e "responsabilità sociale"*, in *La costruzione dell'identità europea: sicurezza collettiva, libertà individuali e modelli di regolazione sociale*, (diretto da MONTANARI), Torino, 2012, pp. 367-454.

⁵⁵ MALDONATO, *Il crimine ambientale come crimine delle corporations: cooperazione pubblico-privato e responsabilità indipendente dell'ente*, in *Riv. It. Dir. Pen. Ec.*, n. 3-4/2021, p. 531; a sua volta l'Autrice rimanda a NATALI, *Green criminology*, cit., p. 22.

⁵⁶ DU PISANI, *Sustainable development: historical roots of the concept*, in *Environmental Sciences*, n. 3/2006, p. 83 ss; NEUMAYER, *Weak Versus Strong Sustainability: exploring the limits of two opposing paradigms*, Cheltenham, 2003; BROWN, *Globalization and the environment: building a sustainable society*, in *Hitotsubashi Journal of Social Studies*, n. 39/2007, p. 59-62.

⁵⁷ Cfr. WALKER, HOLLING, CARPENTER, KINZIG, *Resilience*, cit.



danno meritevole di tutela penale. Sempre guardando ai crimini ambientali nella loro dimensione economica ed organizzativa, diversi studi di sociologia dell'organizzazione hanno mostrato come alla base degli stessi vi sia una sorta di valutazione di costi-benefici, in cui il soggetto opera la propria scelta in un contesto in cui il profitto è percepito come fine primario e i costi (eventuali) di una condotta che violi le disposizioni ambientali sono irrilevanti rispetto a quelli di *compliance*⁵⁸.

Ponendo attenzione al dato concreto, gli studiosi di criminologia “verde” hanno quindi proposto una definizione di crimine ecologico-ambientale incentrata sulla lesione non necessaria delle matrici ambientali, con ciò intendendo quella lesione che avrebbe potuto essere evitata attraverso una organizzazione dell'attività produttiva diversa da quella che ha portato al verificarsi dell'evento⁵⁹.

Nel tornare a una semantica propria del diritto penale, si considerino quelle che criminologicamente possono essere definite come le due principali modalità di offesa del bene ambiente: la prima, più semplice da affrontare secondo una logica penalistica, si concretizza in una lesione immediata, derivante da un singolo, macro-evento lesivo⁶⁰.

La seconda, più comune e anche più insidiosa, consiste nelle mutazioni ambientali derivanti dal protrarsi per lunghi periodi di tempo di condotte di portata lesiva minima, ove singolarmente considerate, ma che ripetendosi nel tempo confluiscono in un danno ambientale anche di notevole entità⁶¹. Dunque, un'attività di per sé lecita da cui però, con il passare del tempo, deriva un esito dannoso, concretamente visibile e misurabile solo nel lungo periodo⁶².

⁵⁸ Cfr. MALDONATO, *Il crimine ambientale come crimine delle Corporations*, cit., p. 532.

⁵⁹ Cfr. LYNCH, LONG, BARRETT, STRETESKI, *Is it a crime to produce ecological disorganization? Why Green Criminology and Political Economy Matter in the Analysis of Global Ecological Harms*, in *Brit.J. Criminol.*, n. 53/2013, p. 1010.

⁶⁰ Nelle parole di MALDONATO, *Il crimine ambientale come crimine delle Corporations*, cit., p. 509 si tratta del modello di “illecito massivo generato dall'attivazione di una fonte di rischio [...] che evolve in eventi disastrosi”, portando ad esempio lo sversamento in mare di petrolio.

⁶¹ I due modelli sono profondamente differenti in ragione dell'incidenza del fattore tempo, come anche delle specificità concernenti le dinamiche causali. Evidenzia questo profilo CONSULICH, *Il giudice e il mosaico. La tutela dell'ambiente tra diritto dell'Unione e pena nazionale*, in *Leg. Pen.*, 27 luglio 2018.

⁶² Si pensi ai casi di inquinamento da amianto, legati ad attività industriali perfettamente accettate dall'ordinamento, che a distanza di anni hanno mostrato la loro dannosità in termini di salute umana e di degradazione dell'ambiente in cui si trovavano o comunque intervenivano tali fabbriche (a livello di matrice-aria).



Nonostante tali problematicità, messe prontamente in luce da ampia dottrina⁶³ e a cui si somma peraltro la difficoltà di ricostruire in sede processuale la mappatura delle fonti di inquinamento nonché la concatenazione causale che ha portato al danno, il legislatore italiano (e prima di lui quello europeo) ha scelto “comunque” di introdurre una tutela penale forte, incentrata sul disvalore di evento⁶⁴. Da ciò è ovviamente discesa l'impostazione “ancillare” rispetto al diritto amministrativo e anche la logica della regolazione.

I punti di tensione tra il formante economico e quello ambientale-ecologico vanno insomma ben al di là del piano della mera formulazione delle norme. È piuttosto un problema di logica di sistema.

4.1. Eco-reati e responsabilità degli enti in Italia

L'intersezione tra i settori ambientali ed economico-produttivo è stata positivizzata inserendo le fattispecie incriminatrici ex L. 68/2015 nel catalogo dei reati presupposto ex art. 25-*undecies* del D.lgs. 231/2001.

Ad oggi, la responsabilità da reato degli enti in materia ambientale, oltre che per gli artt. 727-*bis* c.p. e 733-*bis* c.p. a tutela di specie animali e vegetali protette a rischio di estinzione e alcuni reati previsti dal Codice dell'Ambiente⁶⁵, prevede buona parte dei

⁶³ Tra gli altri, per il problema dell'inquinamento cumulativo vedi CENTONZE, MANACORDA (a cura di), *Historical pollution. Comparative Legal Responses to Environmental Crimes*, Berlino, 2017. Sull'ordinamento italiano si segnalano in particolare i capitoli: ROTOLO, *Historical Pollution: In Search of a Legal Definition*, p. 57-89; ID, *Historical Pollution and the Prominence of Criminal Law Enforcement in Italy*, p. 91-124; VENTURATO, GRECO, *Historical Pollution Under Scrutiny in the Italian Criminal Case Law*, p. 125-146; SABIA, *Historical Pollution and Corporate Liability in the Italian Criminal Law*, p. 147-176; MICCICHÉ, *Italian Administrative Regulation and Responsibility for Historical Pollution*, p. 177-195.

⁶⁴ Sul modello di tutela penale ambientale forte, incentrato sul disvalore di evento, cfr. GARGANI, *La protezione immediata dell'ambiente tra obblighi comunitari di incriminazione e tutela giudiziaria*, in *Scritti in memoria di Giuliano Marini*, (a cura di DASSANO, VINCIGUERRA), 2010, p. 418 ss., ove l'Autore evidenzia il rischio di ricadere in una tutela meramente simbolica, incapace di tradursi in pratica a causa di problemi sul piano dell'accertamento processuale.

⁶⁵ Ovverosia gli artt. 137 (Scarichi di acque reflue industriali), 256 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata), 257 (Inquinamento di suolo, sottosuolo o acque con superamento delle concentrazioni soglia di rischio), 258 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari), 259 (Traffico illecito di rifiuti), 260 bis (Omessa iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI), 279 (Esercizio di uno stabilimento in assenza di autorizzazione o in violazione delle prescrizioni della stessa).



delitti introdotti nel 2015. Tuttavia, non compaiono tra i reati presupposto le nuove previsioni di impedimento del controllo ex Art. 452-*septies* c.p. e di omessa bonifica ex Art. 452- *terdecies* c.p., così come il delitto aggravato dall'evento ex Art. 452-*ter* c.p.

La mancata introduzione di questi ultimi, oltre a essere criticabile in quanto viene meno agli obblighi di penalizzazione derivanti dall'Art. 6 della Direttiva 2008/99/CE⁶⁶, è anche poco in linea con la logica generale del Titolo VI, che pur presentando come fattispecie centrali l'inquinamento e il disastro ambientale nondimeno presenta una logica unitaria in cui le fattispecie di omessa bonifica e impedimento del controllo sono del pari importanti. Peraltro, nonostante la criticità di una normativa intricata quale quella degli obblighi di bonifica impedisca di approfondire il merito del punto, risulta una considerazione di buon senso prevedere una sanzione per l'omessa bonifica a supporto di tentativi effettivi di recupero della matrice ambientale avrebbe avuto molto più effetto prevedere una sanzione alla mancata bonifica.

In generale, nella materia ambientale si rivela insufficiente il loro raccordo normativo fondato sul semplice inserimento delle nuove figure criminose nell'elenco dei reati presupposto di cui all'art. 25-*undecies* del D. lgs 231/2001⁶⁷.

Peraltro, tale raccordo presenta una svista non di poco conto ai fini del funzionamento dinamico dello stesso: l'art. 25-*undecies*, infatti, sanziona in modo diverso a seconda che l'inquinamento o il disastro ambientale siano stati commessi a titolo di dolo ovvero di colpa⁶⁸. Logicamente, la necessità di stabilire l'elemento psicologico impone di identificare la persona fisica cui imputare tale condotta. Tale previsione non solo aggrava di molto il processo per stabilire la responsabilità in capo all'ente⁶⁹, costituendo un

⁶⁶ Cfr. RAIMONDO, *La responsabilità degli enti per i delitti e le contravvenzioni ambientali: Godot è arrivato?*, in *penalecontemporaneo.it*, 2016; PETELLA, *Ecoreati e responsabilità degli enti. Criticità e prospettive*, in *penalecontemporaneo.it*, n. 1/2018, p. 324.

⁶⁷ Cfr. PALAZZO, *I nuovi reati ambientali*, cit., 333-334. L'autore sottolinea quali principali discrasie l'imputazione a titolo di dolo o colpa e la disciplina della confisca.

⁶⁸ Così l'art. 25 *undecies*: [...] si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: (a) per la violazione dell'articolo 452-*bis*, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; b) per la violazione dell'articolo 452-*quater*, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; c) per la violazione dell'articolo 452-*quinquies*, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote [...].

⁶⁹ Ugualmente critico PALAZZO, *I reati ambientali*, cit., p. 332, che a proposito di tale scelta afferma che "non vi sarebbe stata alcuna esigenza sistematica, anzi al contrario di cui si poteva fare bene a meno. In effetti, la colpa di organizzazione su cui si fonda la responsabilità corporativa è sostanzialmente qualcosa di unitario che "copre" nello stesso modo la realizzazione individuale tanto dolosa quanto colposa, rappresentando un titolo di responsabilità inscindibile. Certo, le regole prevenzionistiche del modello



ostacolo non da poco per il successo applicativo della stessa, ma risulta di dubbia opportunità anche rispetto al concreto articolarsi dei comportamenti lesivi realizzatisi nell'ambito di un'organizzazione complessa.

4.2. La clausola di illiceità speciale quale espressione di un *modus* di criminalizzazione

Un altro punto delle due formulazioni su cui sia la dottrina sia la giurisprudenza hanno discusso molto riguarda la clausola di illiceità speciale, per cui le condotte descritte dagli artt. 452-*bis* e 452-*quater* sono perseguibili penalmente solo nel caso che le stesse siano state compiute “abusivamente”.

È uno snodo critico importante, sia sul piano concettuale sotteso alle scelte di criminalizzazione sia su quello delle ricadute pratico-applicative: sia la Direttiva del 2008 sia le trasposizioni nel Codice penale italiano, infatti, presentano la clausola per cui, perché una condotta sia penalmente perseguibile, debba essere qualificata come illecita ai sensi della legge extra-penale⁷⁰.

organizzativo potranno essere diverse a seconda che siano dirette a prevenire fatti individuali dolosi o colposi. Ma, una volta ricondotto il fatto individuale alla colpa di organizzazione, la responsabilità dell'ente avrebbe potuto essere affermata anche a prescindere dalla differenziazione del titolo soggettivo della responsabilità individuale.”

⁷⁰ Si riporta di seguito un passaggio del Dossier del Servizio studi della Camera, A.C. 342 (Schede di lettura n. 34/2), 18 marzo 2015, che durante l'iter legis è intervenuto a proposito della clausola in oggetto nei termini seguenti: “Il testo approvato dell'art. 452-*bis* ha, infatti, sostituito al comma 1 il richiamo a condotte costituenti reato o illecito amministrativo, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, con quello al carattere abusivo della condotta. In tal modo – secondo il relatore del provvedimento (Assemblea, 11 febbraio 2015) - “si sono volute superare le questioni che tale richiamo comportava, rispettivamente, sul piano del concorso di reati ovvero del concorso apparente di norme penali o, nel caso di illecito amministrativo, sul piano dell'applicabilità dell'articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (cd. principio di specialità, n.d.r.)”.

Al primo comma, l'avverbio “abusivamente” con cui è connotata, a seguito della indicata soppressione da parte del Senato, la condotta potrebbe fare supporre che nel nostro ordinamento possano esservi condotte lecite, produttive di inquinamento ambientale. [...]

In merito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'avverbio “abusivamente” «si riferisce a tutte le attività non conformi ai precisi dettati normativi svolte nel settore della raccolta e smaltimento di rifiuti» (cfr. Cass. Sez. 3, n. 8299 del 25/11/2009).

[...] Ai fini della valutazione relativa ai casi e modi in cui si possa avere una condotta abusiva, atta a perfezionare la nuova fattispecie di reato, può soccorrere l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza con riguardo alle disposizioni vigenti che sanzionano le condotte abusive, a partire da quella relativa all'art. 260 del Codice dell'ambiente.



Per quanto riguarda l'aspetto della definizione del suo significato e dei suoi confini applicativi è stata una vicenda a tratti rassomigliante a quella che ha interessato le altre locuzioni delle fattispecie in oggetto. Ripercorrendo le opinioni espresse in proposito sin dal momento della sua entrata in vigore, esse si possono essenzialmente dividere in due filoni principali: secondo alcuni, infatti, l'espressione "abusivamente" vuole restringere il campo di applicazione della fattispecie, limitando la rilevanza penale alle condotte *in nuce* non autorizzate e dunque illegali⁷¹. D'altro lato, diverse voci hanno invece sostenuto dal principio come tale termine vada piuttosto a tradurre nel campo della tutela penale il risultato del bilanciamento e delle valutazioni operate tra l'iniziativa economica e la tutela dell'ambiente, arrivando a designare l'area entro cui un'attività produttiva è lecita⁷².

Questa scelta si iscrive nella logica di bilanciamento dei beni; spetta al legislatore stabilire di volta in volta i limiti entro cui una data attività è legittima e invece quando essa sconfini nell'illiceità o, per utilizzare il termine adoperato nel nostro codice, nella abusività. Anche la giurisprudenza ha preso posizione sul tema adottando la seconda impostazione secondo un indirizzo ormai consolidato⁷³. In un certo senso, quindi, si

⁷¹ Così AMENDOLA, *Delitti contro l'ambiente: arriva il disastro ambientale "abusivo"*, in *lexambiente.it*, 17 marzo 2015. Si segnala a questo proposito la ricostruzione delle posizioni operata da MASERA, *I nuovi delitti contro l'ambiente*, in *Libro dell'anno del diritto 2016*, (diretto da GAROFALI, TREU), ed. Enciclopedia Italiana Treccani, 2016, p. 158-167.

⁷² Cfr. RUGA RIVA, *Il nuovo delitto di inquinamento ambientale*, in *lexambiente.it*, 23 giugno 2015, nonché ID., *I nuovi ecoreati*, cit., 6 e, da ultimo, ID., *Il nuovo disastro ambientale: dal legislatore ermetico al legislatore logorroico*, in *lexambiente.it*, 15 luglio 2017.

⁷³ Tra le molte sentenze in cui la Consulta affronta tale tema, molto chiara in proposito è Cass. pen., Sez. 3, n. 18934 del 15/03/2017, nella quale la Corte afferma come "sussiste il carattere abusivo dell'attività organizzata di gestione dei rifiuti - idoneo ad integrare il delitto - qualora essa si svolga continuativamente nell'inosservanza delle prescrizioni delle autorizzazioni, il che si verifica non solo allorché tali autorizzazioni manchino del tutto - (cosiddetta attività clandestina), ma anche quando esse siano scadute o palesemente illegittime e comunque non commisurate al tipo di rifiuti ricevuti, aventi diversa natura rispetto a quelli autorizzati. Si rilevava che la sentenza, nella quale vengono escluse violazioni dei principi costituzionali rispetto ad eventuali incertezze interpretative connesse, tra l'altro, alla portata del termine "abusivamente", segue ad altre, in parte citate, nelle quali si è giunti alle medesime conclusioni (Cass. Sez. 3, n. 18669 del 8/1/2015, Gattuso, non massimata; Cass. Sez. 3, n. 44449 del 15/10/2013 - Ghidoli, Rv. 258326; Cass. Sez. 3, n. 19018 del 20/12/2012 (dep. 2013), Accarino e altri, Rv. 255395; Cass. Sez. 3, n. 46189 del 14/7/2011 Passariello e altri, Rv. 251592; Cass. Sez. 3 n. 40845 del 23/9/2010, Del Prete ed altri, non massimata) e si osservava che i principi affermati dovevano ritenersi senz'altro utilizzabili anche in relazione al delitto di inquinamento ambientale in esame, rispetto al quale doveva peraltro rilevarsi come la dottrina abbia, con argomentazioni pienamente condivisibili, richiamato i contenuti della Direttiva 2008/99/CE e riconosciuto un concetto ampio di condotta "abusiva", comprensivo non soltanto di quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali, ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale, ma anche di prescrizioni amministrative."



potrebbe dire che il problema di restituire un significato giuridico all'avverbio abusivamente è stato risolto dagli addetti ai lavori.

Se la difficoltà applicativa e la dubbia conformità ai principi di tassatività/determinatezza delle altre locuzioni ha origine nella difficile traduzione delle caratteristiche del bene ambiente in termini confacenti alla sintattica penale, a proposito della clausola di illiceità speciale il discorso cambia parzialmente. Da un lato, come si è visto, è indubbio che anch'essa abbia costituito una notevole sfida ricostruttiva; dall'altro però, tale clausola presenta un maggiore grado di interesse in quanto esemplificativa di una scelta di politica del diritto profondamente strutturata nell'attuale ordinamento italiano ed europeo. È quindi la traduzione positiva del bilanciamento e del difficile rapporto tra fattore ambientale/ecologico e fattore economico, in un quadro che li vede generalmente contrapposti e che quindi accetta che inquinamento o disastri possano avvenire, purché stabilito *ex ante*. Secondo questa logica, quindi, tramite quest'ultima viene sostanziata l'area cd. di rischio consentito o di inquinamento tollerato⁷⁴.

A tal proposito, si consideri innanzitutto che il diritto penale ambientale è sia sul versante repressivo (in ragione della sua attitudine di norma "sanzionatoria") sia sul versante premiale subordinato all'efficacia della connessa attività amministrativa⁷⁵.

Non si vuole in questa sede riproporre i problemi dogmatici che discendono da tali scelte. Diversamente, si vogliono avanzare alcune considerazioni in punto di efficacia applicativa e di coerenza normativa delle stesse. Naturalmente, questo secondo profilo è legato al primo. Tuttavia, focalizzarsi su questo secondo aspetto potrebbe forse mettere in evidenza possibili aspetti non facilmente intuibili da una prospettiva maggiormente legata all'esegesi delle norme.

A fronte delle più diverse attività cui tale normativa si rivolge, l'indeterminatezza delle fattispecie appare ancora più sconcertante: una rapida ricognizione in giurisprudenza

⁷⁴ V. BRUSCO, *Rischio e pericolo, rischio consentito e principio di precauzione. La c.d. "flessibilizzazione delle categorie del reato"*, in *Discrimen.it*, 4 Febbraio 2019. Per una panoramica più ampia si rimanda a MORGANTE, DE FRANCESCO (a cura di), *Il diritto penale di fronte alle sfide della "società del rischio". Un difficile rapporto tra nuove esigenze di tutela e classici equilibri di sistema*, Torino, 2018.

⁷⁵ Cfr. DI LANDRO, *Bonifiche: il labirinto della legislazione ambientale dove le responsabilità penali "si perdono". Criticità e prospettive della riparazione delle offese a un bene giuridico collettivo*, in *penalecontemporaneo.it*, 28 febbraio 2014, p. 1 ss.



mostra come le stesse siano state applicate a fattispecie di interrimento di sostanze tossiche, attività di pesca con conseguente danni per l'ecosistema marino di una data zona, sversamento di liquami, etc.⁷⁶. Con ogni probabilità, proprio la consapevolezza di questa circostanza ha orientato la scelta di criminalizzazione nel senso che si è visto, scegliendo quindi di rimandare in parte a un bilanciamento operato nel concreto, caso per caso.

Considerando l'indeterminatezza con cui è disegnato il perimetro del danno ambientale, le difficoltà probatorie e financo ricostruttive, un possibile rischio è l'applicazione delle fattispecie in oggetto non segua più il corso logico ordinario, ma che viceversa supplisca alla vaghezza della *species facti* imperniandosi sulla clausola di illiceità, rendendo quest'ultima il potenziale baricentro della rilevanza penale di eventuali condotte. Questo spostamento, che segue logicamente alla difficoltà ricostruttiva dell'elemento del fatto tipico, presenta però il possibile rischio sul piano processuale che si scivoli verso una lettura burocratizzante della clausola, sottostimando quindi il profilo che con la riforma il legislatore voleva porre in maggiore evidenza, ovvero sia il fattore del danno ambientale e delle sue ricadute in termini sociali e di salute.

Dall'altro lato, viene da chiedersi come i destinatari di tali norme siano portati a conformarsi nel concreto alle stesse. Rispondere a questo interrogativo richiederebbe una complessa e dettagliata indagine sul campo per raccogliere le concrete difficoltà incontrate dagli operatori nell'applicare la normativa ambientale. Un compito che evidentemente esula dal perimetro di questo lavoro. Tuttavia, alcuni elementi concomitanti portano a dubitare della concreta capacità di tale microsistema penale di tutelare effettivamente la matrice ambientale: non soltanto per la presenza della clausola di illiceità (espressione comunque di una necessaria temperazione di interessi) ma anche per la concomitante assenza, nel dettato dell'art. 25-*undecies*, di alcune disposizioni chiave quali l'omessa bonifica o il delitto aggravato dall'evento ex 452-*ter* c.p., che si sommano peraltro alla storica difficoltà incontrata dalla responsabilità degli enti a trovare un riscontro concreto nella prassi.

⁷⁶ Si vedano a titolo di esempio: Cass., Sez. 3, n. 29901 del 18/06/2018; Cass., Sez. 3, n. 28732 del 27/04/2018, Melillo, Rv. 273565 - 01; Cass. Sez. 3, n. 9736 del 30/01/2020, Forchetta, Rv. 278405 - 01; Cass. Sez. 3, n. 21187 del 15/02/2023.



La scelta di formulazione nei termini esposti, quindi, sembra riflettere le latenti contraddizioni che caratterizzano tale settore: se da un lato si è cercato di portare la matrice ambientale e il danno alla stessa in primo piano, dall'altro la materia rimane nel complesso improntata a una logica di liceità autorizzatoria, che nel concreto rischia di contribuire a compromettere la capacità di offrire una tutela effettiva⁷⁷.

Tutto questo porta a un panorama confuso, di cui l'esiguo numero di condanne per eco-reati restituisce bene l'affanno. Peraltro, tale difficoltà può solo in parte essere formulata alla formulazione "sciatta" delle norme, la cui mancanza di tassatività si può peraltro imputare a una obiettiva difficoltà di isolare la *species facti* a fronte della complessità della materia; la penalità è comunque uno strumento di governo, che nel suo funzionamento non può prescindere da economia e politica⁷⁸. A fronte di un quadro simile, si ritiene che il ripensamento cui il diritto penale dell'ambiente è chiamato vada ben oltre il piano della semantica, essendovi alla radice un profondo dilemma politico, che si traduce in lessico penalistico nell'opacità e nella multiformità del bene giuridico ambiente, in un danno difficile financo da definire, in fattispecie che (pur maggiormente spostate verso una logica di danno) conservano un profondo legame con logiche amministrative-autorizzatorie in potenziale danno al principio di offensività.

5. Considerazioni conclusive: nuove suggestioni dall'Europa?

Naturalmente, un primo effetto di tale riforma è stato di natura simbolica, comunicativa: il passaggio dalla tutela delle funzioni alla tutela diretta del bene ambiente ha indirettamente implicato un incremento della dignità di tutela dell'interesse ambientale.

Sotto un piano più tecnico, osservando la struttura e la dinamica delle fattispecie ex L. 68/2015, si può notare come nonostante il passaggio a una logica di evento, nel settore

⁷⁷ Questo discorso è corroborato, da un diverso punto di vista, dagli studi vittimologici e criminologici in materia ambientale, che evidenziano innanzitutto l'invisibilità della vittima ambientale, che presenta spesso caratteristiche difficili da tradurre in termini giuridico-penale. Andando ancora oltre, una seconda difficoltà che ancora impegna gli studiosi, in particolare nel campo della *green criminology*, è la concettualizzazione della vittima non umana (quindi l'ambiente nelle sue componenti biotiche e abiotiche) e gli animali non umani. Si tratta, a ogni modo, di strade ancora poco percorse e di difficile traduzione in termini formali. Per approfondire, si rimanda a LYNCH, LONG, *Green Criminology: Capitalism, Green Crime and Justice, and Environmental Destruction*, in *Annual Review of Criminology*, n. 5/2022; per il tema della vittima ambientale v. AA.VV., *Victim and corporations. Legal challenges and empirical findings*, Padova, 2018.

⁷⁸ Cfr. PIERGALLINI, *Il "penale" senza "diritto"*, in *sistemapenale.it*, 4 maggio 2023, p. 13.



permanga una triangolazione molto forte tra i settori penale-amministrativo-economico, con il settore amministrativo a fare in un certo senso da ago della bilancia tra la dimensione del lecito e quella dell'illecito. Sotto questa luce, la riforma del diritto penale ambientale pare aver intaccato la sua logica profonda in misura decisamente minore rispetto a quanto possa apparire a prima vista, mantenendosi inalterata la gestione del bene ambiente in termini innanzitutto di risorsa da adoperare e, solo laddove nel fare ciò vengano sorpassati certi limiti⁷⁹, da tutelare.

A fronte di tutto ciò rimane l'incognita futura di come saranno tradotte nell'ordinamento italiano le nuove disposizioni europee sull'ambiente e la sostenibilità: infatti, per quanto in buona parte non ancora in vigore, sono potenzialmente numerose e significative le fonti europee che andranno a impattare sulla relazione tra attori economici-produttivi e gestione/tutela ambientale.

Tre disposizioni, su tutte, bastano a suggerire la contezza del cambiamento che potrebbe investire questo settore e il modo di regolarlo: la Direttiva in materia di *Reporting* di sostenibilità⁸⁰, già in vigore, ma soprattutto le due proposte ancora in discussione quali la Direttiva in materia di *Due Diligence*⁸¹ e la Direttiva crimini⁸², informate a logiche di sostenibilità parzialmente diverse da quelle che hanno sostenuto i passati interventi europei in materia ambientale. Inoltre, già solo nel caso della Direttiva Reporting, la stessa prevede meccanismi di adeguamento delle imprese di maggiori dimensioni a standard di sostenibilità ambientale (e sociale) più elevati che in passato, e sarà da vedere quale via il nostro ordinamento sceglierà per tradurre in chiave nazionale tali standard.

Mutamenti di tale portata proprio all'intersezione tra il settore economico-produttivo e la tutela ambientale avranno con tutta probabilità un impatto sull'architettura punitiva sottesa alle fattispecie incriminatrici formulate a livello europeo e, di conseguenza, anche nel nostro ordinamento.

⁷⁹ Appunto il danno significativo e misurabile, in assenza di una liceità data da una autorizzazione.

⁸⁰ Directive (EU) 2022/2464 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2022 amending Regulation (EU) No 537/2014, Directive 2004/109/EC, Directive 2006/43/EC and Directive 2013/34/EU, as regards corporate sustainability reporting (Corporate Sustainability Reporting Directive).

⁸¹ Proposal on Corporate Sustainability Due Diligence, amending Directive (EU) 2019/1937.

⁸² European Commission proposal (2021) for a new 'Directive of the European Parliament and of the Council on the protection of the environment through criminal law and replacing Directive 2008/99/EC.



LEXAMBIENTE
Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Fasc. 3/2023

**LA TUTELA PENALE DELLE GENERAZIONI FUTURE ALLA PROVA DELLA
TEORIA DEL BENE GIURIDICO**

**THE CRIMINAL PROTECTION OF FUTURE GENERATIONS AT THE TEST OF THE
THEORY OF THE LEGAL ASSET**

di Riccardo BATTISTONI

Abstract. Il presente contributo sviluppa una riflessione sul ruolo del diritto trans-generazionale nell'ambito della materia penale, prendendo le mosse dall'art. 9, co. 3, Cost., come modificato dalla l.c. n. 1/2022. Alla domanda se vi sia spazio per la tutela delle future generazioni nell'ambito della teoria del bene giuridico, si cercherà di rispondere richiamando le impostazioni metodologiche, critiche e costituzionali degli interessi meritevoli di tutela. Da ultimo, si rifletterà sul ruolo dei reati di danno, di pericolo e di rischio nell'ottica di costruire fattispecie ambientali poste a tutela delle future generazioni.

Abstract. This contribution develops a reflection on the role of trans-generational law in the field of criminal law, starting from Article 9, paragraph 3, of the Constitution, as amended by Constitutional Law No. 1/2022. In addressing the question of whether there is room for the protection of future generations within the theory of legal asset, an attempt will be made to answer by referring to the methodological, critical, and constitutional approaches to the interests deserving of protection. Finally, the role of offenses involving harm, danger, and risk will be considered from the perspective of offenses aimed at protecting future generations.

Parole chiave: Ambiente, future generazioni, bene giuridico

Key words: Environment, future generations, legal asset



SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. L’inizio della ricerca: la teoria del bene giuridico e le concezioni critiche - 2.1. La natura personale dell’interesse – 2.2. La necessaria preesistenza dell’interesse – 3. Concezioni metodologiche del bene giuridico – 4. Concezione costituzionale del bene giuridico - 5. Il processo di costituzionalizzazione delle future generazioni: dal sentimento sociale alla riforma del 2022 – 6. Le future generazioni: bene primario o secondario? – 7. Le clausole costituzionali di trans-generazionalità: mere regole programmatiche? – 8. Cenni sull’indeterminatezza e sui reati di pericolo – 9. Future generazioni e illeciti fondati sulla precauzione – 10. Future generazioni e reati di pericolo – 11. Future generazioni e reati di evento – 12. Conclusioni provvisorie.

1. Introduzione

Con legge costituzionale n. 1/2022, gli artt. 9 e 41 della Costituzione sono stati riformati. Particolarmente significativa è stata la revisione della prima delle due norme, che ha comportato un’inedita modifica dei Principi fondamentali della Carta. L’art. 9 oggi non si limita più a stabilire che la Repubblica debba tutelare il paesaggio, ma vengono altresì richiamati l’ambiente, gli ecosistemi e la biodiversità “*anche nell’interesse delle future generazioni*”¹.

Il riferimento alle future generazioni non può dirsi misconosciuto da parte della materia giuridica nella sua più ampia accezione. Il diritto costituzionale², in particolare, già da tempo riflette sui legami intercorrenti tra ambiente e future generazioni. Anche il diritto civile³ e il diritto

¹ Si è così acceso il dibattito se questo inedito riferimento alle future generazioni integri un parametro di legittimità costituzionale. Per un’impostazione dubitativa cfr. DI SALVATORE, *Brevi osservazioni sulla revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, in *costituzionalismo.it*, n. 1/2022 pp. 8-9; a favore della tesi del parametro di legittimità, sebbene con alcune precisazioni, CECCHETTI, *La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell’ambiente: tra rischi scongiurati, qualche virtù (anche) innovativa e molte lacune*, in *forumcostituzionale.it*, n. 3/2021, pp. 311-312; cfr. anche BARTOLUCCI, *Le generazioni future (con la tutela dell’ambiente) entrano “espressamente” in Costituzione*, in *forumcostituzionale.it*, n. 2/2022, pp. 30-34. Nel senso che il riferimento alle future generazioni potrà permettere alla Corte costituzionale un sindacato non limitato alla manifesta irragionevolezza, ma anche alla proporzionalità, in materia ambientale e in quella legata all’iniziativa economica, cfr. anche LOMBARDI, *Ambiente e generazioni future: la dimensione temporale della solidarietà*, in *federalismi.it*, n. 1/2023, p. 93.

² AA.VV. *Responsabilità verso le generazioni future. Una sfida al diritto all’etica e alla politica*, (a cura di CIARAMELLI - MENGA), Napoli, 2017, p. 293 e ss.

³ Tra le produzioni più recenti si segnala MONTEROSSO, *L’orizzonte intergenerazionale del diritto civile*, Pisa, 2020.



amministrativo⁴ hanno altresì apportato i propri contributi in merito. Finora, dunque, forse solo il diritto penale è rimasto (quasi) escluso dal dibattito⁵.

L'espressa menzione, in Costituzione, di una tutela dell'ambiente anche nell'interesse delle future generazioni, tuttavia, oggi richiede di rispondere ad una domanda: il diritto trans-generazionale ha una qualche cittadinanza nella materia penale?

2. L'inizio della ricerca: la teoria del bene giuridico e le concezioni critiche

2.1 La natura personale dell'interesse

Il quesito richiede di prendere le mosse dalle stesse fondamenta del diritto penale, con particolare riferimento alla teoria del bene giuridico⁶ e alle riflessioni, assai numerose⁷, che nel corso dei decenni si sono susseguite al riguardo. Nell'impossibilità, tuttavia, di riferirsi a ciascuna delle ricostruzioni appena accennate, in questa sede ci si limiterà a ricordare una dicotomia che pare essere condivisa dalla dottrina: quella che distingue tra concezioni critiche e metodologiche (o acritiche) del bene giuridico⁸.

Secondo le concezioni critiche, il bene giuridico svolgerebbe la principale, fondamentale funzione di limitare l'attività del legislatore penale. Questa impostazione, di stampo chiaramente liberale, permetterebbe al legislatore di svolgere una mera selezione tra i beni finalizzata a munire di tutela giuridico-penale solo quelli rispondenti a precise caratteristiche. La dottrina, in particolare,

⁴ MONTEDORO, *Declino della ragione e diritto amministrativo delle generazioni future* in apertacontrada.it.

⁵ Si segnala l'intervento di RUGA RIVA, *L'ambiente in Costituzione. Cambia qualcosa per il penalista?* in sistemapenale.it; SIRACUSA, *Ambiente e diritto penale: brevi riflessioni fra le modifiche agli artt. 9 e 41 cost. e le prospettive di riforma in ambito internazionale* in *Leg. Pen.*, 6 giugno 2023; CASTRONUOVO, *Le sfide della politica criminale al cospetto delle generazioni future e del principio di precauzione: il caso ogm* in *Riv. Trim. Dir. Pen. Econ.*, n. 3/2013, pp. 399, ove l'Autore parla della tutela giuridica intergenerazionale come di una vera e propria sfida, estremamente complessa. Egli individua nell'inesistenza delle generazioni future, nell'indeterminatezza del concetto, nell'imprevedibilità dei bisogni e degli interessi dei posteri solo alcuni dei problemi (che in parte verranno affrontati) posti dal diritto penale trans-generazionale; si segnala fin d'ora, e verrà ripreso nel corso della trattazione, STELLA, *Giustizia e modernità*, Milano, 2003, pp. 515 e ss. Si tratta della Parte III dell'opera dell'illustre Autore, intitolata "*Le vittime del futuro nella società del rischio*"; ancora, D'ALESSANDRO, *Pericolo astratto e limiti-soglia, Le promesse non mantenute del diritto penale*, Milano, 2012, pp. 255-265.

⁶ D'ALESSANDRO, op. cit., p. 263, ove l'Autore, richiamando STRATENWERTH, sembra muovere dal presupposto che una tutela penale del futuro debba partire dal presupposto che il concetto di bene giuridico non possa aiutare.

⁷ FIANDACA, *Sul bene giuridico. Un consuntivo critico*, Torino, 2014, per una disamina sulle principali posizioni e sull'evoluzione storica della teoria del bene giuridico.

⁸ MANES, *Il principio di offensività nel diritto penale*, Torino, 2005, pp. 16-19.



differenzia le impostazioni critiche nelle c.d. concezioni personali⁹ e in quelle che, invece, mettono in rilievo la necessaria esteriorità e preesistenza del bene rispetto alla norma.

Quanto alle prime, potrebbe ritenersi, di primo acchito, che non pongano particolari problemi se rapportate alle future generazioni: bene giuridico sarebbe l'interesse umano bisognoso di tutela penale¹⁰. Il legislatore potrebbe dunque sanzionare solo le condotte lesive di un interesse rilevante per lo sviluppo della persona. Non v'è dubbio che il bene in esame sia un "bisogno umano", peraltro analizzabile in una prospettiva bilaterale: se le future generazioni hanno bisogno di protezione (e questo è l'aspetto principale della presente riflessione), invece quelle attuali manifestano un bisogno di proteggerle, assecondando così un naturale impulso finalizzato alla preservazione dell'umanità¹¹.

Si potrebbe sottolineare, tuttavia, come, tradizionalmente, il concetto di "bisogno umano" sia valorizzato da un punto di vista puramente individualistico¹². Elemento, questo, che emerge soprattutto nel campo della tutela penale degli interessi superindividuali, che, si ritiene, debbono sempre fondarsi su un bene individuale¹³. Da questa prospettiva, la tutela della salute pubblica, per esempio, sarebbe legittima solo in quanto proiezione della tutela della salute individuale¹⁴. Considerazioni analoghe sono state sviluppate, peraltro, proprio con riferimento all'ambiente: una lettura puramente eco-centrica di questo bene avrebbe come conseguenza quella di spezzare la

⁹ MANES, op. cit., p. 21; PALAZZO, *I confini della tutela penale: selezione dei beni e criteri criminalizzazione* in Riv. It. D.P.P., 1992, pp. 466-467. L'Autore individua tre criteri per la selezione degli oggetti di tutela: il carattere personalistico dell'interesse, la relativa dimensione e rilevanza sociale, la necessaria concretizzazione dell'interesse e dell'offesa; sulla concezione personalistica del bene giuridico cfr. la ricostruzione in AA.VV. *Studi in onore di Giorgio Marinucci, I*, (a cura di DOLCINI - PALIERO), Milano, 2006, pp. 179-181, ove viene evidenziato che l'impostazione personalistica sarebbe in radice contraria all'idea di beni "universali", che devono aver tutela solo attraverso gli interessi individuali.

¹⁰ MANES, op. cit., p. 22.

¹¹ Cfr. AA.VV. *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale* (a cura di BIFULCO - D'ALOIA), Napoli, 2008 p. 5, secondo cui sarebbe una vera e propria connessione genetica che indurrebbe le generazioni di oggi a proteggere quelle future. "Si tratta certamente di quello che il biologo evolucionista, Richard Dawkins, esprime come un interesse genetico, una funzione («selfish gene») che tende ad essere massimizzata nel mondo naturale, e che è data dalla sopravvivenza del nostro DNA".

¹² PALAZZO, *I confini della tutela penale: selezione dei beni e criteri criminalizzazione*, cit., p. 467, l'Autore muove dalla premessa che «[...] all'origine di ogni bene penalmente tutelabile debba esservi un bisogno individuale [...]».

¹³ PALAZZO, op. cit., p. 473.

¹⁴ PALAZZI, op. cit., p. 474. L'Autore non pare tuttavia escludere la possibilità che gli interessi superindividuali si "autonomizzino" progressivamente, ma mette in guardia da due conseguenze: il rischio di un'occulta anticipazione della tutela e dell'idealizzazione del bene tutelato.



necessaria connessione tra la tutela dell'ambiente e quella della persona. Solo una concezione antropocentrica¹⁵ giustificerebbe, insomma, la protezione penale del bene "ambiente"¹⁶.

Ebbene, una simile impostazione pare ostativa all'idea che il diritto penale possa proteggere le future generazioni. D'altronde se, nel caso della salute, i soggetti protetti sono sempre gli stessi - prima sotto il profilo della tutela della salute individuale e poi sotto quello della salute pubblica - alle medesime conclusioni non si può addivenire qualora si ragioni sulle future generazioni. Non si tratterebbe, infatti, di anticipare la protezione dell'individuo "in atto", ma si mirerebbe alla tutela di una collettività "in potenza". Il diritto trans-generazionale, insomma, è caratterizzato da una forte impronta solidaristica¹⁷, che mal si concilia con una nozione di "bisogno umano" letta in chiave individualistica. Dal punto di vista del diritto penale dell'ambiente, dunque, se è vero che esso si giustifica solo se letto in chiave antropocentrica, diverrebbe necessaria un'interpretazione del concetto di "bisogno umano" che non si riferisca solo all'individuo in atto. La protezione penale dell'ambiente¹⁸, insomma, andrebbe interpretata come preordinata al bisogno di salvaguardia dell'umanità, presente e futura¹⁹.

2.2 La necessaria preesistenza dell'interesse

Il secondo filone di studi critici sul bene giuridico è rappresentato da quelle concezioni che permettono l'intervento del legislatore penale solo a due condizioni: che il bene sia indipendente

¹⁵ BIFULCO, *Prime riflessioni intorno alla l. cost. 1/2022 in materia di tutela dell'ambiente*, in *federalismi.it*, 6 aprile 2022, p. 7. L'Autore ritiene che la riforma costituzionale del 2022 sia indice di un legislatore costituzionale orientato per una visione antropocentrica dell'ambiente; *contra* CECCHETTI, *op. cit.*, pp. 309-310.

¹⁶ CONTIERI, *Dialettica del bene giuridico. Per il recupero di una prospettiva costituzionalmente orientata*, Roma, 2019, pp. 252-253.

¹⁷ PORENA, *"Anche nell'interesse delle generazioni future". Il problema dei rapporti intergenerazionali all'indomani della revisione dell'art. 9 della Costituzione*, in *federalismi.it*, n. 15/2022, p. 140, per sottolineare che, se è vero che le generazioni di oggi non possono imporre stili di vita, valori o modelli a quelle di domani, è altrettanto corretto osservare che, sicuramente, i cittadini del futuro non arriveranno addirittura a volersi privare della loro stessa esistenza in vita. Tantomeno pare probabile che intenderanno privarsi delle fondamentali libertà individuali. Da questo punto di vista, potrebbe ritenersi, la solidarietà delle generazioni presenti, verso gli interessi di quelle future, dovrebbe riguardare prevalentemente la tutela dell'interesse alla vita, alla salute, all'integrità fisica e alle libertà fondamentali.

¹⁸ Le tematiche che vengono evocate per trattare il tema delle future generazioni, o per argomentare in favore o contro un'idea di diritto trans-generazionale, sono molteplici e vanno anche oltre la questione ambientale. Sul tema del debito pubblico cfr. AA.VV. *Un diritto per il futuro*, cit., pp. 51-53; *ivi*, p. 437 ove vengono espressi dubbi sul fatto che diritti delle generazioni future e diritti di quelle presenti possano ritenersi equivalenti; sulla tematica alimentare cfr. *ivi*, pp. 358-359.

¹⁹ Per una considerazione sulla debolezza di una mera impostazione solidaristica verso le future generazioni, senza riconoscere queste titolari di diritti, cfr. AA.VV. *Un diritto per il futuro*, cit., pp. 27-28.



rispetto alle valutazioni di politica criminale del legislatore e che sia, altresì, preesistente²⁰. Dei due aspetti, quello più problematico nell'ottica di un diritto penale trans-generazionale sembra essere il secondo. Il criterio della preesistenza, infatti, è espressione di un'impostazione liberale che intende impedire al legislatore penale di ideare beni giuridici artificiali, così imponendogli non già un'attività creatrice, bensì solamente selettiva degli interessi meritevoli di tutela. Sotto questo punto di vista, in effetti, appare difficile riconoscere uno spazio per una tutela penale delle generazioni future, dal momento che, appunto, non appartengono ancora al mondo fenomenico.

Un'eco di questa impostazione pare registrarsi anche in una dottrina recente ed autorevole, che tuttavia affronta la tematica del bene giuridico sottolineandone la natura di condizione necessaria, ma non sufficiente, ai fini della normazione penale. In particolare, il diritto penale deve sempre essere ancorato ad un bene da proteggere, ma la vera funzione limitatrice della discrezionalità viene svolta dal principio di offensività²¹. Di qui l'impossibilità di avallare un diritto penale d'autore, della disobbedienza, della morale ecc.: *“Pertanto, nessuno, neanche il Parlamento, ci potrà costringere ad ammettere che un'incriminazione è liberale, quando non lo è, perché sanziona una tipologia d'autore o una mera disobbedienza. Ma se un interprete “legittimista”, capace di “vedere” un bene quando non c'è, magari ancorando la tutela a “beni futuri”, lo si troverà sempre, nell'accademia o nella magistratura, questo spiega perché l'”ideologia del bene giuridico” sia manipolabile e incerta: e in fondo, così politicienne”*²².

3. Concezioni metodologiche del bene giuridico

Quanto alle concezioni acritiche o metodologiche, lungi dal pretendere di limitare la discrezionalità legislativa, queste muovono dal presupposto che bene giuridico sarebbe tutto ciò che il legislatore penale ritiene meritevole di tutela²³ e svolgerebbe, tutt'al più, una funzione meramente interpretativa, sistematica e classificatoria.

²⁰ DE VERO, *Corso di diritto penale. Parte generale*, Torino, 2020, p. 123; CONTIERI, op. cit., p. 19.

²¹ Non solo, ma anche dal principio di materialità, del diritto penale del fatto, dal divieto di un diritto penale d'autore nonché dal principio di laicità che *“operano tutti insieme, unitamente al principio di offensività, per delimitare ab origine quei campi e quei divieti e per delimitare la tutela dei beni in un significato costituzionalmente conforme”*, DONINI, *Il principio di offensività. Dalla penalistica italiana ai programmi europei* in *Dir. Pen. Cont.* n. 4/2013 p. 11.

²² DONINI, op. cit., pp. 9-10.

²³ DE VERO, op. cit., p. 124-125.



Questa impostazione è tradotta chiaramente da un passo assai citato de *L'oggetto del reato e della tutela giuridica penale*, di Arturo Rocco, celebre opera del 1913: “*Bene può essere qualche cosa di attualmente esistente, di esistente nel passato o nel futuro. Breve: tutto ciò che, esista o no attualmente, abbia esistenza materiale o immateriale, può soddisfare un bisogno umano è bene; bene è tutto ciò che, esistendo come realtà di fronte alla considerazione della coscienza umana, è atto a soddisfare un bisogno umano*”²⁴. La citazione interessa perché effettua un esplicito richiamo ai beni futuri, come possibile oggetto della tutela penale. Ciò, tuttavia, non deve sorprendere: se le concezioni acritiche del bene giuridico non riconoscono limite alcuno al legislatore, allora sarà ben possibile che anche gli interessi attualmente inesistenti possano assurgere al grado di beni giuridici.

Un'impostazione metodologica, dunque, aiuterebbe senza dubbio nel legittimare la tutela penale delle future generazioni. L'idea di un diritto penale dei beni futuri nonché la stessa posizione di Rocco sono tuttavia criticate dalla dottrina già richiamata²⁵ secondo la quale, sembrerebbe, i beni futuri non possono essere ricondotti nella nozione di bene giuridico, dovendosi piuttosto qualificare come la *ratio* ispiratrice di una fattispecie: “*Si colloca in questo punto [N.D.R. cioè nel filone delle concezioni metodologiche del bene giuridico] l'opera decisiva di Arturo Rocco, che identifica il bene giuridico anche con un interesse futuro, e quindi con lo scopo dell'incriminazione secondo la volontà della legge, sì che ratio e oggetto di tutela, confondendosi, rendono difficile una interpretazione sostanzialistica della fattispecie*”²⁶. Secondo questa prospettiva, dunque, le generazioni future potrebbero tuttalpiù valere come ragione ispiratrice di una fattispecie, non potendo assurgere a bene giuridico tutelato dalla stessa.

4. Concezione costituzionale del bene giuridico

Come si vede gli argomenti contrari ad un diritto penale che abbia come interesse protetto beni futuri non sono trascurabili. Sia il mancato rispetto del requisito della preesistenza, che il rischio di confondere *ratio* con oggetto giuridico potrebbero portare a concludere che la tutela delle future generazioni dovrebbe rimanere appannaggio delle branche del sapere giuridico diverse dal diritto penale.

²⁴ ROCCO, *L'oggetto del reato e della tutela giuridica penale*, Milano, 1913, p. 263.

²⁵ DONINI, *Teoria del reato* voce, in *Dig. D. Pen.*, XIV, 1999, p. 240; cfr. anche CONTIERI, op. cit., pp. 131-132.

²⁶ DONINI, *Teoria del reato*, cit.



L'interrogativo che sorge, tuttavia, è se alla luce della l.c. n. 1/2022 e all'introduzione dell'interesse delle future generazioni tra i principi fondamentali della Costituzione, oggi sia richiesto riflettere ulteriormente sui rapporti intercorrenti tra materia penale e beni futuri, quantomeno nell'ottica del diritto trans-generazionale. A ben vedere, infatti, la novella ha apportato una modifica unica nel suo genere. Se è vero che, come sostenuto dalla dottrina, la Costituzione ha sempre dimostrato una propensione naturale verso il domani²⁷, è altrettanto certo che mai, prima di ora, era stato attribuito tanto valore ad un bene futuro. Le ragioni di ciò sono note e riconducibili ad una progressiva, ma apparentemente inesorabile, trasformazione delle condizioni climatiche, tale da prospettare il serio scenario di un *habitat* inospitale per le generazioni future²⁸.

Poiché l'indagine richiama il bene giuridico, da una parte, e la stessa Costituzione, dall'altra, appare allora imprescindibile prendere le mosse dagli insegnamenti di Franco Bricola. Com'è noto, nel 1973, sul "*Novissimo digesto italiano*", compare la voce "*Teoria generale del reato*", ove l'illustre Autore espone una fondamentale teoria critica del bene giuridico, letto in chiave costituzionale. Secondo Bricola, solo i beni a rilevanza costituzionale potrebbero essere oggetto di tutela penale, in ragione di un semplice sillogismo: alla luce dell'art. 13, Cost., la compressione della libertà personale sarà giustificata solo a patto di tutelare un bene dal valore se non analogo quantomeno costituzionalmente rilevante²⁹. A ciò si deve aggiungere che "*rilevanza costituzionale di un bene non significa semplicemente non antiteticità del bene rispetto alla Costituzione, bensì assunzione del medesimo tra i valori esplicitamente o implicitamente garantiti dalla Carta costituzionale*"³⁰.

Alla luce di queste considerazioni, ci si chiede se l'espressa previsione delle future generazioni tra i principi fondamentali possa venir letta secondo un'ottica conforme alla teoria sviluppata dall'Autore. A questo fine giova richiamare le note critiche³¹ rivolte all'impostazione in esame. La prima di queste evidenzia come, se ci limitasse a tener conto dei soli beni espressamente riconosciuti dalla Carta, la tutela penale ne uscirebbe indebolita. Ciò in realtà era ben chiaro a

²⁷ AA.VV. *Responsabilità verso le generazioni future*, cit., p. 304.

²⁸ Cfr. Il sesto Rapporto di valutazione dell'IPCC-AR6. <https://ipccitalia.cmcc.it/>

²⁹ BRICOLA, *Teoria generale del reato*, voce in *Nss. Dig. It.*, XIX, Torino, 1973, pp. 15-16; AA.VV. *Il diritto penale alla svolta di fine millennio. Atti del convegno in ricordo di Franco Bricola (Bologna, 18-20 maggio 1995)*, (a cura di CANESTRARI), Torino, 1998, p. 213.

³⁰ BRICOLA, op. it., p. 16.

³¹ Per una panoramica delle critiche alla teoria di Bricola cfr. PADOVANI, *Diritto penale*, Milano, 2019, pp. 110-112; DONINI, *Il volto attuale dell'illecito penale*, Milano, 2004, pp. 66-70; sui pregi e limiti della teoria dei beni costituzionalmente rilevanti cfr. PALAZZO, *Introduzione ai principi del diritto penale*, Torino, 1999, pp. 142-145.



Bricola, che sottolineava come si rischiasse di addivenire al paradosso secondo cui la vita non potrebbe essere oggetto di tutela penale, mancando un esplicito riferimento al riguardo in Costituzione³². Di qui la necessaria valorizzazione anche degli interessi implicitamente costituzionali. Il che, tuttavia, portava alla fondamentale obiezione mossa alla maggior parte delle teorie critiche: non esisterebbe un vero e proprio limite per il legislatore penale, posto che l'ermeneutica ben riuscirebbe a ricondurre a Costituzione ogni bene anche se solo indirettamente connesso³³.

Potrebbe tuttavia sostenersi che le problematiche sorte intorno al concetto di bene dal valore implicitamente costituzionale non riguardino la tutela penale delle future generazioni. L'art. 9, co. 3, Cost. permetterebbe infatti di ritenere che queste rientrino tra i beni costituzionali espliciti. Tale norma, dunque, potrebbe rappresentare la base giuridica costituzionale per un diritto penale delle future generazioni.

5. Il processo di costituzionalizzazione delle future generazioni: dal sentimento sociale alla riforma del 2022

Al fine di valorizzare l'art. 9, co. 3, Cost. come base giuridica per il diritto penale trans-generazionale, sembra interessante analizzare il percorso di costituzionalizzazione che ha interessato le future generazioni. A questo fine, è possibile richiamare un parallelismo con la disciplina penale in materia di abbandono di animali domestici.

Uno degli elementi che andrebbero tenuti in considerazione per individuare interessi penalmente rilevanti, si evidenzia, sarebbe il sentimento sociale affermatosi sugli stessi. Alla condizione, tuttavia, che esso possa venir ragionevolmente ricondotto ad un interesse costituzionale esplicitamente o implicitamente riconosciuto³⁴. Così non sarebbe, dice la dottrina, nel caso di una fattispecie quale l'art. 727, c.p. in tema di abbandono di animali domestici. Pur trattandosi di una materia assai cara alle compagini sociali di stampo animalista, viene sottolineato che reati quali quello richiamato “stentano a trovare una compiuta oggettività giuridica che – al di là del grado di

³² BRICOLA, op. cit., p. 17-18, nota 12, ove l'Autore ricava la significatività della vita come valore costituzionale “dal rango primario attribuito alla “persona” nel contesto costituzionale”.

³³ PADOVANI, op. cit., p. 110.

³⁴ Critici verso un'idea di consenso sociale come “parametro di legittimazione delle opzioni di criminalizzazione” sono PALAZZO - BARTOLI, *Corso di diritto penale. Parte generale*, Torino, 2023, p. 65. Gli Autori mettono in guardia dal pericolo di forme di esclusione nei confronti di posizioni minoritarie.



considerazione tributabile alle argomentazioni dei movimenti animalisti – possa credibilmente essere ricondotta ad un valore di rango costituzionale”³⁵.

Al ricorrere di tale evenienza, tuttavia, sarebbe comunque possibile optare per una soluzione di *extrema ratio*: la revisione della Costituzione³⁶. L’espresa previsione del bene, prima assente, nel testo della Carta potrebbe, in effetti, rafforzare la legittimazione della tutela penale dello stesso. È quanto si è verificato, a ben vedere, proprio con riferimento alle fattispecie relative all’offesa degli animali, sempre ad opera della l.c. n. 1/2022. Oggi, infatti, l’art. 9, co. 3, Cost. prevede anche che: “*La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali*”³⁷. Tale nuova base giuridica costituzionale, insomma, legittimerebbe a maggior ragione l’incriminazione di cui all’art. 727, c.p.

Ad una simile conclusione parrebbe potersi addivenire, invero, anche con riferimento alle future generazioni. Non è la prima volta, d’altronde, che queste vengono prese in considerazione dal legislatore costituzionale. La modifica dell’art. 9 del 2022, infatti, si è ispirata ad una proposta di riforma del 2004³⁸, che nel testo risultava estremamente simile. Potrebbe dirsi, insomma, che l’esigenza sociale della tutela delle future generazioni si sia rafforzata negli ultimi vent’anni, al punto di portare il legislatore all’effettiva costituzionalizzazione dell’interesse in esame. Se dunque, prima della riforma, poteva ritenersi poco solido un ragionamento che vedesse nelle future generazioni un bene giuridico costituzionalmente previsto e quindi penalmente tutelabile, oggi forse si potrebbe concludere diversamente, anche in ragione del sentimento sociale accresciutosi nel corso del tempo³⁹.

6. Le future generazioni: bene primario o secondario?

Nell’intento di mantenere una nozione critica di bene giuridico, è stato evidenziato come la presenza in Costituzione di un determinato interesse sia motivo necessario ma non sufficiente per

³⁵ MANES, op. cit., p. 181.

³⁶ MANES, op. cit., p. 184.

³⁷ Con la precisazione che, ovviamente, non si tratterebbe di un obbligo di incriminazione.

³⁸ MANES, OP. cit., p. 167, in nota n. 95.

³⁹ Si pensi all’intensità delle manifestazioni in favore dell’ambiente operate dalle compagini sociali più giovani. Il movimento *Fridays for Future* rappresenta solo una delle più accorate richieste di una maggior tutela dell’ambiente nell’ottica di un futuro più sostenibile e “abitabile”. <https://fridaysforfuture.org/>.



giustificare l'intervento del diritto penale⁴⁰. I valori richiamati implicitamente o esplicitamente dalla Costituzione si dovrebbero distinguere tra primari e secondari, ove solo i primari dovrebbero ritenersi meritevoli di tutela penale⁴¹. Il quesito, dunque, diviene se le future generazioni rappresentino un bene primario o secondario.

Non è agevole, invero, inquadrare i criteri utili per qualificare un bene come “primario”, ma è possibile individuare alcune coordinate ermeneutiche richiamando gli insegnamenti della dottrina⁴². Gioverebbe, in primo luogo, verificare come la Costituzione disciplini il riparto di competenze Stato-Regioni, all'art. 117: qualora un certo bene sia attribuito alla competenza esclusiva dello Stato, ciò sarebbe indice per identificare un interesse primario meritevole di tutela. Sotto questo punto di vista, si può osservare come la Carta, nell'articolo menzionato, già da tempo attribuisca allo Stato la competenza sull'ambiente e sull'ecosistema⁴³, pur non essendo presente alcun riferimento alle future generazioni, nemmeno a seguito della novella del 2022.

Questa carenza, forse, potrebbe essere sopperita da alcuni rilievi cui già si è accennato. La natura di interesse primario delle future generazioni si giustificherebbe in primo luogo alla luce delle risultanze scientifiche in materia ambientale: oggi più di ieri l'umanità necessita di scongiurare condotte che possano compromettere ulteriormente l'*habitat* dei cittadini di domani.

⁴⁰ MANES, op. cit., p. 187 e ss.

⁴¹ ANGIONI, *Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico*, Milano, 1983, pp. 203-205; sui beni giuridici fondamentali cfr. FERRAJOLI, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Roma-Bari, 1989, pp. 479-482. L'Autore, nella teorizzazione di un diritto penale minimo, individua tre categorie di reati che reputa sostanzialmente ingiustificate in quanto poste a tutela di beni giuridici non fondamentali. Anzitutto le fattispecie contravvenzionali, nonché tutte quelle sanzionate con una pena pecuniaria. In secondo luogo, andrebbero espunti dall'ordinamento i reati posti a tutela di beni spiritualizzati, con particolare riferimento alla personalità dello Stato, in quanto sarebbero “beni” solo quelli “*la cui lesione si concreta in un'offesa in danno di altre persone in carne ed ossa*”. Infine, vengono individuati i reati a tutela anticipata, con particolare riferimento ai reati di pericolo astratto o presunto.

⁴² MANES, op. cit., p. 189.

⁴³ Con la precisazione che la sentenza Corte cost. n. 407 del 26/07/2002 ha evidenziato come quella ambientale non possa considerarsi come una “materia” in senso tecnico: “*A questo riguardo va però precisato che non tutti gli ambiti materiali specificati nel secondo comma dell'art. 117 possono, in quanto tali, configurarsi come ‘materie’ in senso stretto, poiché, in alcuni casi, si tratta più esattamente di competenze del legislatore statale idonee ad investire una pluralità di materie (cfr. sentenza n. 282 del 2002). In questo senso l'evoluzione legislativa e la giurisprudenza costituzionale portano ad escludere che possa identificarsi una ‘materia’ in senso tecnico, qualificabile come ‘tutela dell'ambiente’, dal momento che non sembra configurabile come sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata, giacché, al contrario, essa investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze. In particolare, dalla giurisprudenza della Corte antecedente alla nuova formulazione del Titolo V della Costituzione è agevole ricavare una configurazione dell'ambiente come ‘valore’ costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia ‘trasversale’, in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale (cfr., da ultimo, sentenze n. 507 e n. 54 del 2000, n. 382 del 1999, n. 273 del 1998)*”.



Dall'altra parte pare rilevante l'argomento giuridico-topografico che sottolinea la collocazione delle future generazioni nell'art. 9, Cost. e pertanto tra i c.d. principi fondamentali. Ciò appare un indicatore significativo del grande valore attribuito all'interesse in questione da parte del legislatore costituzionale.

Altri indici utili sarebbero le coordinate interpretative offerte dal diritto europeo e internazionale, in ragione delle clausole integrative individuate dagli artt. 117 e 10, Cost. Quanto al diritto dell'Unione europea, giova evidenziare come il preambolo della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea si chiuda nei seguenti termini: *“Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future”*. Non solo, ma l'art. 3, del TUE prevede che: *“L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore”*. Come a dire che il diritto trans-generazionale rappresenti una branca del sapere conosciuta e valorizzata anche dal diritto sovranazionale.

La natura di principio fondamentale dell'art. 9, co. 3, Cost., da una parte, nonché i richiami normativi sia della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che del TUE, dall'altra, potrebbero dunque valorizzarsi come indici della primarietà del bene “future generazioni”.

7. Le clausole costituzionali di trans-generazionalità: mere regole programmatiche?

Ulteriore riflessione che si impone, nell'ottica di un diritto penale delle future generazioni, riguarda la natura programmatica delle clausole di trans-generazionalità. Tale natura impedisce di ritenere giustiziabili i diritti delle future generazioni? Si tratta di un rilievo che, tradotto nella materia penale, pare conciliarsi con la critica già menzionata, secondo cui una tutela dei beni futuri non sarebbe possibile, in quanto si finirebbe col confondere la *ratio* della norma con l'interesse che la fattispecie intende tutelare.

Sul punto, tuttavia, giova richiamare un'importante posizione della dottrina: *“In questo senso, non va enfatizzato negativamente il fatto che le clausole costituzionali ‘intergenerazionali’ abbiano una struttura quasi sempre ‘programmatica’, assumano cioè la forma di compiti dello Stato (Staatsziel) o delle altre istituzioni pubbliche, di obiettivi da realizzare piuttosto che di limiti*



*immediatamente prescrittivi nei confronti del legislatore, o di situazioni direttamente azionabili in giudizio. La giurisprudenza costituzionale ci ha mostrato quali e quanti significati sostanziali o riflessi obbligatori possono essere ricavati da norme programmatiche, e come 'principi politici possono diventare diritti fondamentali giuridicamente strutturati'. Per molti diritti, anche quelli ritenuti nell'attuale fase di evoluzione pacificamente giustiziabili, l'approdo della difesa in giudizio non è stato quasi mai un dato originario, quanto piuttosto un punto di conquista, attraverso la progressiva crescita delle rivendicazioni sociali e della forza culturale che tali diritti sono riusciti col tempo ad esprimere*⁴⁴.

Mutatis mutandis, queste considerazioni potrebbero valere non solo per considerare i diritti delle generazioni future come giustiziabili, ma anche per identificare gli interessi e beni di cui sono portatori come un possibile oggetto di tutela penale. Ciò soprattutto se si valorizza la considerazione secondo cui le rivendicazioni sociali hanno svolto un ruolo fondamentale nel rendere giustiziabili taluni diritti. Similmente, come si è accennato sopra, il sentire sociale potrebbe svolgere un ruolo significativo nel trasformare la clausola di trans-generazionalità in una disposizione espressiva di un oggetto giuridico meritevole di tutela penale. Si pensi alla salute: se per molto tempo l'art. 32 Cost. è stato relegato a norma meramente programmatica, è altresì vero che, a partire dagli anni '70, il dibattito sulla tensione tra tutela della salute dei lavoratori ed esigenze della produzione ha portato a interpretare come precettiva la disposizione costituzionale in questione⁴⁵.

Occorre segnalare, peraltro, che parte della dottrina non ritiene incompatibile con la teoria del bene giuridico di Bricola l'idea di un reato di scopo costituzionalmente orientato⁴⁶. Si fa l'esempio dell'art. 41, co. 3, Cost., a mente del quale: *"La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata ai fini sociali e ambientali"*. Ebbene, viene sottolineato come, per garantire il perseguimento dei fini sociali (e ambientali) individuati dalla Carta fondamentale, sarebbe ben possibile che il legislatore intervenisse con norme penali in materia economica, proprio in ragione della fondamentale rilevanza riconosciuta allo scopo individuato dal costituente. Se ciò è vero per l'art. 41, co. 3, Cost., alle stesse conclusioni si potrebbe addivenire anche con riferimento alle future generazioni *ex art. 9, co. 3, Cost.*

⁴⁴ AA.VV. *Responsabilità verso le generazioni future*, cit., pp. 303-304.

⁴⁵ PETRINI, *Reati di pericolo e tutela dei consumatori*, Milano, 1990, pp. 2-3.

⁴⁶ PADOVANI, op. cit., p. 111.



Questo processo di “concretizzazione” delle clausole di trans-generazionalità, infine, pare poi avvalorato anche dal legislatore europeo, che ultimamente ha manifestato un certo interesse per un diritto penale ambientale ancorato alla tutela dei beni futuri. Ci si riferisce alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela penale dell'ambiente, che mira a sostituire la direttiva 2008/99/CE⁴⁷. Preme prendere in considerazione, in particolare, alcuni emendamenti che erano stati presentati dalla Commissione per lo sviluppo (DEVE), sebbene poi non recepiti dal Parlamento nell'adozione della propria posizione in prima lettura⁴⁸.

L'emendamento all'art. 2 della proposta, rubricato “definizioni”, suggerisce di fornire la seguente nozione di “vittime”: *“le persone fisiche, comprese le generazioni future, le quali, individualmente o collettivamente, hanno subito o rischiano di subire danni, tra cui danni fisici, mentali o emotivi, perdite economiche, perdita di cultura, di tradizioni, di conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche, o lesioni o abusi sostanziali dei loro diritti umani a causa di reati ambientali”*.

Altresì significativo è l'emendamento all'art. 8, che tratta delle circostanze aggravanti dei reati ambientali: *“Purché non siano già elementi costitutivi dei reati di cui all'articolo 3, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le seguenti circostanze possano essere considerate circostanze aggravanti con riferimento ai pertinenti reati di cui agli articoli 3 e 4: [...] a quater) il reato ha causato o causerà danni gravi alle generazioni future [...]”*.

La dimensione programmatica che caratterizzerebbe la tutela delle future generazioni, dunque, pare oggi quantomeno messa in discussione. Ciò è tanto vero che in sede di riforma delle direttive europee in tema di reati ambientali si proponeva di prendere in considerazione l'idea di qualificare le future generazioni quali vittime. Non solo, ma si è addirittura valutato se considerare il danno alle future generazioni come una circostanza aggravante, se non addirittura come elemento costitutivo di un eco-reato.

8. Cenni sull'indeterminatezza e sui reati di pericolo.

Se, da una parte, pare possibile sviluppare argomenti per non degradare la tutela delle future generazioni a mere regole programmatiche, riconoscendone lo *status* di bene giuridico meritevole di

⁴⁷ COM(2021)0851 – C9-0466/2021 – 2021/0422(COD)

⁴⁸ https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2023-0087_IT.html#_section1



tutela penale, dall'altra sembrerebbe possibile individuarvi, più specificamente, un interesse super-individuale

La natura super-individuale⁴⁹ del bene in questione, a sua volta, porta a interrogarsi su due aspetti: la nozione di “future generazioni”, nonché la tipologia di illecito penale che meglio si attagli alla protezione delle stesse.

Quanto alla prima tematica, per il momento pare prematuro cercare di fornire una risposta soddisfacente in questa sede. Ci si limita tuttavia ad evidenziare che l'indeterminatezza del concetto “future generazioni”⁵⁰ deve rappresentare uno stimolo di ricerca, non un motivo per arrestare l'indagine. Giova evidenziare come gli interessi super-individuali, per loro stessa natura, hanno da sempre interrogato gli interpreti circa il principio di determinatezza e tassatività. Molteplici sono le teorie finalizzate a conferire maggior determinatezza al concetto di incolumità pubblica, per esempio⁵¹. Stessa considerazione vale per la nozione di salute pubblica: se da una parte si ritiene che questa consista nell'assenza di malattie, d'altra parte è spesso stata valorizzata una diversa e più ampia nozione fornita dall'OMS⁵².

⁴⁹ In linea di prima approssimazione, sembra potersi dire che le future generazioni integrino un interesse super-individuale e non meramente individuale. Si è consapevoli della necessità di differenziare ulteriormente tra interessi collettivi e diffusi, ma sembra prematuro avanzare conclusioni in questa sede. Per il momento pare possibile orientare la ricerca muovendo dalle riflessioni che la dottrina ha sviluppato con riferimenti ad altri interessi super-individuali in materia penale, come l'incolumità pubblica. Sull'incolumità pubblica come bene collettivo cfr. la ricostruzione di GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica*, Tomo I, in GROSSO - PADOVANI - PAGLIARO, *Trattato di diritto penale*, Milano, 2008, p. 71 e ss.; ma anche PROVOLO, *commento all'art. 422*, in *Commentario breve al codice penale* (a cura di FORTI - SEMINARA), Padova, 2022 p. 1961, che riconosce nell'incolumità pubblica un bene “di tutti e di ciascuno”. Questa impostazione è riscontrabile già in epoca più risalente, cfr. RIONDATO, *commento all'art. 422*, in *Commentario breve al codice penale*, (a cura di CRESPI - STELLA - ZUCALÀ), Padova, 2006, p. 1308. Per un'impostazione che non riconosce autonomia ai beni super-individuali, cfr. FIANDACA, *Il bene giuridico come problema teorico e come problema di politica criminale*, in *Riv. It. D.P.P.*, 1982, pp. 72-73. Infine, per l'incolumità pubblica quale interesse diffuso, cfr. GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica*, op. cit., p. 82.

⁵⁰ Sul concetto di “generazioni future” si veda D'ALOIA, voce *Generazioni future*, in *Enc. dir. an.*, IX, pp. 331-390, anche con riferimento alla dottrina straniera riportata nelle note; sul concetto di “umanità come soggetto naturale con propri diritti” cfr. TARANTINO, in *Riv. Int. Fil. Dir.*, 2002, pp. 96-101; sulla responsabilità limitata alle generazioni future più prossime cfr. BIFULCO, *Diritti e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, Milano, 2008, pp. 73-74; su una concezione più elastica di generazioni future cfr. BIFULCO, op. cit., pp. 74-76 nonché AA.VV. *Un diritto per il futuro*, cit., pp. 6-7. Sull'idea di “obbligo” sganciata dalla necessaria identificazione di una corrispondente posizione di diritto, con le necessarie precisazioni, cfr. PORENA, *Il principio di sostenibilità. Contributo allo studio di un programma costituzionale di solidarietà intergenerazionale*, Torino, 2017, p. 305-308.

⁵¹ GARGANI, *Il danno qualificato dal pericolo*, Torino, 2005, p. 114, pp. 132-141; GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica*, cit., pp. 71-77; MANFREDI, *I reati di pericolo tra dogmatica e politica criminale*, Milano, 1990, p. 263, laddove l'Autore evidenzia che indeterminato non sarebbe tanto il concetto di incolumità pubblica, quanto piuttosto la gamma dei soggetti che possono essere offesi.

⁵² PETRINI, op. cit., pp. 17-23.



Quanto alla seconda questione, relativa alla tipologia di illecito utile ai fini di un diritto penale delle future generazioni, è noto come la tutela dei beni super individuali sia stata affidata per lo più ai reati di pericolo⁵³. Sotto questo punto di vista, il codice Rocco rappresenta già di per sé una novità rispetto al modello classico di reato⁵⁴. Alla tutela di beni tangibili, afferrabili, improntati alla logica della lesione, viene affiancata quella di interessi altamente “spiritualizzati” o “volatilizzati” comportanti la necessità di una protezione improntata alla logica del pericolo⁵⁵. Ciò anche in ragione del fatto che, soprattutto laddove si tratti di incolumità o salute pubblica, sembrerebbe improbabile riuscire a “distruggere” gli interessi in esame una volta per tutte. Allo stesso tempo, è interesse del legislatore anticipare la tutela prima che questa possibilità si avvicini alla concretizzazione⁵⁶.

Stante l’originaria distinzione tra reati di pericolo astratto e concreto, e le riserve della dottrina rispetto alla categoria dei reati di pericolo presunto⁵⁷, la giurisprudenza costituzionale, com’è noto, ha avallato la possibilità che il legislatore ricorra a questi ultimi, purché non in modo arbitrario o irragionevole, ma fondando la presunzione quantomeno su massime di comune

⁵³ GARGANI, *Il danno qualificato dal pericolo*, cit., pp. 148-149; GARGANI., *Reati contro l’incolumità pubblica*, cit. p. 83; PETRINI, op. cit., p. 11.

⁵⁴ GARGANI, *Il danno qualificato dal pericolo*, cit., p. 111.

⁵⁵ GARGANI, *Il danno qualificato dal pericolo*, cit.; sul fatto che non ci siano “ragioni concettualmente cogenti che inducono in generale a definire bene giuridico soltanto entità concrete, sufficientemente circoscrivibili ed empiricamente tangibili” cfr. FIANDACA, *Sul bene giuridico. Un consuntivo critico*, cit., p. 27.

⁵⁶ PETRINI, op. cit., p. 11.

⁵⁷ MANFREDI, op. cit., pp. 228-231. L’Autore evidenzia come il concetto di pericolo “presunto” e di pericolo “astratto”, spesso usati come sinonimi, vadano in realtà distinti. Astrarre significata “*giudicare un fatto per quelle proprietà generali, che esso ha in comune con altri fatti simili, lasciando da parte le caratteristiche individuali del caso concreto, viceversa presumere vuol dire (soprattutto se la presunzione è assoluta) equiparare fatti, fra loro diversi, al fine di applicare ad essi la medesima disciplina giuridica*”. Quanto alla differenza tra reato di pericolo presunto e concreto, è risaputo che essa consista nella diversa funzione rivestita dal pericolo. Quanto al pericolo concreto, esso era originariamente considerato, dal legislatore del 1930, quale condizione obiettiva di punibilità, in coerenza con l’impronta severa dell’ordinamento fascista, cfr. GARGANI, *Il danno qualificato dal pericolo*, cit., p. 123. Alla luce della Costituzione della Repubblica del ’48, tale impostazione è mutata: oggi la dottrina ritiene che il pericolo rappresenti un elemento costitutivo di fattispecie, cfr. GROSSO - PELISSERO - PETRINI - PISA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2023, p. 305; MANFREDI, op. cit., p. 225. Nel reato di pericolo presunto, invece, è il legislatore che, una volta per tutte, valuta che un determinato comportamento sia da ritenersi pericoloso, senza la necessità di un accertamento specifico nel caso concreto, cfr. GROSSO - PELISSERO - PETRINI - PISA, *Manuale di diritto penale*, cit., pp. 306-307; GARGANI, op. cit., pp. 118-119. Com’è noto, la Costituzione ha portato alla rivisitazione di una simile nozione di reato di pericolo, anche alla luce della progressiva elaborazione e affermazione del principio di offensività, cfr. GARGANI, op. cit., p. 183. Potrebbe infatti accadere che la valutazione di pericolo, presunta dal legislatore, nel caso concreto non trovi corrispondenza: da ciò deriverebbe un trattamento sanzionatorio sostanzialmente immotivato, peraltro dalla dubbia efficacia rieducativa stante la carente offensività, cfr. GROSSO - PELISSERO - PETRINI - PISA, *Manuale di diritto penale*, cit., p. 307; cfr. anche GARGANI, op. cit., pp. 182-183; MANFREDI, op. cit., pp. 226-228.



esperienza⁵⁸. Inoltre, è altresì richiesto un accertamento della concreta messa in pericolo del bene giuridico tutelato, anche qualora si tratti di reati di pericolo presunto⁵⁹.

Ebbene, questi arresti dovrebbero rimanere fermi anche nell'ottica di un'ipotetica tutela penale delle future generazioni. In particolare, proprio perché queste rappresentano l'ultima frontiera nell'ambito dell'astrazione del bene giuridico, sarebbe quantomai necessario rispettare entrambe le posizioni della Corte costituzionale, sopra richiamate, in materia di reati di pericolo. *De lege ferenda*, da una parte, il legislatore dovrebbe fondare una simile incriminazione in modo non arbitrario. In questo senso, forse, un reato di pericolo posto a protezione delle future generazioni non potrebbe accontentarsi del parametro dell'*id quod plerumque accidit*, ma dovrebbe fondarsi su vere e proprie leggi scientifiche di copertura⁶⁰, in ossequio al principio di offensività in astratto; il giudice, d'altra parte, dovrebbe sempre accertare che la condotta concreta sia effettivamente espressiva di un pericolo per il bene giuridico in esame.

9. Future generazioni e illeciti fondati sulla precauzione.

Le conclusioni del precedente paragrafo sono utili per riflettere su quali conseguenze potrebbe avere la riforma dell'art. 9, co. 3, Cost. nell'ambito della materia penale. Al riguardo, la dottrina ha recentemente avviato una riflessione, chiedendosi se la riforma del 2022 possa incidere nell'ambito dei reati di pericolo, se non addirittura degli illeciti fondati sul principio di precauzione⁶¹. Viene sottolineato, a titolo di esempio, che "*l'incriminazione di emissioni in*

⁵⁸ C. cost. n. 333 del 10/07/1991.

⁵⁹ GROSSO - PELISSERO - PETRINI - PISA, op. cit., p. 310; C. cost. n. 65 del 23/04/1970. Cfr. D'ALESSANDRO, op. cit., pp. 27-31, ove l'Autore evidenzia come nesso di causalità e pericolo si avvalgono entrambi di leggi scientifiche di copertura. Da un punto di vista logico-strutturale, egli evidenzia, la valutazione del nesso di causalità e quella del pericolo non si differenziano. Ciò che muta è l'angolo prospettico: la causalità è valutata a posteriori, mentre la pericolosità secondo un giudizio di prognosi; sempre D'ALESSANDRO, op. cit., pp. 137-138, inoltre, evidenzia come il giudizio di prognosi debba prendere le mosse dalla c.d. "probabilità di partenza". Essa non può essere meramente soggettiva, nel senso che non può fondarsi su una più o meno alta propensione al rischio del giudice, ma deve avere connotazioni oggettive.

⁶⁰ Sembra pertinente richiamare le riflessioni di STELLA, op. cit., pp. 523-528.

⁶¹ La complessa materia del principio di precauzione ha conosciuto diversi contributi di indagine nel corso degli ultimi anni. Il problema fondamentale risiede nell'assenza di una certezza scientifica alla base dell'incriminazione operata con gli illeciti di rischio. Appare imprescindibile richiamare PIERGALLINI, *Il danno da prodotto e responsabilità penale*, Milano, 2004, pp. 475-480, ove l'Autore evidenzia i limiti del diritto penale di evento nel contrasto al danno da prodotto e avvia la riflessione su nuovi paradigmi da porre a fondamento di un illecito penale del rischio. Cfr. CONSORTE, *Tutela penale e principio di precauzione. Profili attuali, problematicità, possibili sviluppi*, Torino, 2013, pp. 133-176 per una rassegna della normativa sugli OGM, uno dei principali campi di applicazione del principio di precauzione in materia penale. Sulla distinzione tra precauzione e prevenzione cfr. CASTRONUOVO, *Le sfide della politica criminale*



atmosfera oltre certe soglie potrà e dovrà essere valutata alla luce di effetti cumulativi e seriali pensati non solo sul medio periodo (quello di vita dei già nati), ma anche sul lungo periodo (quello dei figli dei già viventi); del pari, l'eventuale – e problematica – incriminazione di condotte sulla cui pericolosità per l'ambiente la scienza nutre seri dubbi dovrà essere parametrata su ipotizzati rischi futuri, anche lontani nel tempo”⁶².

Alla luce di questa riflessione, pare opportuno chiedersi quali potrebbero essere le conseguenze di una fattispecie penale ambientale, che tenga conto dei c.d. limiti-soglia, e che al contempo miri a proteggere le future generazioni non da pericoli, ma da meri rischi. Ora, senza la pretesa di esaurire in poche battute una tematica tanto complessa, le fattispecie fondate sui limiti-soglia, in particolare in materia ambientale, si connotano per condotte che individualmente non comporterebbero conseguenze dannose o pericolose, ma la cui reiterazione, qualora conduca al superamento di un certo limite tabellare, determina (o potrebbe determinare) offese per beni quali l'ambiente o la salute pubblica. La dottrina ha individuato alcune fattispecie di questo tipo, caratterizzate da una chiara finalità precauzionale⁶³. Si fa l'esempio dei reati iper-precauzionali legati alle emissioni in atmosfera e agli scarichi extra-tabellari (artt. 279 e 137 *ex d.lgs. n. 152/2006*)⁶⁴.

La natura precauzionale di questi illeciti risiede nel metodo generalmente utilizzato per individuare i valori-limite. Essi sono fissati da agenzie regolatrici indipendenti, che sulla base di studi stabiliscono quale sia il valore per cui, in caso di esposizione, non si registrano effetti nocivi per la salute umana (il c.d. NOEL). Il predetto valore, in ossequio al principio di precauzione, viene poi ulteriormente abbassato di 10, 100 o anche 1000 volte⁶⁵. Alla luce della sussistenza di simili fattispecie nel sistema penale, potrebbe allora ritenersi che, in qualche modo, esso sia già

al cospetto delle generazioni future e del principio di precauzione: il caso ogm, cit., p. 397; Ancora sul punto, cfr. CORN, Il principio di precauzione nel diritto penale. Studi sui limiti all'anticipazione della tutela penale, Torino, 2013, pp. 50-51 e ss.

⁶² RUGA RIVA, *L'ambiente in Costituzione. Cambia qualcosa per il penalista?*, cit.

⁶³ PENCO, *Limiti-soglia e responsabilità colposa* in *Riv. It. D.P.P.* n. 1/2019, p. 209, ove l'Autore distingue i casi in cui i limiti soglia sono individuati, dal legislatore, come parametro per prevenire un pericolo scientificamente possibile, ovvero un mero rischio in ossequio al principio di precauzione.

⁶⁴ PENCO, *op. cit.*, nota 64.

⁶⁵ Questa sintetica ricostruzione è ricavata dalla più esauriente analisi di D'ALESSANDRO, *op. cit.*, pp. 265-269. L'Autore incentra la propria indagine sui valori limite nell'ambito della tutela dei lavoratori in impresa, delle sostanze alimentari, dei comparti ecologici complessi, nonché delle acque e dei corpi idrici. Pertanto, le riflessioni riportate sul NOEL e sull'abbassamento esponenziale dei limiti-soglia sembrano applicabili anche con riferimento alle fattispecie *ex artt. 137 e 279 ex d. lgs. n. 152/2006*, che appunto sanzionano, rispettivamente, gli scarichi di acque reflue industriali e le emissioni extra-tabellari. Sull'applicazione del metodo fondato sul NOEL, in relazione alla disciplina sugli OGM e alla materia penale, l'Autore si mostra peraltro estremamente critico, cfr. D'ALESSANDRO, *op. cit.*, p. 313-314.



improntato alla tutela delle future generazioni. La tecnica dell'abbassamento dei limiti-soglia, che arriva a computare valori molto modesti⁶⁶, potrebbe infatti risultare idonea a scongiurare rischi non solo per i consociati in vita, ma anche per quelli che ancora non esistono.

Concludere semplicemente in questo senso, tuttavia, non pare sufficiente. Bisogna infatti tenere in conto che, soprattutto nei casi in cui il limite venga superato di poco, le frizioni con il principio di offensività⁶⁷ risultano evidenti: come potrebbe giustificarsi una sanzione penale, se il superamento del limite nemmeno mette in pericolo la salute pubblica o l'ambiente? Immaginare, dunque, di tutelare le future generazioni attraverso illeciti precauzionali, costruiti con la tecnica del limite-soglia, rischia di sacrificare oltremodo il principio di offensività. Ciò in quanto un modesto superamento del limite-soglia potrebbe non comportare alcuna messa in pericolo per i consociati in esistenza; inoltre, la protezione delle future generazioni sarebbe improntata alla mera logica del rischio⁶⁸.

10. Future generazioni e reati di pericolo

Il discorso potrebbe cambiare, tuttavia, qualora il limite soglia venisse calcolato, *de lege ferenda*, tenendo esplicitamente conto della necessità di proteggere le future generazioni. Il che, come si accennava in chiusura del paragrafo 8, potrebbe passare attraverso l'utilizzo di reati di pericolo, scientificamente fondati. Si potrebbero immaginare, insomma, fattispecie che individuino valori-limite computati in ragione della tutela dell'ambiente e delle generazioni esistenti, ma poi

⁶⁶ Per un'idea di quanto siano modesti questi valori, cfr. l'esempio di D'ALESSANDRO, op. cit., pp. 268-269, che applica il metodo di computazione legato al NOEL all'infortunistica stradale. Allorché una società amministratrice di un tratto di strada individuasse, sulla base di studi, in 60 km/h la velocità ove non si sia mai verificato un sinistro, questo valore andrebbe ancora abbassato di 10, 100, 1000 volte: 6 km/h, 0,6 km/h, 0,06 km/h.

⁶⁷ PENCO, *Limiti-soglia e responsabilità colposa*, cit. p. 203.

⁶⁸ Sulla generale incompatibilità tra limiti-soglia e fattispecie precauzionali cfr. PENCO, *Soglie di punibilità ed esigenze di sistema*, Torino, 2023, p. 418; cfr. STELLA, op. cit., p. 518, ove l'Autore richiama il pensiero di STRANTENWERTH. Questi valorizza la necessità di un diritto penale proiettato al futuro, ma non ritiene possibile che i reati di pericolo astratto possano risultare utili in quest'ottica. Ciò in quanto i reati di pericolo potrebbero proteggere solo beni giuridici concreti. Tanto premesso, nell'ambito di reati proiettati al futuro, sarebbe difficile individuare veri e propri beni giuridici. La risposta per un diritto penale del futuro andrebbe allora ricercata nei reati caratterizzati da valori o limiti soglia, intesi come fattispecie improntate al controllo del comportamento; STELLA, op. cit., p. 523 e ss. ove viene operata la distinzione tra reati di pericolo astratto e di mero comportamento. Mentre i primi devono essere riportati nell'alveo delle leggi scientifiche di copertura, i secondi sarebbero improntati alla mera logica della precauzione e del rischio; cfr. STELLA, op. cit., p. 559, ove l'Autore esclude la praticabilità di un diritto penale del comportamento incentrato sui valori-soglia, siano essi computati con riferimento al semplice NOEL ovvero al NOEL abbassato in via cautelativa.



ulteriormente abbassati nella prospettiva di proteggere anche le future generazioni. In questo modo, è vero che la violazione del limite stabilito potrebbe risultare inoffensiva per i consociati in vita, ma l'offensività sarebbe fatta salva dall'esigenza di tutelare coloro che ancora non appartengono al mondo fenomenico.

Questa chiave di lettura potrebbe giovare nel mantenere una tecnica di scrittura legislativa ormai collaudata, quella che si avvale dei limiti-soglia in materia ambientale, anche laddove preveda soglie basse, purché rispettosa del principio di offensività. Sul punto preme ribadire il ruolo fondamentale che le scienze dovrebbero ricoprire nella valutazione legislativa⁶⁹. In particolare, occorre che il legislatore basi l'incriminazione su risultanze che diano quantomeno come certo o altamente probabile che il superamento del limite-soglia stabilito comporti un'offesa agli interessi delle generazioni future⁷⁰.

Si è consapevoli delle difficoltà che potrebbero derivare da un simile approccio. La possibilità che i valori soglia vengano ponderati sulla base di effetti osservati dall'uomo, e quindi l'idea di "trasformare" quelli che sarebbero reati precauzionali in reati di pericolo, è stata sondata dalla dottrina⁷¹. La questione pone un'ineludibile problematica: la scienza non rappresenta più un dogma sicuro, ma è incerta, ed è spesso condizionata dall'agire politico (o comunque è influenzata da scelte valoriali soggettive)⁷². Ciò basterebbe per escludere qualsiasi possibile applicazione dei reati di pericolo nella prospettiva in analisi⁷³.

È pur vero, tuttavia, che la stessa dottrina ha continuato la riflessione nell'ambito dei rapporti tra società del rischio, diritto amministrativo e responsabilità degli enti: "*se la strategia del*

⁶⁹ PENCO, *Limiti-soglia e responsabilità colposa*, cit., p. 210.

⁷⁰ SIRACUSA, *La tutela penale dell'ambiente. Bene giuridico e tecniche di incriminazione*, Milano, 2007, p. 416. L'Autrice, tra l'altro, non ritiene necessario che la soglia stabilisca uno spartiacque rigido tra ciò che è offensivo e ciò non lo è. Piuttosto, la scienza deve aiutare il diritto penale a costruire dei limiti soglia, tali da effettuare "*una previsione il più possibile attendibile e veritiera sull'idoneità di una certa condotta a contribuire all'alterazione dell'ambiente*". D'ALESSANDRO, op. cit., pp. 353-354, ove l'Autore respinge con forza l'idea che il tema del "pericolo per il futuro" possa trovare una risposta nell'ambito del diritto penale del pericolo astratto, ovvero in quello dei limiti-soglia. Piuttosto, appare migliore la prospettiva di attingere "*all'esperienza di gestione oculata dei rischi maturata oltreoceano, mediante il sistema delle agenzie regolamentatrici e il modello ingiunzionale [...]*", D'ALESSANDRO, op. cit., p. 394.

⁷¹ STELLA, op. cit., pp. 578-583; BERNASCONI, *Il reato ambientale. Tipicità, offensività, antigiusuridicità, colpevolezza*, Pisa, 2008, pp. 74-75.

⁷² STELLA, op. cit., p. 583, anche laddove viene evocato il "*positivismo ingenuo dei sostenitori della strategia degli esperti [...]*"; D'ALESSANDRO, op. cit., p. 271.

⁷³ STELLA, op. cit., p. 583. Vi è da dire che non mancano voci, in dottrina, che ritengono possibile fondare l'incriminazione dei limiti-soglia sulla base di leggi scientifiche, in ossequio al principio di offensività. Cfr. BERNASCONI, op. cit., pp. 74-75; PENCO, *Limiti-soglia e responsabilità colposa*, cit., p. 208, con riferimento al valore CSR nell'ipotesi di omessa bonifica ex art. 257, d. lgs. n. 152/2006.



*giudizio degli esperti non è una buona strategia per il diritto penale, bisogna capire se essa possa essere adottata da altri settori dell'ordinamento e, in particolare, dal diritto amministrativo*⁷⁴. La risposta affermativa si fonda su alcune condizioni: la necessità di non affidare la valutazione dei rischi al lavoro di un'unica agenzia; ponderare i rischi attraverso istituti "inter-agenzie" indipendenti dalla politica; favorire la collaborazione e la negoziazione tra agenzie e imprese cosicché raggiungano accordi regolamentatori, nonché favorire l'implementazione di modelli di *compliance*, nelle imprese, rispettosi di questi accordi⁷⁵. Cosicché "*scomparse la scienza spazzatura e la scienza corrotta, assorbite e metabolizzate negli accordi le incertezze scientifiche, la strada è aperta per indurre le imprese a evitare, attraverso il sistema dei compliance programs, le severe sanzioni amministrative previste per la violazione dei regolamenti concordati*"⁷⁶.

Ora, la dottrina finora richiamata era disillusa sulla possibilità di avverarsi di una simile prospettiva. Ciò in quanto, mentre Stella sviluppava queste riflessioni in "*Giustizia e modernità*", il d. lgs. 231/2001, che pure aveva appena introdotto la responsabilità amministrativa degli enti, non aveva però previsto tra i reati presupposto le fattispecie ambientali di allora⁷⁷. Ebbene, preme sottolineare come oggi il contesto normativo sia cambiato. A titolo di esempio, la già richiamata fattispecie ambientale *ex art.* 137, d. lgs. 152/2006, costruita con il sistema dei limiti-soglia, è oggi ricompresa tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, indice di un legislatore, forse, maggiormente attento alla necessità di proteggere l'ambiente attraverso il sistema del d. lgs. 231/2001.

Occorre allora domandarsi se sia possibile coniugare la proposta dell'illustre Autore con il sistema della responsabilità amministrativa degli enti. Si prenda sempre come esempio l'art. 137, d. lgs. 152/2006. Al comma 5, la norma sanziona chiunque effettui lo sversamento di acque reflue industriali superando i valori delle tabelle allegate al decreto legislativo. Si potrebbe immaginare che i valori in questione vengano computati, come suggerisce Stella, da istituti indipendenti che valorizzino il dialogo tra una pluralità di agenzie e le imprese stesse, al duplice fine di individuare limiti-soglia scientificamente fondati, scevri dall'influenza politica, e di recepirli in accordi. *De lege ferenda*, norme come l'art. 137, presupposto per la responsabilità degli enti, dovrebbero dunque prevedere sanzioni per le imprese allorché queste violino i limiti soglia computati negli accordi,

⁷⁴ STELLA op. cit., p. 593.

⁷⁵ STELLA op. cit., p. 594 e 596.

⁷⁶ STELLA op. cit., p. 596.

⁷⁷ STELLA op. cit., p. 598.



frutto della collaborazione tra agenzie e aziende. Una simile fattispecie, scientificamente fondata, parrebbe tradursi, insomma, in un illecito di pericolo.

11. Future generazioni e reati di evento.

La dottrina ha altresì proposto di spostare la riflessione anche sul piano dei macro-eventi lesivi dell'ambiente⁷⁸. In particolare, l'attenzione si è incentrata sul requisito dell'irreversibilità di cui all'art. 452-*quater*, co. 1, n. 1, cod. pen. Ora, è certo che un'alterazione dell'equilibrio dell'ecosistema effettivamente irreversibile integri il delitto *de quo*, ma che tale impostazione non sia esaustiva è stato evidenziato già dai primi commentatori della norma. Non appare condivisibile, infatti, l'idea che non vi sia reato finché, anche in caso di un'importante alterazione, rimanga teoricamente possibile la “guarigione” dell'ecosistema⁷⁹. Anche in tale ipotesi il delitto deve ritenersi consumato, in quanto l'irreversibilità deve essere parametrata all'“agire umano”⁸⁰. Ciò significa che laddove l'equilibrio ecologico non possa ripristinarsi entro un termine rapportato all'agire umano, secondo una valutazione prognostica, allora ricorrerà il delitto *ex art. 452-*quater**, co. 1, n. 1, cod. pen.⁸¹ In questo senso, insomma, andrebbe interpretato il concetto di “irreversibilità”.

Queste considerazioni sembrano conciliarsi con la proposta dottrinale secondo cui: *“il carattere irreversibile o tendenzialmente irreversibile dell'evento lesivo di tale figura di reato si presta infatti agevolmente ad una lettura conforme all'art. 9 Cost., nella misura in cui l'arco temporale di riferimento per la stima della possibilità di neutralizzazione del danno ambientale cagionato dal reato venga proiettato oltre la durata media di una vita umana. L'interesse intergenerazionale può, cioè, costituire l'orizzonte cronologico entro cui parametrare l'impossibilità di ripristinare i preesistenti equilibri ambientali alterati dalla*

⁷⁸ SIRACUSA, *Ambiente e diritto penale: brevi riflessioni fra le modifiche agli artt. 9 e 41 cost. e le prospettive di riforma in ambito internazionale*, cit. p. 11.

⁷⁹ MOLINO, *Corte di cassazione, Ufficio del massimario, settore penale, Rel. N. III/04/2015, Novità legislative: Legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”*, p. 18.

⁸⁰ RUGA RIVA, *commento all'art. 452 quater*, in *Codice penale commentato* (diretto da DOLCINI - GATTA), Milano, 2021, p. 24, ove l'Autore porta l'esempio di un bosco pregiato, bruciato, che impiegherà ottant'anni per vedere le piante ricrescere alle stesse dimensioni. Anche in questo caso deve ritenersi integrato il delitto in esame.

⁸¹ RUGA RIVA, *commento all'art. 452 quater*, cit.



condotta illecita”⁸². Muovendo da queste riflessioni, potrebbe immaginarsi un’impostazione secondo cui il delitto *ex art. 452-quater*, co. 1 n. 1, cod. pen. sarebbe integrato solo qualora il giudice, attraverso una prognosi, ritenga che l’irreversibilità dell’alterazione sia tale da proiettarsi, nel tempo, al di là della possibilità d’azione delle generazioni viventi⁸³ e arrivi a coinvolgere anche quelle future.

A ben vedere, tuttavia, limitarsi a interpretare l’irreversibilità dell’art. 452-*quater*, co. 1, n. 1, cod. pen. in funzione dell’art. 9, co. 3, Cost., non aggiungerebbe nulla alla fattispecie, in quanto la risposta sanzionatoria delle tre ipotesi descritte nel primo comma rimarrebbe la medesima. A nulla gioverebbe, insomma, stabilire se l’irreversibilità dell’alterazione abbia una proiezione temporale tale da superare l’agire umano delle generazioni viventi: tutti e tre i numeri dell’art. 452-*quater*, cod. pen., fanno rispondere il soggetto attivo della stessa pena.

Ebbene, questa chiave di lettura, forse, potrebbe acquisire maggior forza se letta in combinato disposto con la proposta del Comitato per lo sviluppo del Parlamento europeo, secondo cui l’offesa alle generazioni future potrebbe rappresentare un’aggravante degli eco-delitti. Se il fatto descritto dal n. 1 prevedesse una pena più alta rispetto ai numeri 2 e 3, in ragione dell’offesa all’ambiente e al coinvolgimento delle future generazioni, allora il sistema sanzionatorio conoscerebbe una differenziazione più ragionevole.

Insomma, anche nell’ambito dei reati di evento l’art. 9, co. 3, Cost. potrebbe rappresentare un utile spunto, per il legislatore, al fine di migliorare la tutela penale dell’ambiente. Non si propone tanto di colmare lacune nella materia penale ambientale, quanto piuttosto di sfruttare il riferimento alle future generazioni per differenziare, in sede di riforma, la risposta sanzionatoria delle diverse ipotesi di cui all’art. 452-*quater*, cod. pen.

12. Conclusioni provvisorie

Alla luce delle considerazioni finora svolte, sembra prematuro addivenire a vere e proprie conclusioni. Pare, piuttosto, che la riflessione sul ruolo del diritto trans-generazionale nell’ambito del diritto penale italiano sia appena agli inizi. Forse, però, è possibile individuare un primo punto

⁸² SIRACUSA, *Ambiente e diritto penale: brevi riflessioni fra le modifiche agli artt. 9 e 41 cost. e le prospettive di riforma in ambito internazionale*, cit., p. 11.

⁸³ Al di sotto di questa “soglia”, ricorrerebbero comunque le altre ipotesi di reato, che vanno dall’art. 434, co. 2, cod. pen., all’inquinamento ambientale, fino ai numeri 2 e 3 dell’art. 452-*quater*, co. 1, cod. pen.



fermo, cercando di rispondere alla domanda se il diritto penale debba effettivamente occuparsi di questo particolare oggetto di tutela.

Sul punto, preme evidenziare come l'art. 9, co. 3, Cost. rappresenti il frutto di un percorso durato decenni. In questo lasso di tempo, l'interesse per la tutela dell'ambiente si è amplificato, fino a divenire una delle tematiche contemporanee più discusse da tutti gli ambiti del sapere. Queste riflessioni si sono spinte fino a sottolineare lo stretto legame intercorrente tra l'emergenza climatica e la possibilità di garantire un *habitat* per le generazioni future.

La riforma costituzionale del 2022, insomma, non pare esimere alcuna branca della conoscenza dalla riflessione sulla tutela ambientale finalizzata alla protezione di coloro che non sono ancora nati. Se così è, allora anche il diritto penale dovrebbe apportare il proprio contributo. In questa prospettiva, l'art. 9, co. 3, Cost., in particolare, forse potrebbe divenire la base giuridica costituzionale per legittimare anche l'intervento del legislatore penale sul tema.

Diversi, inoltre, paiono gli indici nazionali e sovranazionali, utili per identificare le future generazioni quale bene primario penalmente tutelabile. Anzitutto il fatto che l'art. 9, co. 3, Cost. si collochi tra i Principi fondamentali della Carta, principi che mai, prima del 2022, erano stati riformati. Non solo, ma anche la Carta dei diritti fondamentali dell'UE, nonché l'art. 3, TUE, sembrano attribuire al diritto trans-generazionale un ruolo significativo.

Non possono, tuttavia, trascurarsi le rilevanti critiche avanzate all'idea di un diritto penale dei beni futuri. Se quella che richiede la necessaria preesistenza del bene giuridico rispetto al legislatore, forse, può essere superata sottolineando il rango costituzionale dell'interesse in esame, assai più penetrante appare la considerazione per cui, se la materia penale tutelasse beni futuri, allora si finirebbe col confondere la *ratio* della norma, con l'oggetto giuridico della tutela.

Al contempo sembra che il concetto di "future generazioni" stia acquisendo una concretezza sempre maggiore: da una parte, il sentire sociale ha più volte manifestato l'esigenza di una protezione ambientale orientata alla tutela dei cittadini di domani; dall'altra è lo stesso legislatore europeo che, come riportato, ha ipotizzato di qualificare le generazioni future come vere e proprie vittime degli eco-reati.

Se dunque è possibile immaginare un diritto penale ambientale anche finalizzato alla protezione di questo così peculiare bene giuridico, allora sarebbe necessario chiedersi: come congegnare una simile tutela penale? La riflessione può spaziare dai reati di danno ai reati di



LEXAMBIENTE
Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Fasc. 3/2023

pericolo, per non parlare poi delle fattispecie di rischio fondate sul principio di precauzione. Il tutto non dovrebbe ovviamente dimenticare il fondamentale ruolo della responsabilità amministrativa degli enti. Una simile ricerca dovrebbe, in ogni caso, saper coniugare le nuove esigenze di tutela del pianeta e dell'umanità futura, con l'impronta liberale che deve sempre contraddistinguere il diritto penale.



**ORDINE DI RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI E ATTIVITÀ ORGANIZZATE
PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI: RAPPORTO CON IL PROVVEDIMENTO
PREVISTO DALL'ART. 452-DUODECIIES, COD. PEN. E CONDIZIONI PER
L'APPLICAZIONE DELLA MISURA**

**ORDER OF RESTORATION OF THE PLACES AND ORGANIZED ACTIVITIES FOR
THE ILLEGAL TRAFFICKING OF WASTE: RELATIONSHIP WITH THE PROVISION
PROVIDED FOR IN ARTICLE 452-DUODECIIES OF THE ITALIAN CRIMINAL CODE
AND CONDITIONS FOR THE IMPLEMENTATION OF THE MEASURE**

di Vincenzo PAONE

Abstract. Il contributo, prendendo anche spunto da una recente sentenza della Cassazione, si sofferma sull'ordine di ripristino dello stato dei luoghi previsto dall'art. 452-*quaterdecies*, cod. pen. ponendosi la domanda se questa norma sia ancora applicabile a fronte dell'analoga disposizione contenuta nell'art. 452-*duodecies*, cod. pen. e di quale sia il presupposto richiesto dalla legge per applicare la sanzione ripristinatoria.

Abstract. The article, also drawing inspiration from a recent judgment of the Italian Court of Cassation, focuses on the order to restore the state of places provided for in Article 452-*quaterdecies* of the Italian Criminal Code, raising the question of whether this provision is still applicable in the presence of the analogous provision contained in Article 452-*duodecies*, Criminal Code, and what the legal prerequisite is for applying the restorative penalty.

Parole chiave: Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, ordine di ripristino, stato dell'ambiente, danno ambientale, effetti della condotta, conseguenze dannose o pericolose del reato.

Key words: organized activities for the illegal trafficking of waste, restoration order, state of the environment, environmental damage, effects of the conduct; harmful or dangerous consequences of the offense.



SOMMARIO: 1. L'ordine di ripristino previsto dall'art. 452-*quaterdecies*, 4° comma, cod. pen. – 1.1. Qualche osservazione critica. - 2. Il rapporto tra l'art. 452-*quaterdecies*, 4° comma, e l'art. 452-*duodecies*, cod. pen. – 2.1. Le differenze tra le due norme. - 3. Le condizioni per ordinare il ripristino.

1. L'ordine di ripristino previsto dall'art. 452-*quaterdecies*, 4° comma, cod. pen.

Lo scopo del presente contributo è quello di interrogarsi su alcune specifiche questioni che si pongono in merito all'ordine di ripristino di cui tratta l'art. 452-*quaterdecies*, 4° comma, cod. pen.¹

Come è noto, questa disposizione è l'esatta trasposizione nel codice penale, per effetto del d. lgs. 21/18, dell'originario art. 260, d. lgs. 152/06. Questa norma, a sua volta, richiamava quanto previsto nell'art. 53-*bis*, d. lgs. 22/97²: per amore di precisione, va notato che, a parte una modifica formale (nel testo del 1997 il legislatore parlava di “decisione” emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., mentre oggi è usato il termine “sentenza” per comprendere sia quelle di condanna che di “patteggiamento”), la sola variante sostanziale che si riscontra è che, in passato, il Giudice poteva subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente soltanto “ove possibile”. Questo inciso oggi non compare più, ma non crediamo che la circostanza abbia un qualche rilievo perché è implicito che l'impossibilità tecnica³ di procedere all'eliminazione del danno o del pericolo costituisce il limite oggettivo per orientare la scelta del giudice nel decidere se avvalersi del meccanismo in parola⁴.

E' stata concordemente riconosciuta⁵ l'affinità della previsione in esame con analoghe disposizioni contenute nella legislazione in materia urbanistica e di paesaggio, come l'art. 31, 9°

¹ “Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente”.

² Per l'analisi di questa norma, v. BERNASCONI - GUERRA, *Commento all'art. 53-bis*, in *Codice commentato dei reati e degli illeciti ambientali*, (a cura di GIUNTA), Padova, 2005, p. 1216 ss.

³ Anche se il legislatore non lo aveva specificato, la sola valutazione consentita al giudice per decidere se subordinare la sospensione condizionale all'eliminazione del danno o del pericolo non poteva che essere di tipo tecnico, senza alcun richiamo a criteri di altro genere, segnatamente quelli di natura patrimoniale/economica.

⁴ La giurisprudenza ha precisato che l'impossibilità tecnica di demolire un manufatto abusivo non è causa di revoca del beneficio, a meno che non dipenda da causa imputabile al condannato: v. Cass. Sez. 3, n. 19387 del 27/04/2016, RV 267108.



comma, d.P.R. 380/01⁶, che attribuisce al giudice il potere-dovere di ordinare la demolizione del manufatto abusivo; l'art. 1-*sexies*, l. 431/85, che prevede, in caso di condanna, la rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi; l'art. 30, 3° comma, l. 394/91, sulle aree protette, che prevede che il responsabile sia tenuto a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile.

Esiste altresì una larga intesa⁷ sulla natura giudica dell'ordine di ripristino: non si tratta di una pena accessoria, bensì di una sanzione amministrativa applicata dal Giudice. La giurisdizionalizzazione del provvedimento riparatorio comporta dunque l'applicabilità dei principi elaborati con riferimento all'ordine di demolizione delle opera abusive. In questa ottica, in particolare, si condivide l'opinione di chi⁸ ritiene che l'esecuzione spetti all'autorità giudiziaria, e segnatamente al Pubblico ministero e, in caso di controversie sulla procedura, al giudice dell'esecuzione.

Al di là delle posizioni non sempre collimanti sul significato da attribuire alla nozione di "ripristino"⁹, ci pare indiscutibile che il provvedimento miri a conseguire la *restitutio in integrum* e

⁵ BERNASCONI - GUERRA, in *Codice commentato dei reati e degli illeciti ambientali* (a cura di GIUNTA), 2 ed., Padova, 2007, p. 431; AMARELLI, *La nuova disciplina dei reati ambientali*, in *Reati contro l'ambiente e il territorio* (a cura di PELISSERO), Torino, 2019, pp. 158-159; FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, 4 ed., Milano, 2022, p. 1223.

⁶ Che ha sostituito l'analoga previsione di cui all'art. 7, 9° comma, l. 47/85.

⁷ RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati*, Torino, 2015, p. 63; FIMIANI, *La tutela penale*, op. cit., p. 1224; TALDONE, *Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti*, in *Il nuovo diritto penale dell'ambiente* (a cura di CORNACCHIA - PISANI), Bologna, 2018, p. 648. SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli "ecodelitti": una svolta "quasi" epocale per il diritto penale dell'ambiente*, in *Dir. Pen. Cont.*, 2015, p. 27, pur manifestando riserve sul punto, conclude per la natura amministrativa, e non penale, dell'ordine di ripristino come dimostrato da vari aspetti della sua disciplina: in primo luogo, la non appartenenza alla categoria delle pene accessorie si desume dal riferimento alla sentenza di condanna emessa ex art. 444 cod. proc. pen., la quale non comporta l'applicazione di pene accessorie. In secondo luogo, l'espresso rinvio alle disposizioni sul ripristino ambientale amministrativo regolato dal d. lgs. 152/06 farebbe propendere per l'equiparazione, quanto a natura giuridica, dei due istituti. Infine, la necessità di un'espressa indicazione da parte del giudice impedisce di considerarlo un "effetto penale della condanna", che invece consegue automaticamente dalla sentenza, senza che ne occorra specifica menzione.

⁸ L'argomento è trattato diffusamente da SCHIATTONE, *Il ripristino dello stato dei luoghi*, in *Il nuovo diritto penale dell'ambiente* (a cura di CORNACCHIA - PISANI), Bologna, 2018, p. 280. In senso contrario, SIRACUSA, op. cit., p. 26, ha sostenuto che il legislatore non chiarisce se l'esecuzione rientri nelle competenze della pubblica amministrazione, piuttosto che nella sfera di controllo dell'autorità giudiziaria, o viceversa. Per l'A. le modalità di esecuzione sottratte ad una verifica dell'autorità giudiziaria, riduce considerevolmente le *chances* di effettiva attuazione, affidandole alle mutevoli capacità di controllo della pubblica amministrazione.

⁹ Secondo MOLINO, *Delitti in materia ambientale*, in *Diritto penale dell'impresa* (a cura di PARODI), Milano, 2017, pp. 782-783, "una lettura coerente con l'intero impianto della normativa dovrebbe condurre ad una interpretazione ommnicomprensiva del lemma, che porti ad includervi ogni attività materiale e giuridica necessaria per il "recupero" dell'ambiente inquinato o distrutto, e dunque anche e soprattutto la bonifica del sito da ogni particella inquinata e da ogni agente inquinante; laddove il "ripristino" si colloca evidentemente su un piano ulteriore che contempla, ove possibile, la ricollocazione o riattivazione delle componenti che siano andate distrutte ovvero rimosse in quanto irrimediabilmente compromesse".



cioè il risanamento dell'ambiente o, quantomeno, l'eliminazione dei segni più evidenti e marcati prodotti dalla condotta illecita.

1.1. Qualche osservazione critica

L'istituto di cui stiamo qui parlando presenta senz'altro aspetti positivi, principalmente in funzione di rafforzare la tutela dell'ambiente. Tuttavia, sono presenti anche alcune ombre che riducono, e non di poco, l'efficacia della sanzione in oggetto.

Infatti, anche se la legge non lo dice, è necessario che il giudice indichi un termine per adempiere all'obbligo di rimessione in pristino dello stato dei luoghi. Peraltro, in caso di mancata indicazione del termine, secondo la giurisprudenza che si è occupata della stessa questione a proposito della demolizione del manufatto abusivo¹⁰ l'omissione determina la coincidenza del termine con quello legale di cui all'art. 163 cod. pen.

Il punto è che l'ordine di ripristino è cogente dal passaggio in giudicato della sentenza (non potrebbe essere diversamente, non essendo possibile una esecuzione *ante iudicatum*), momento che può verificarsi a distanza anche di molti anni dal fatto. Ne consegue non solo il rischio oggettivo di un aggravamento irreversibile del danno cagionato, ma anche che il condannato, obbligato personalmente ad adempiere, al momento dell'esecuzione della misura potrebbe non avere più la possibilità materiale o giuridica per adempiere all'obbligo. Infatti, fermo restando che grava sul condannato la prova dell'impossibilità di adempimento per cause allo stesso non imputabili, la Cassazione¹¹ ha insegnato che, in tema di sospensione condizionale della pena subordinata a

Si segnala, per l'illustrazione delle varie tesi, esaminate anche in chiave critica, FIMIANI, *La tutela penale*, op. cit., pp. 201-204.

In argomento, v. anche DI LANDRO, *Gli obblighi di bonifica e di ripristino ambientale. i soggetti e le responsabilità omissive*, in questa *Rivista*, n. 4/2022.

¹⁰ Cass. Sez. 3, n. 7283 dell'11/01/2007, P.M. in proc. Faralla, RV 235954. Non può invece trovare applicazione la giurisprudenza che ha sostenuto che, nel caso in cui in sentenza non sia stato fissato alcun termine, vale quello di novanta giorni previsto dall'art. 31, d.P.R. 380/01 perché nella materia ambientale non esiste una norma che indichi un analogo termine per adempiere.

¹¹ V. Cass. Sez. 3, n. 42929 del 30/05/2019, Livraga, in *Ambiente e sviluppo*, 2019, p. 930. Nella specie, dopo la sentenza di condanna, era stato dichiarato il fallimento della società e perciò l'imputato aveva perduto l'amministrazione del patrimonio sociale con conseguente impossibilità di adempiere personalmente alla condizione a lui imposta.

In termini analoghi, v. Cass. Sez. 3, n. 25413 del 13/05/2016, RV 267134.

Anche per Cass. Sez. 3, n. 46603 del 29/09/2017, Berti, in *Ambiente e sviluppo*, 2017, p. 832, il mancato adempimento, entro il termine fissato, dell'obbligo di bonifica di un'area sulla quale insistono rifiuti scaricati illegalmente determina la revoca della sospensione condizionale, salva l'ipotesi di sopravvenuta assoluta impossibilità che il giudice dell'esecuzione deve accertare su richiesta dell'interessato.



specifici adempimenti, il giudice deve effettuare un motivato apprezzamento sulle condizioni economiche del condannato in funzione del riconoscimento della capacità di soddisfare la condizione imposta.

2. Il rapporto tra l'art. 452-*quaterdecies*, 4° comma, e l'art. 452-*duodecies*, cod. pen.

Il primo problema che ci poniamo è quello del rapporto tra la previsione del 4° comma dell'art. 452-*quaterdecies*, cod. pen. e quella contenuta nell'art. 452-*duodecies*, cod. pen.¹².

Il tema solo di recente ha cominciato ad essere analizzato dalla dottrina, mentre la giurisprudenza non ha avuto ancora occasione di pronunciarsi¹³.

Un A.¹⁴, commentando il 4° comma dell'art. 452-*quaterdecies*, cod. pen. ha osservato che la norma pone un problema di coordinamento con l'analoga previsione contenuta nell'art. 452-*duodecies* applicabile, indistintamente, a tutti i delitti contro l'ambiente; l'A. ha concluso che “*non vi sono motivi per ritenere che tra il c. 4 dell'art. 452-*quaterdecies* e l'art. 452-*duodecies* c.p. vi sia un rapporto di alternatività per effetto del quale quest'ultima norma non sia applicabile in caso di condanna per il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. Si è trattato di un difetto di coordinamento dovuto al fatto che l'art. 260, d.lgs. n. 152/2006 è stato inserito nel titolo VI-bis, libro II c.p., successivamente alla l. n. 68/2015. Dunque, certamente, in caso di condanna per il delitto di attività organizzate per traffico illecito di rifiuti, il giudice può oggi ordinare il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi a spese del condannato; il ripristino deve essere effettuato in base alle disposizioni del titolo II della parte VI del d.lgs. n. 152/2006, in materia di ripristino ambientale*”.

¹² “1. Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente titolo, il giudice ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'art. 197 del presente codice. 2. Al ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui al titolo II della parte sesta del d.lg. 3 aprile 2006, n. 152, in materia di ripristino ambientale”.

In dottrina, per un commento alla norma, v. SCHIATTONE, *Il ripristino dello stato dei luoghi*, op. cit., p. 253 ss.; pp. 201-206; MOLINO, *Delitti in materia ambientale*. op. cit., pp. 782-783; RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, Torino, 2021, pp. 27-29; ACETO, *Art. 452-*duodecies*. Ripristino dello stato dei luoghi*, in *Codice dell'ambiente* (a cura di NESPOR - RAMACCI), Milano, 2022, pp. 390-395.

¹³ Per vero, anche la sentenza Cass. Sez. 3, n. 49487 del 14/09/2022, Salvagno, in *Ambiente e sviluppo*, 2023, p. 174, che verrà ripresa più avanti nel corso del presente contributo, non si è posta la questione, ma va detto che il problema non era rilevante ai fini del decidere.

¹⁴ ACETO, *Art. 452-*quaterdecies*, Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti*, in *Codice dell'ambiente* (a cura di NESPOR - RAMACCI), Milano, 2022, p. 409.



Sposiamo questa tesi senza riserve e perciò riteniamo che la disciplina del ripristino dello stato dei luoghi, anche nell'eventualità che si proceda per il delitto di attività organizzate per traffico illecito di rifiuti, sia esclusivamente quella dettata dall'art. 452-*duodecies*, cod. pen.

In primo luogo, se è vero che alla data del 29 maggio 2015 il tenore letterale dell'art. 452-*duodecies*, cod. pen., con il riferimento ai delitti previsti dal titolo VI-*bis* del Libro II per i quali, in caso di sentenza di condanna (o di patteggiamento), è applicabile la misura in parola, escludeva che vi rientrasse anche il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, perché tale fattispecie era autonomamente contemplata dall'art. 260, d. lgs. 152/06¹⁵, è anche vero che, a seguito dell'aggiunta al titolo VI-*bis* del delitto sopra richiamato, per effetto dell'art. 3, 1° comma, lett. a), d. lgs. 21/18, il richiamo testuale a “taluno dei delitti previsti dal presente titolo” consente, senza tentennamenti, di considerare l'art. 452-*duodecies* applicabile anche al delitto di cui all'art. 452-*quaterdecies* rientrante, per l'appunto, nel novero di quelli inseriti nel titolo VI-*bis* del libro II del codice penale.

In secondo luogo, le due disposizioni sono pressoché sovrapponibili di tal ché non vi sono ostacoli per ritenere che la norma più recente – modellata sulla falsariga di quella precedente – abbia assorbito la norma più risalente.

2.1. Le differenze tra le due norme

Consideriamo, per completezza, gli elementi di divergenza tra le due disposizioni per verificare se le eventuali differenze impediscano di giungere al risultato da noi esposto.

Una prima, formale, differenza riguarda il fatto che in una disposizione – l'art. 452-*duodecies* - si parla di ripristino dello stato dei luoghi e nell'altra di ripristino dello stato dell'ambiente. Secondo noi, si tratta di un dettaglio attinente alla locuzione utilizzata, in un caso più precisa rispetto all'altra più onnicomprensiva, ma dal significato del tutto equivalente e perciò non vi è motivo per escludere che le due norme siano di contenuto sostanzialmente identico.

Va, infatti, tenuto conto, da un lato, che nella nozione di “stato dell'ambiente” rientra senza alcun dubbio lo “stato dei luoghi”. Dall'altro lato, il concetto di stato dell'ambiente appare alquanto generico e richiede perciò di essere maggiormente specificato alla luce del fatto che il delitto di cui all'art. 452-*quaterdecies*, cod. pen. non ha natura di reato di evento sicché, fuori dei casi in cui

¹⁵ Aceto, *Art. 452-duodecies*, in *Codice dell'ambiente*, op. cit., p. 392.



l'attività abusiva non determini alcun effetto tangibile¹⁶, è evidente che il pregiudizio arrecato alle risorse ambientali, in via ordinaria, riguarderà un'area o un immobile, vale a dire i luoghi interessati, in senso peggiorativo, dalla movimentazione illecita di ingenti quantitativi di rifiuti. È perciò ragionevole concludere che le due espressioni siano equivalenti.

Un'altra leggera differenza tra le due disposizioni risiede nel fatto che secondo l'art. 452-*duodecies* il giudice pone a carico del condannato "il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi", mentre nell'art. 452-*quaterdecies* si parla solo di ripristino.

Si tratta, anche in questo caso, di una sottigliezza che non può produrre alcun effetto rilevante sul piano applicativo. Anzi, è chiaro che, proprio perché la norma generale ha un contenuto più ampio, l'ordine di ripristino, nei casi di contestazione del reato di cui all'art. 452-*quaterdecies*, risulterà addirittura più incisivo.

Non è previsto nell'art. 452-*quaterdecies* che l'esecuzione del ripristino sia posta a carico del condannato e dei soggetti di cui all'art. 197 cod. pen.¹⁷ né che al ripristino stesso si applichino le disposizioni del titolo II della parte VI d. lgs. 152/06, in materia di ripristino ambientale. Ma anche questi elementi non possono dare origine a problemi insuperabili. In realtà, la regola che il ripristino sia posto a carico del condannato (in sostanza, vuol dire che la relativa spesa è sopportata dal soggetto privato) non introduce nel sistema alcuna vera novità, nel senso che, partendo dalla premessa che il ripristino costituisce una sanzione amministrativa irrogata dal giudice penale, è conseguente che la sua esecuzione sia curata dall'organo giudiziario competente con addebito delle spese a carico del condannato, secondo le norme generali del codice di procedura penale. Piuttosto, si potrebbe discutere in merito al limite di applicabilità della seconda previsione (l'esecuzione del ripristino è a carico anche dei soggetti di cui all'art. 197 cod. pen.) in quanto è innegabile che la norma abbia introdotto a carico di tali soggetti un obbligo prima non previsto. Tuttavia, la natura di sanzione amministrativa dell'ordine di ripristino e il contenuto esclusivamente patrimoniale dell'obbligo ad esso correlato potrebbero avallare la tesi della retroattività della misura. In ogni caso, a tutto concedere, l'obbligo non sarà applicabile nei confronti dei soggetti di cui all'art. 197 cod. pen. per i fatti commessi prima del 29 maggio 2015.

¹⁶ Senza alcuna pretesa di completezza, ma solo in via esemplificativa, si segnalano alcune fattispecie in cui la modificazione delle risorse ambientali è presente: Cass. Sez. 3, n. 58448 del 25/10/2018, Rocca, in *Foro It.*, n. 2/2019, p. 158, interrimento di rifiuti, Cass. Sez. 3, n. 53648 del 21/09/2018, Marsella, in *Ambiente e sviluppo*, 2019, p. 146, riempimento di una cava con terre e rocce da scavo. In altre fattispecie non pare identificabile un analogo pregiudizio: Cass. Sez. 3, n. 1429 del 19/09/2019, Amendolagine, RV 278377 e Cass. Sez. 3, n. 54703 del 9/11/2018, Di Cataldo, RV 274211, in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti.

¹⁷ SCHIATTONE, *Il ripristino dello stato dei luoghi*, op. cit., pp. 282-284.



Al definitivo, anche questa differenza non osta a ritenere che l'art. 452-*duodecies* abbia inglobato quanto previsto dall'art. 452-*quaterdecies*, come non può esserlo il rinvio alle disposizioni di cui al titolo II della parte VI d. lgs. 152/06 che rappresenta solo una opportuna specificazione delle modalità procedurali da osservare e una più puntuale definizione dell'obiettivo finale da ottenere.

Resta da considerare un ultimo profilo: l'art. 452-*duodecies*, a differenza dell'art. 452-*quaterdecies*, non prevede che il giudice possa subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. La mancanza è però solo apparente perché il 1° comma dell'art. 165 cod. pen. stabilisce che la sospensione condizionale della pena possa essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna¹⁸.

3. Le condizioni per ordinare il ripristino

Nel precedente paragrafo, siamo giunti alla conclusione che, attualmente, la sola disposizione applicabile in materia di ripristino, anche in ipotesi di condanna per il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, sia quella di cui all'art. 452-*duodecies*, cod. pen.

La questione che ora indagheremo, autonoma rispetto a quella prima analizzata, concerne le condizioni per ordinare il ripristino e cioè se occorre che si sia verificato un danno effettivo all'ambiente o sia sufficiente che, al momento del giudizio, sussista una qualsiasi conseguenza dannosa (o pericolosa) che interessi lo stato dei luoghi derivante o comunque ricollegabile all'attività criminosa.

Lo spunto ce lo ha offerto una recentissima sentenza della Suprema Corte¹⁹ che riguarda un caso in cui il GUP del Tribunale, con sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. anche per il delitto dell'art. 452-*quaterdecies*, cod. pen., aveva posto a carico del condannato il ripristino dello stato dell'ambiente (ai sensi del 4° comma dell'articolo citato) “*non potendosi addivenire, avuto riguardo alle condotte contestate (consistenti in ripetuti sversamenti di rifiuti non trattati su*

¹⁸ Ricordiamo all'uopo che la giurisprudenza ha applicato questa disposizione generale, ad esempio, in fattispecie di bonifica di sito inquinato (Cass. Sez. 3, n. 342 del 25/11/2016, Zerio, in *Ambiente e sviluppo*, 2017, p. 215, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla bonifica del sito ai sensi del principio generale di cui all'art. 165 cod. pen.).

¹⁹ Cass. n. 49487, Salvagno, cit. in nota 13.



vasti appezzamenti di terreno) ed alle risultanze di indagine acquisite (riferite agli accertamenti compiuti dall'Arpa) ad una valutazione di evidenza in ordine alla insussistenza di un danno ambientale”.

Nel ricorso per cassazione, l'imputato sosteneva che il Tribunale aveva violato l'art. 452-*quaterdecies*, cod. pen. avendo disposto il ripristino ambientale in assenza di elementi di prova deponenti nel senso di una compromissione dell'ambiente stesso.

Il Supremo Collegio ha annullato la sentenza ritenendo che l'affermazione per cui il ripristino dello stato dei luoghi era stato disposto in base alla mancanza dell'evidenza dell'assenza di un danno ambientale appariva, nella sua perentoria secchezza, non condivisibile sul piano normativo.

Senza scendere nell'esame della motivazione adottata dal Tribunale, che per la verità qualche perplessità la suscita, anche la decisione della Suprema Corte non convince pienamente.

In primo luogo, la Corte ha addebitato al GUP di aver richiamato le risultanze investigative in cui si faceva riferimento solamente ad una "potenziale contaminazione" e non all'esistenza di qualcosa già in atto. Riesce però un po' difficile comprendere come l'accertata, anche se potenziale, contaminazione del terreno, causata dagli sversamenti dei rifiuti non trattati, non sia stata ritenuta condizione sufficiente per ordinare il ripristino. Si consideri, infatti, che in un caso di contestazione del delitto di inquinamento ambientale, pacificamente reato con evento di danno, che perciò presuppone l'accertamento di un concreto pregiudizio all'ambiente, la Cassazione²⁰ ha confermato l'ordinanza applicativa della misura cautelare anche se lo stesso consulente del Pubblico Ministero aveva accertato soltanto una "potenziale contaminazione" del sito. È interessante che la Suprema Corte abbia puntualizzato che il riferimento alla definizione di sito "potenzialmente contaminato" non valeva ad escludere, con riguardo al suggestivo potere evocativo dell'avverbio, la prova indiziaria della contaminazione della matrice ambientale²¹.

Che cosa dimostra questa presa di posizione? Semplicemente che, se attraverso il mero rinvio al concetto di "potenziale contaminazione", è stata ritenuta la compromissione della matrice ambientale, requisito necessario per ipotizzare il delitto di cui all'art. 452-*bis*, cod. pen., a maggior

²⁰ Cass. Sez. 3, n. 50018 del 19/09/2018, Izzo, RV 274864.

²¹ In motivazione, peraltro, si sostiene che era errato ritenere che, per affermare la sussistenza del reato previsto dall'art. 452-*bis* cod. pen., si debba necessariamente accertare che ci si trovi di fronte ad un sito contaminato, secondo la definizione di cui all'art. 240, lett. e), d. lgs. 152/06, testo normativo i cui concetti, elaborati in un differente contesto e a diversi fini, in assenza di specifica previsione, non potevano essere richiamati per definire gli elementi costitutivi del delitto introdotto dalla successiva l. 68/15.



ragione, nel caso del delitto di cui all'art. 452-*quaterdecies*, cod. pen., la circostanza addotta dal GUP poteva considerarsi sufficiente per provare l'esistenza di un pregiudizio alla risorsa ambientale da rimuovere mediante l'ordine di ripristino. Infatti, non risulta che i rifiuti abusivamente sversati sul terreno fossero stati nel frattempo rimossi.

Quest'ultima osservazione ci spinge ad andare più alla radice del problema. Infatti, la Cassazione, nella sentenza Salvagno, ha ricordato che la giurisprudenza ha sostenuto che, ai fini della configurazione del reato di traffico illecito di rifiuti, non sia necessario un danno ambientale né la minaccia grave di esso, atteso che la previsione di ripristino ambientale non muta la natura della fattispecie da reato di pericolo presunto in reato di danno²² ed ha evidenziato che la previsione del ripristino si riferisce alla sola eventualità in cui il pregiudizio si sia effettivamente verificato.

Invero, si potrebbe di primo acchito osservare che in questa conclusione si annida una contraddizione logica perché, per un verso, si esclude la necessità di un reale pregiudizio per le matrici ambientali e, per altro verso, si condiziona l'emanazione dell'ordine di ripristino all'effettiva esistenza di tale pregiudizio. Ma sarebbe un'obiezione non decisiva perché il legislatore ben potrebbe aver previsto due regole diverse, una per stabilire i requisiti necessari per la consumazione del reato e l'altra per stabilire in quali casi sia applicabile la sanzione del ripristino ambientale.

In realtà, il ragionamento deve partire da un preciso dato testuale: la norma (sia l'art. 452-*duodecies*, che *quaterdecies*, cod. pen.) non subordina l'ordine di ripristino dello stato dell'ambiente all'accertamento di un effettivo pregiudizio per una specifica matrice ambientale sicché, scartando la tesi che il danno oggetto del provvedimento giudiziale derivi dalla pura e semplice ricorrenza della fattispecie incriminatrice, come ha giustamente ribadito la Suprema Corte nella sentenza Salvagno²³, occorre percorrere una diversa strada.

All'uopo, chiamiamo in causa la recente giurisprudenza in materia di estinzione delle contravvenzioni ambientali per effetto della procedura di cui all'art. 318 *bis*, d. lgs. 152/06²⁴. Come è noto, per l'applicazione del meccanismo estintivo del reato è necessario che le ipotesi

²² Così Cass. Sez. 3, n. 4503 del 16/12/2005, Samarati, RV 233293. Nello stesso senso, Cass. Sez. 3, n. 19018 del 20/12/2012, Accarino, RV 255395.

²³ In passato, Cass. Sez. 3, n. 791 del 25/05/2017, Fasano, RV 272326, ha aveva già sostenuto che “...perché possa trovare applicazione la disposizione di cui al 4° comma dell'art. 260 d.lgs. n. 152 del 2006 occorre l'accertamento delle conseguenze dannose o pericolose della condotta, da eliminare onde beneficiare della sospensione condizionale della pena, ai sensi della disposizione citata, non potendo presumersi l'esistenza di danno o pericolo per l'ambiente solamente per effetto ed in conseguenza della consumazione del reato”.

²⁴ In tema, da ultimo, v. AMARELLI, *La procedura estintiva delle contravvenzioni ambientali: il controverso ambito di operatività, gli auspici correttivi e le attese deluse dalla riforma Cartabia*, in questa *Rivista*, n. 4/2022.



contravvenzionali previste dal d. lgs. 152/06 non abbiano cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.

Orbene, la Suprema Corte si è già pronunciata²⁵ sulla questione se il danno al quale fa riferimento l'art. 318-*bis* sia quello definito dall'art. 300, d. lgs. 152/06 concludendo che il danno di cui alla prima disposizione non si identifica con il "danno ambientale" di cui all'art. 300, che ha natura ben più ampia e consistente ed è soggetto, in caso di minaccia del suo verificarsi o dopo che si sia verificato, rispettivamente alle azioni di prevenzione o di ripristino ambientale di cui agli artt. 304, 305, 306 e 306-*bis*, d. lgs. 152/06.

La Cassazione ha ulteriormente precisato che *“il danno ambientale di cui all'art. 300, cit., si può ben identificare con l'evento del delitto di inquinamento ambientale o, in caso di irreversibilità, con l'evento del delitto di disastro ambientale. L'utilizzo, a fini definitori, di termini quali: «qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima», pressoché sovrapponibili a quelli utilizzati per descrivere l'evento del delitto di inquinamento ambientale di cui all'art. 452-bis cod. pen. («una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna») rende ragione del fatto che il danno di cui all'art. 318-bis, d.lgs. n. 152 del 2006, non necessariamente deve avere le caratteristiche di quello definito dall'art. 300, stesso decreto, potendo avere dimensioni e consistenza ben minori”*.

Ecco dunque che si apre uno scenario interpretativo che consente di attribuire un ragionevole spazio applicativo all'art. 318-*bis*, d. lgs. 152/06²⁶: la procedura estintiva richiede una

²⁵ Cass. Sez. 3, 11/12/2020, n. 25528, Mastrangelo, RV 281733, in *Foro It.*, n. 2/2021, p. 698; la sentenza è riportata anche in *Cass. pen.*, 2022, p. 617 con commento adesivo di POGGI D'ANGELO, *L'offensività/non punibilità nelle contravvenzioni ambientali assoggettabili alla procedura estintiva (artt. 318-bis ss. t.u.a.)*. Dello stesso A., v. anche *La procedura estintiva ambientale: l'idea dell'inoffensività/non punibilità in ottica riparatoria e deflattiva*, in questa *Rivista*, n. 1/2022, pp. 45-52.

Nello stesso senso di Cass. Mastrangelo, si è espressa da ultimo Cass. Sez. 3, n. 5576 del 12/10/2022, Rogato, in *Ambiente e sviluppo*, 2023, p. 255 e in *Rga online*, n. 42, maggio 2023, commentata da ROTA, *La procedura estintiva delle contravvenzioni ambientali di pericolo presunto che abbiano cagionato un pericolo concreto al bene ambiente*.

²⁶ Secondo AMARELLI, *La procedura estintiva delle contravvenzioni ambientali*, op. cit., pp. 13-14, *“una interpretazione sistematica dovrebbe portare a concludere che la procedura possa essere applicata alle contravvenzioni in cui si è creato un pericolo solo potenziale e remoto per l'ambiente, mentre non possa operare per quelle in cui si è generato un pericolo concreto ed imminente”*. Per l'A, dunque, il meccanismo estintivo è applicabile nei confronti di quelle contravvenzioni che non abbiano effettivamente arrecato ancora un danno o pericolo concreto all'ecosistema. Allo scopo di meglio concretizzare il ragionamento, l'A. si appella al documento del 2021 del S.N.P.A. (Sistema Nazionale per la Protezione dell' Ambiente) che enuncia la conclusione che la procedura possa applicarsi quando sia possibile ripristinare in tempi ragionevoli lo stato antecedente alla commissione del reato.

Diversamente, la procedura non risulterà applicabile laddove:

1) gli effetti pregiudizievoli siano irreversibili o difficilmente reversibili;



valutazione da parte dall'organo di vigilanza del pericolo o del danno, in concreto verificatisi, in termini di effettiva gravità²⁷ secondo una scala che va dalla loro totale assenza fino alla significativa e misurabile compromissione delle risorse ambientali, coincidente con il "danno ambientale" di cui all'art. 300, d. lgs. 152/06 e, quindi, con l'evento del delitto di inquinamento ambientale o disastro ambientale.

Pertanto, il danno (e il pericolo) richiamato dal legislatore nell'art. 318-*bis* si identifica nelle molteplici modificazioni/alterazioni della realtà materiale, connesse o conseguenti alla condotta antiggiuridica, che si collocano al di sotto della soglia della significativa e misurabile compromissione delle risorse ambientali. Una conferma di questa impostazione la si può ricavare dall'art. 162-*bis*, cod. pen., dedicato alle contravvenzioni, e cioè ad illeciti che, nella quasi totalità, costituiscono reati formali, privi dunque di un evento inteso in senso naturalistico come un'entità diversa e distinta dalla condotta: se il legislatore ha previsto che il giudice, nell'ammettere l'imputato all'oblazione, sia tenuto ad accertare, anche d'ufficio, che siano state previamente eliminate le conseguenze dannose o pericolose del reato, vuol dire che con tale nozione ci si riferisce agli effetti comunque derivanti dal fatto illecito.

Estendendo queste conclusioni al nostro tema, ci pare perciò corretto concludere che il ripristino dello stato dei luoghi o dell'ambiente debba essere ordinato tutte le volte in cui residuino conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili con adeguati interventi.

2) i processi di rimozione degli effetti siano complessi e richiedano tempi lunghi (v. laddove sia necessario un procedimento amministrativo di bonifica dei siti inquinati);

3) non sia possibile ottenere il ripristino della situazione "quo ante".

In verità, queste conclusioni non convincono del tutto tenendo conto di quanto efficacemente spiegato da MARTUFI, *La "diversione" ambientale tra esigenze deflattive e nuove tensioni sistemiche*, in *Dir. Pen. Cont. Riv. Trim.*, n. 1/2018, pp. 296-300, secondo il quale "Da un punto di vista ontologico, il meccanismo è quindi caratterizzato da una controcondotta (tardivamente adempiente) finalizzata a neutralizzare l'offesa al bene giuridico tutelato, la quale ricalca lo schema del "ravvedimento operoso", sia pure in assenza della volontarietà di quest'ultimo...Sembra dunque corretto ritenere che la prescrizione di cui all'art. 318-ter t.u.a. possa essere impartita solo allorché sia possibile eliminare la situazione antiggiuridica oppure quando sia possibile rimuovere i suoi eventuali effetti permanenti: risulterebbero perciò sottratte al raggio d'azione del meccanismo estintivo quelle contravvenzioni che hanno natura di reato istantaneo o che si siano già giunte a consumazione. Di converso, beneficiano della non punibilità le contravvenzioni permanenti, o ad effetto permanente, che siano state neutralizzate da una condotta successiva al perfezionamento della fattispecie...Per le ragioni da ultimo evocate, infine, la condotta antagonista potrà intervenire solo rispetto a quelle violazioni, anche non meramente formali, che siano eliminabili dal contravventore destinatario del precetto penale. Per questo motivo non rientrano nel raggio di applicazione della procedura né le violazioni materialmente ineliminabili né quelle che risultino giuridicamente ineliminabili".

²⁷ Anche per MARTUFI, *La "diversione" ambientale*, op. cit., pp. 296-297, "la procedura di regolarizzazione sarà applicabile in prima battuta alle contravvenzioni incentrate su violazioni c.d. formali (che non modificano in alcun modo la realtà materiale) ma potrà estendersi anche a talune lesioni "minimali" dell'ecosistema; si pensi a condotte che, pur traducendosi in una qualche alterazione della realtà, non arrechino un danno o un pericolo alle matrici ambientali (così ad esempio un deposito di pochi rifiuti solidi su una superficie di pochi metri quadri, suscettibile di rapida e integrale rimozione)".



Invero, una cosa è pretendere che sia obbiettivamente dimostrata l'esistenza di un pregiudizio per le matrici ambientali, senza la scorciatoia di ritenerlo provato in via presuntiva quale riflesso della consumazione del reato, e altra cosa è richiedere che il danno abbia le caratteristiche richieste dall'art. 300, d. lgs. 152/06. In questa ottica, il richiamo alla nozione di "danno ambientale"²⁸ può essere fonte di equivoco perché rimanda a situazioni diverse rispetto al semplice mutamento dello stato dei luoghi che potrebbe conseguire alla commissione del delitto di cui all'art. 452-*quaterdecies*, cod. pen.

²⁸ Come si registra anche nella sentenza Salvagno, in cui si è concluso che il Tribunale aveva ritenuto di disporre la misura del ripristino dello stato dei luoghi *"non sulla base della obbiettiva dimostrata esistenza di un danno ambientale, ma in base alla mancanza della evidenza della sua assenza"*.



OSSERVATORIO NORMATIVO - III TRIMESTRE 2023

(a cura di Anna SCIACCA)

I) LEGGI, DECRETI-LEGGE E DECRETI LEGISLATIVI

1. In data 11 agosto 2023 è entrato in vigore il d. l. 10 agosto 2023 n. 104, recante **«Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici»**.

È rilevante in questa sede l'art. 22 del presente decreto, rubricato **“Conferimento di funzioni in materia di bonifiche e di rifiuti”**. Secondo il testo dell'articolo *“le Regioni possono conferire, con legge, le **funzioni amministrative** di cui agli articoli 194, comma 6, lettera a), 208, 242 e 242-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, **agli enti locali** di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La medesima legge disciplina i poteri di indirizzo, coordinamento e controllo sulle funzioni da parte della Regione, il supporto tecnico-amministrativo agli enti cui sono trasferite le funzioni, l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione, in caso di verificata inerzia nell'esercizio delle medesime. Sono fatte salve le disposizioni regionali, vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che hanno trasferito le funzioni amministrative predette”*.

La disposizione in questione è dovuta a un **recente intervento della Corte costituzionale** che, con la **sentenza n. 160 del 2023**, ha dichiarato incostituzionale l'art. 5 della legge regionale Lombardia n. 30 del 2006, che prevedeva il trasferimento ai Comuni delle funzioni amministrative in materia di bonifica di siti contaminati. La Consulta ha considerato non conforme alla Costituzione la predisposizione, da parte del legislatore regionale, di tale modello di distribuzione delle competenze decisionali, in quanto in contrasto con la volontà espressa dal legislatore nazionale all'art. 242 d. lgs. 152/2006, che attribuiva tale potere alle Regioni - non prevedendo, tra l'altro, la possibilità per la Regione di delegare ad altro ente tali funzioni amministrative -.

2. È entrata in vigore il 10 ottobre 2023 la l. 9 ottobre 2023, n. 137, che converte, con modificazioni, il d. l. 10 agosto 2023, n. 105, recante **«Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione»**.

In particolare, agli artt. 6, 6-bis e 6-ter si rafforza l'apparato penalistico a tutela dell'ambiente nelle sue diverse componenti, apportando diverse modifiche sia al Codice penale che al d. lgs. 152/2006.



In primo luogo, si segnala che **l'abbandono di rifiuti commesso da privati**, sino ad oggi previsto quale sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 255 comma 1 del d. lgs. 152/2006, **assume natura di reato contravvenzionale**. Il comma 1 della presente disposizione di legge, difatti, viene sostituito dal seguente: *“1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio”*. Rimane quindi ferma l'identità della fattispecie, con un inasprimento non trascurabile della sanzione pecuniaria.

In secondo luogo, si modificano gli artt. 452-*bis* e 452-*quater* cod. pen. - riferiti, rispettivamente ai reati di inquinamento e di disastro ambientale -, intervenendo sulle circostanze aggravanti di tali delitti.

In particolare, il comma 2 dell'art. 452-*bis* è sostituito dal seguente periodo: *“Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi”*.

All'articolo 452-*quater*, invece, il comma 2 è sostituito dal seguente periodo: *“Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà”*.

Tali modifiche restituiscono un'intenzione di accrescimento del rigore repressivo in materia di inquinamento e disastro ambientale, effettuato tramite la trasformazione in aggravanti ad effetto speciale di circostanze prima soltanto ad efficacia comune, e l'introduzione di un'aggravante totalmente nuova al comma 2 dell'art. 452-*bis*, secondo periodo, cod. pen.

Inoltre, la presente legge apporta un inasprimento sanzionatorio anche rispetto al reato di **incendio boschivo** di cui all'art. 423-*bis* cod. pen.

Già nella versione originaria del d. l. n. 105 del 2023, infatti, erano stati innalzati i minimi edittali della fattispecie: adesso, quindi, il delitto è sanzionato con la **reclusione da sei a dieci anni** nella fattispecie dolosa, e **da due a cinque anni** nella fattispecie colposa.

Il decreto-legge, tra l'altro, aveva introdotto una circostanza aggravante ad effetto speciale - da un terzo alla metà - al comma 4 dell'art 423-*bis* cod. pen., per le ipotesi in cui *“il fatto è commesso al fine di trarne profitto per sé o per altri o con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti all'esecuzione di incarichi o allo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi”*.

A tali modifiche, la legge di conversione ne aggiunge di ulteriori: la norma incriminatrice viene estesa anche ai casi di incendio cagionato a **“zone di interfaccia urbano-rurale”** e vengono



aggiunte **ulteriori pene accessorie** nell'ipotesi di condanna per incendio boschivo dolo, cioè *“l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, per la durata di cinque anni”*.

Viene, inoltre, **esteso il novero di reati che consentono la c.d. “confisca allargata”**, ai sensi dell'art. 240-*bis* cod. pen., in caso di sentenza di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti. La confisca allargata, già prevista per il reato di disastro ambientale e per la fattispecie associativa speciale di cui all'art. 452-*octies* cod. pen., è ora prevista anche per i delitti di cui agli artt. 452-*bis* (**inquinamento ambientale**), 452-*ter* (**morte o lesioni** come conseguenza non voluta del delitto di inquinamento ambientale), 452-*sexies* (**traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività**) e 452-*quaterdecies* (**attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti**) cod. pen.

Per questi ulteriori reati, quindi, sarà possibile disporre la confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui abbia la disponibilità, anche per interposta persona, in valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica.

La legge di conversione in questione modifica, altresì, l'art. 30 della **l. 11 febbraio 1992, n. 157**, relativa alla **protezione della fauna selvatica**. È inserita una nuova fattispecie contravvenzionale al comma 1, lettera *c-bis*, secondo cui è punito con *“l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 4.000 a euro 10.000 chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus)”*.

Infine, dal punto di vista processuale, la normativa analizzata stabilisce che la **disciplina speciale in materia di intercettazioni sui delitti di criminalità organizzata** si applica anche a fattispecie di reato che esprimono un'offensività omogenea rispetto a quelle di criminalità organizzata; quindi, per quello che qui rileva, **anche al delitto**, consumato o tentato, di **attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti**, previsto dall'articolo 452-*quaterdecies* cod. pen.

II) DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

1. Il 16 settembre è entrato in vigore il D. M. 10 luglio 2023, n. 119, recante il **«Regolamento recante determinazione delle condizioni per l'esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata, ai sensi dell'articolo 214-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»**.

L'art. 1 elenca, quale oggetto del regolamento, ai sensi degli artt. 181 e 214-*ter* del d. lgs. 152/2006: a) le **modalità operative** ed i **requisiti minimi** di qualificazione degli operatori necessari per l'esercizio di attività di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti in procedura semplificata; b) le **dotazioni tecniche** e strutturali necessarie per l'esercizio delle attività di cui al punto a); c) le quantità massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, nonché le



condizioni specifiche in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo;

d) le condizioni specifiche per l'esercizio di operazioni di preparazione per il riutilizzo.

L'art. 3 determina l'ambito di applicazione e le esclusioni, stabilendo che le operazioni di preparazione per il riutilizzo hanno a oggetto rifiuti idonei ad essere preparati per il loro reimpiego mediante operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione che garantiscono l'ottenimento di prodotti o componenti di prodotti conformi al modello originario. La conformità è garantita quando le operazioni di preparazione per il riutilizzo consentono di ottenere prodotti o componenti di prodotti che, rispetto ai prodotti originari, abbiano la stessa finalità per la quale sono stati concepiti e le medesime caratteristiche merceologiche e garanzie di sicurezza come individuate dalla normativa tecnica di settore ovvero gli stessi requisiti previsti per l'immissione sul mercato. Il prodotto ottenuto da tali operazioni dovrà essere munito di un'etichetta recante l'indicazione: "Prodotto preparato per il riutilizzo".

Al comma 4, infine, vengono elencati i rifiuti esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento.



OSSERVATORIO DOTTRINALE
luglio – settembre 2023
(a cura di Niccolò BALDELLI)

Tematiche trattate: *D.Lgs 231/2001 – Ecodelitti – Environmental crimes/Reati ambientali – Reati alimentari – Reati edilizi – Rischi naturali*

[D.Lgs. 231/01] Mario Maspero, *Le vittime di crimini ambientali fra percorsi di tutela e condotte rieducative degli enti*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, n. 1-2, 2023, p. 124 – 195

ABSTRACT - Il lavoro partendo dalla *ratio* del d.lgs. n.231/2001 – ossia dalla necessità di realizzare quelle condotte riparatorie e rieducative per gli enti disciplinate dagli artt. 12 e 17 – focalizza l'attenzione sulle vittime di crimini ambientali che, seppur non sempre facilmente identificabili, hanno iniziato ad avere sempre maggiore attenzione attraverso la giurisprudenza della Corte di Strasburgo e le modifiche del codice di procedura penale ispirate dalla Direttiva n. 2012/29/UE come recepita dal d.lgs. n. 212/ 2015. Proprio nella consapevolezza che anche queste modifiche potrebbero non bastare per pretendere ed ottenere da parte della vittima l'esecuzione di comportamenti antitetici, riparatori e reintegratori, previsti nelle norme contenute nel TUA e nel Titolo VI-*bis* c.p., il contributo cerca di partire da un punto di vista differente ossia quello espresso dalla “Responsabilità Sociale d'impresa” ed ancora dalla “Sostenibilità ambientale” che obbliga le *corporations* ad adottare un approccio nell'attività d'impresa in cui accanto alla creazione di valore economico si accompagni anche la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della popolazione “ospitante”. Ulteriore spinta in questo senso è stata di recente fornita dall'introduzione nel nostro sistema della giustizia riparativa o *restorative justice*, una



nuova forma di giustizia finalmente orientata alla ricostruzione dei legami sociali, alla riparazione ed al risarcimento dei danni subiti dalle vittime di reati. Dopo aver delineato brevemente i concetti di pena, risarcimento e riparazione ed aver inquadrato (anche con alcuni esempi) le problematiche sottese alla titolarità ed al risarcimento del danno ambientale ed ai diritti correlati, ugualmente lesi dai reati ambientali, il lavoro si conclude riscontrando che solo gli enti potranno essere in grado di riconoscere tutte le vittime di tali crimini e di portare finalmente a compimento quelle condotte riparatorie e reintegratorie previste dalla disciplina specifica (TUA, Titolo VI-*bis* c.p. d.lgs. n. 231/2001) allo scopo di mantenere il rapporto di fiducia fra *corporations* e clienti/consumatori/*stakeholder*/comunità locali e per allineare davvero – e con successo – come sancito dall'art. 41 della Costituzione, l'attività d'impresa all'utilità sociale.

[Ecodelitti] Luigi Scollo, *Ecodelitti ed ecomafie nella prospettiva della Corte penale internazionale*, in *La legislazione penale*, 30 ottobre 2023

ABSTRACT – La crescente attenzione nei confronti dell'ambiente e la preoccupazione per i cambiamenti climatici dominano il dibattito pubblico e impegnano le istituzioni verso nuove soluzioni che assicurino più efficace livello di tutela. In un simile scenario, lo spettro dei danni causati all'ambiente dalle organizzazioni criminali induce a riflettere sotto una diversa prospettiva, non esclusivamente nazionale. Su queste premesse, l'articolo si sofferma sugli strumenti offerti dal diritto penale internazionale, concentrando l'attenzione sulla possibile introduzione del crimine di ecocidio nello Statuto di Roma, offrendo una approfondita analisi critica delle recenti proposte e tentando di individuare una ipotesi alternativa di criminalizzazione dell'ecocidio quale crimine contro l'umanità.



[Environmental crimes] Sergiy O. Kharytonov, Ruslan S. Orlovskyi, Olha V, Tetiana V. Kurman, Olena O. Maslova, *Criminal Legal Protection of the Environment: National Realities and International Standards*, in *European Energy and Environmental Law Review*, Vol. 32, Issue 6, 2023, pp. 1 – 10

ABSTRACT - Criminal law environmental protection is an important aspect of modern society. The article examines the national system of criminal legal environmental protection in Ukraine and its compliance with international standards. The author discusses the regulations and problems arising in the practice of criminal environmental protection. Given the growing environmental awareness and the need to combat environmental crimes, the article will help to understand the nature, effectiveness, and challenges of criminal legal environmental protection in Ukraine. The purpose of this study is to analyse the criminal legal protection of the environment in Ukraine and abroad and to propose areas for improving criminal legal protection of the environment in Ukraine. The approach utilized in this article relies on both general scientific and specialized scientific research methodologies. This methodology allows us to consider the topic from different aspects, ensuring the validity and integrity of the analysis.

[Reati alimentari] Vincenzo Paone, *La procedura estintiva delle contravvenzioni in materia di sicurezza alimentare: molte ombre e poche luci*, in *Sistema Penale*, 26 ottobre 2023

ABSTRACT - Nel presente contributo, l'Autore, dopo aver premesso che la riforma Cartabia ha introdotto nel settore dei reati alimentari la procedura di estinzione delle contravvenzioni, porta l'attenzione sulle criticità che potrebbero inceppare il



funzionamento del meccanismo estintivo, con particolare riferimento all'impossibilità di realizzare le "condotte ripristinatorie", e illustra sinteticamente le ingiustificate differenze con le disposizioni contenute nelle preesistenti procedure estintive.

[Reati ambientali] Giovannangelo De Francesco, *Note brevi sulla 'questione ambientale'. Una lettura evolutiva delle esigenze e dei livelli della tutela*, in *La legislazione penale*, 30 ottobre 2023

ABSTRACT - Privilegiando una visione dell'ambiente ispirata ai programmi più evoluti dell'Unione Europea e alla recente riforma costituzionale, lo scritto si propone di ricondurre l'ecosistema ad un piano di rilevanza più intenso e penetrante, ossia volto ad impedirne la decrescita qualitativa prima ancora che a prevenire un esito concreto di inquinamento. In questa prospettiva, l'analisi si concentra sul significato dei c.d. 'limiti soglia' e della relativa violazione, operando una netta distinzione tra il livello proprio di quest'ultima e i coefficienti d'imputazione collegati al verificarsi di effetti nocivi. Segue l'analisi della soluzione da adottare – in particolare, nell'ottica della colpa – laddove al rispetto dei limiti stabiliti vengano tuttavia ad accompagnarsi sviluppi indesiderati. A tale riguardo, ci si sofferma sulla dimensione dialogica e 'comunicativa' del rapporto fra operatori ed agenzie di controllo, anche alla luce del ruolo crescente degli enti collettivi nell'attuale panorama giuridico-penale.

[Reati edilizi] Nota a Cassazione penale, Sez. III, 3 maggio 2023 (ud. 13 aprile 2023), n. 18268 – Pres. Ramacci – Rel. Liberati di Sofia Braschi, *Natura giuridica e consumazione del reato di costruzione abusiva*, in *Giurisprudenza Italiana*, 10, 2023, p. 2175 – 2180



ABSTRACT - Nella sentenza in commento, la Corte di cassazione conferma alcuni orientamenti relativi alla consumazione del reato attualmente disciplinato dall'art. 44, lett. b), T.U. Edilizia. Dopo un breve panoramica della normativa in tema di abusi edilizi, il contributo analizza l'impostazione accolta dalla giurisprudenza di legittimità, per giungere alla conclusione che questa non appare dotata di un solido fondamento dogmatico e risponde soprattutto alla volontà di spostare in avanti il *dies a quo* della prescrizione.

[Rischi naturali] Carlo Ruga Riva, *La responsabilità penale degli accompagnatori in montagna: anatomia di un caso (scialpinisti travolti da una valanga durante un corso CAI)*, in *La legislazione penale*, 16 ottobre 2023.

ABSTRACT - Il contributo analizza i profili di responsabilità penale degli accompagnatori in montagna (guide alpine, istruttori del Club alpino italiano) per eventi avversi (morte/lesioni degli accompagnati, frane e valanghe), a partire da un caso concreto: la morte di due scialpinisti durante un Corso di scialpinismo avanzato organizzato dal Cai. L'analisi del caso fa emergere l'estremo rigore della giurisprudenza nell'interpretazione degli istituti coinvolti (colpa, posizioni di garanzia), e, per contro, la sottovalutazione dei temi del rischio consentito e dell'autoesposizione a pericolo. In termini più generali, la giurisprudenza non sembra cogliere appieno le peculiarità delle varie attività alpinistiche, segnate dei rischi naturali che le rendono intrinsecamente pericolose.



OSSERVATORIO GIURISPRUDENZIALE
(a cura di Riccardo Ercole OMODEI)

[Nota del curatore.

La sentenza che si riporta si pone all'interno di un procedimento, ancora in corso, la cui imponenza è testimoniata dai 146 diversi capi di imputazione. Secondo le prospettazioni dell'accusa, si tratterebbe di un sistema di potere creato e gestito dalla Girgenti Acque s.p.a. volto ad eliminare ogni possibile forma di controllo sull'attività svolta dall'impresa. Il livello di diffusione di tale sodalizio illecito sarebbe testimoniato dal numero di imputati coinvolti (49) e dalla quantità e tipologia di reati contestati, i quali includono, oltre alle ipotesi ambientali, l'associazione a delinquere, la truffa e varie fattispecie corruttive. Per esigenze editoriali, delle oltre 200 pagine di sentenza, si riportano soltanto quelle relative agli illeciti che qui più interessano. Si è comunque voluto lasciare la parte introduttiva dedicata alle imputazioni in materia ambientale, perché, nonostante possa risultare ripetitiva, dimostra la diffusione dell'attività illecita contestata.]

Trib. Agrigento, Sezione penale, n. 495 del 18 luglio 2023;

G.U.P. Micaela Raimondo.

Art. 452 bis c.p.; reato eventualmente permanente; concorso mediante omissione; posizione di garanzia.

Il giudice, dott.ssa Micaela Raimondo, all'esito dell'udienza preliminare del 18.7.2023, ha pronunciato e pubblicato la seguente

S E N T E N Z A

nei confronti di:

IMPUTATI



[REDACTED]

[REDACTED]:

54) Artt. 110, 40 cpv., 452-bis c.p.

Perché, in concorso tra loro, [REDACTED] e [REDACTED], quali rispettivamente, Direttore Tecnico e Direttore Generale e Dirigente Tecnico della Programmazione dell'ATO AG9, concedente, [REDACTED] quale Direttore Arpa Agrigento e Dirigente ARPA Sicilia dal maggio 2001 al 01/07/2017, [REDACTED] Dirigente ARPA Agrigento, [REDACTED] Dirigente ARPA Agrigento e [REDACTED], funzionario dell'ARPA di Agrigento, quale tecnico della prevenzione, [REDACTED] quale Funzionario del Libero Consorzio Comunale di Agrigento (ex Provincia Regionale) e [REDACTED], quale Comandante della Polizia Provinciale, omettendo volontariamente di attendere alle loro precise funzioni di controllo, di sostituzione, di segnalazione e di sanzione derivanti dal D.lgs. 152/06, dalla Convenzione sulla Gestione siglata con GIRGENTI ACQUE S.p.A. in data 24/11/2007 e dalle funzioni istituzionalmente demandate dalla Legge e dai regolamenti attuativi, e, dunque, consentendo al concessionario GIRGENTI ACQUE S.p.A. di gestire l'impianto di depurazione a servizio del Comune di Licata ubicato in c.da Ripellino, in assenza di valida autorizzazione allo scarico, in uno stato di manutenzione precaria tale da operare il frequente sversando dei reflui fognari inepurati e reflui industriali provenienti da numerose attività commerciali e di produzione di beni, nella foce del fiume Salso in violazione dell'art. 6 L.R. n. 27/1986, con frequente e grave superamento dei valori limite fissati dal D.lgs. n. 152/2006, concorrevano abusivamente a cagionare una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile del corpo idrico recettore.

In Licata, dal 17.07.2009 al 12 luglio 2017

[REDACTED]

[REDACTED]:

59) Artt. 110, 40 cpv., 452-bis c.p.

Perché, in concorso tra loro, [REDACTED] e [REDACTED], quali rispettivamente, Direttore Tecnico e Direttore Generale e Dirigente Tecnico della Programmazione dell'ATO AG9, concedente, [REDACTED] quale Direttore Arpa Agrigento e Dirigente ARPA Sicilia dal maggio 2001 al 01/07/2017, [REDACTED] Dirigente ARPA



Agrigento, [REDACTED] Dirigente ARPA Agrigento e [REDACTED],
funzionario dell'ARPA di Agrigento, quale tecnico della prevenzione, [REDACTED] quale
Funzionario del Libero Consorzio Comunale di Agrigento (ex Provincia Regionale), omettendo
volontariamente di attendere alle loro precipue funzioni di controllo, di sostituzione, di segnalazione
e di sanzione derivanti dal d.lgs. 152/06, dalla Convezione sulla Gestione siglata con GIRGENTI
ACQUE S.p.A. in data 24/11/2007 e dalle funzioni istituzionalmente demandate dalla Legge e dai
regolamenti attuativi, e, dunque, consentendo al concessionario GIRGENTI ACQUE S.p.A. di
gestire l'impianto di depurazione a servizio del Comune di Agrigento – Frazione di Villaggio Mosè,
impianto con autorizzazione scaduta, progettato e costruito per un'utenza di 1000 abitanti ma
ricettore di reflui provenienti da un'utenza di 12.000 abitanti, caratterizzato da gravissime anomalie
funzionali, con riferimento al quale venivano accertati continui superamenti dei limiti tabellari di
cui all'allegato 5 D.lgs. n. 152/2006, ovvero sversamento di reflui con caratteristiche qualitative in
genere peggiori dei reflui in entrata, nonché misti ai fanghi di depurazione - e, dunque, sversando
continuativamente reflui fognari non depurati nel torrente - affluente del fiume Naro - sfociante
direttamente nel mare, concorrevano abusivamente a cagionare una compromissione o un
deterioramento significativo e misurabile del corpo idrico recettore.

In Agrigento, marzo 2010 al 12 luglio 2017

[REDACTED]

[REDACTED]:

64) Artt. 110, 40 cpv., 452-bis c.p.

Perché, in concorso tra loro, [REDACTED] e [REDACTED], quali
rispettivamente, Direttore Tecnico e Direttore Generale e Dirigente Tecnico della Programmazione
dell'ATO AG9, concedente, [REDACTED] quale Direttore Arpa Agrigento e
Dirigente ARPA Sicilia dal maggio 2001 al 01/07/2017, [REDACTED] Dirigente ARPA
Agrigento, [REDACTED] Dirigente ARPA Agrigento e [REDACTED],
funzionario dell'ARPA di Agrigento, quale tecnico della prevenzione, [REDACTED] quale
Funzionario del Libero Consorzio Comunale di Agrigento (ex Provincia Regionale), omettendo
volontariamente di attendere alle loro precipue funzioni di controllo, di sostituzione, di segnalazione
e di sanzione derivanti dal d.lgs. 152/06, dalla Convezione sulla Gestione siglata con GIRGENTI



ACQUE S.p.A. in data 24/11/2007 e dalle funzioni istituzionalmente demandate dalla Legge e dai regolamenti attuativi, e, dunque, consentendo al concessionario GIRGENTI ACQUE S.p.A. di gestire l'impianto di depurazione a servizio del Comune di Favara sito in C.da Chimento Burgialamone, impianto mai attivato, con autorizzazione scaduta, caratterizzato da gravissime anomalie funzionali, con riferimento al quale venivano accertati continui superamenti dei limiti tabellari di cui all'allegato 5 D.lgs. n. 152/2006, e di sversare continuamente nel vallone Favara, affluente del fiume Naro, reflui fognari non depurati a mezzo del collettore di sovrappieno dell'impianto di depurazione, nonché reflui depurati non rispettosi dei valori limite previsti dal D.lgs. n. n. 152/2006, abusivamente cagionavano una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile del corpo idrico recettore primario (vallone Favara) e finale (fiume Naro).

In Favara, dal 12.11.2008 al 04/08/2017

[REDACTED]

[REDACTED]:

70) Artt. 110, 40 cpv., 452-bis c.p.

Perché, in concorso tra loro, [REDACTED] e [REDACTED], quali rispettivamente, Direttore Tecnico e Direttore Generale e Dirigente Tecnico della Programmazione dell'ATO AG9, concedente, [REDACTED] quale Direttore Arpa Agrigento e Dirigente ARPA Sicilia dal maggio 2001 al 01/07/2017, [REDACTED] Dirigente ARPA Agrigento, [REDACTED] Dirigente ARPA Agrigento e Pio Giovanni AVANZATO, funzionario dell'ARPA di Agrigento, quale tecnico della prevenzione, [REDACTED] quale Funzionario del Libero Consorzio Comunale di Agrigento (ex Provincia Regionale) e di attendere alle loro precipue funzioni di controllo, di sostituzione, di segnalazione e di sanzione derivanti dal D.lgs. 152/06, dalla Convezione sulla Gestione siglata con GIRGENTI ACQUE S.p.A. in data 24/11/2007 e dalle funzioni istituzionalmente demandate dalla Legge e dai regolamenti attuativi, e, dunque, consentendo al concessionario GIRGENTI ACQUE S.p.A. di gestire l'impianto di depurazione a servizio del Comune di Raffadali, c.da Babbalucia, consegnato all'ente gestore in data 30.01.2009, abusivamente, ossia, violando le prescrizioni inerenti l'autorizzazione allo



sversamento dei reflui, la predisposizione di mezzi di controllo, gli obblighi di custodia e manutenzione dell'impianto e di non ottemperare alla messa in sicurezza di quest'ultimo a seguito degli eventi franosi che l'hanno riguardato, contribuivano a cagionare una compromissione del corpo recettore del Vallone Cacici, sul quale venivano a confluire reflui con caratteristiche diverse da quelle per le quali era stata concessa l'autorizzazione e riportanti caratteri di tossicità e contaminazione cloacale; e un deterioramento di porzioni estese del suolo circostante, che veniva interessato da un fenomeno erosivo che comprendeva l'ampio tratto di strada comunale e una abitazione ivi insistente, franate di 15 metri dal livello originario del suolo.

In Raffadali, dal 30.01.2009 al 04/08/2017

[REDACTED]

[REDACTED]:

73) Artt. 110, 40 cpv., 452-bis comma 2 c.p.

Perché, in concorso tra loro, [REDACTED] e [REDACTED], quali rispettivamente, Direttore Tecnico e Direttore Generale e Dirigente Tecnico della Programmazione dell'ATO AG9, concedente, [REDACTED] quale Direttore Arpa Agrigento e Dirigente ARPA Sicilia dal maggio 2001 al 01/07/2017, [REDACTED] Dirigente ARPA Agrigento, [REDACTED] Dirigente ARPA Agrigento e [REDACTED], funzionario dell'ARPA di Agrigento, quale tecnico della prevenzione, [REDACTED] quale Funzionario del Libero Consorzio Comunale di Agrigento (ex Provincia Regionale), omettendo volontariamente di attendere alle loro precipue funzioni di controllo, di sostituzione, di segnalazione e di sanzione derivanti dal D.lgs. 152/06, dalla Convezione sulla Gestione siglata con GIRGENTI ACQUE S.p.A. in data 24/11/2007 e dalle funzioni istituzionalmente demandate dalla Legge e dai regolamenti attuativi, e, dunque, consentendo al concessionario GIRGENTI ACQUE S.p.A. di gestire l'impianto di depurazione a servizio del Comune di Montallegro ubicato in c.da Stretto, consegnato all'ente gestore in data 30.09.2008, violando le prescrizioni inerenti l'autorizzazione allo sversamento dei reflui, la predisposizione di mezzi di controllo, gli obblighi di custodia e manutenzione dell'impianto e di sversare continuamente - in assenza di autorizzazione - sul suolo", concorrevano a cagionare una compromissione un deterioramento del corpo recettore (fosso Pantano) in zona tra l'altro, limitrofa all'area di particolare pregio naturalistico denominata



“Riserva Naturale di Torre Salsa”.

Con l'aggravante del fatto commesso in zona naturale protetta e, comunque di particolare pregio di carattere naturalistico e ambientale.

In Montallegro, dal 30 settembre 2008 al 12 luglio 2017

[REDACTED]

[REDACTED]:

77) Artt. 110, 40 cpv., 452-bis comma 2 c.p.

Perché, in concorso tra loro, [REDACTED] e [REDACTED], quali rispettivamente, Direttore Tecnico e Direttore Generale e Dirigente Tecnico della Programmazione dell'ATO AG9, concedente, [REDACTED] quale Direttore Arpa Agrigento e Dirigente ARPA Sicilia dal maggio 2001 al 01/07/2017, [REDACTED] Dirigente ARPA Agrigento, [REDACTED] Dirigente ARPA Agrigento e [REDACTED], funzionario dell'ARPA di Agrigento, quale tecnico della prevenzione, [REDACTED] quale Funzionario del Libero Consorzio Comunale di Agrigento (ex Provincia Regionale), omettendo volontariamente di attendere alle loro precipue funzioni di controllo, di sostituzione, di segnalazione e di sanzione derivanti dal D.lgs. 152/06, dalla Convezione sulla Gestione siglata con GIRGENTI ACQUE S.p.A. in data 24/11/2007 e dalle funzioni istituzionalmente demandate dalla Legge e dai regolamenti attuativi, e, dunque, consentendo al concessionario GIRGENTI ACQUE S.p.A. di gestire l'impianto di depurazione a servizio del Comune di Siculiana, c.da Pietre Cadute e c.da Foce, consegnato al gestore in data 20/11/2008, in modo abusivo, ovvero in violazione delle prescrizioni inerenti l'autorizzazione allo sversamento dei reflui, la predisposizione di mezzi di controllo, gli obblighi di custodia e manutenzione dell'impianto e di sversare continuamente nel mare antistante la spiaggia di Siculiana, in assenza di autorizzazione, reflui fognari, che non subiscono alcun processo depurativo, per l'inadeguatezza dell'impianto a monte (c.da Pietre Cadute – ex EAS) e per l'inattività dell'impianto a valle (c.da Foce) che realizza solamente una 'grigliatura' del refluo, non sufficiente a consentirne lo scarico a mare, contribuivano a cagionare una compromissione e un deterioramento del corpo recettore (mare) nel quale vengono sversati reflui con caratteristiche organolettiche peggiori, rispetto a quelli in entrata e che presentano contaminazioni di natura cloacale.



Con l'aggravante del fatto commesso in zona naturale protetta e, comunque di particolare pregio di carattere naturalistico e ambientale.

In Siculiana, 20 novembre 2008 al 12 luglio 2017.

[REDACTED]

[REDACTED]:

81) Artt. 110, 40 cpv., 452-bis c.p.

perché, in concorso tra loro, [REDACTED] e [REDACTED], quali rispettivamente, Direttore Tecnico e Direttore Generale e Dirigente Tecnico della Programmazione dell'ATO AG9, concedente, [REDACTED] quale Direttore Arpa Agrigento e Dirigente ARPA Sicilia dal maggio 2001 al 01/07/2017, [REDACTED] Dirigente ARPA Agrigento, [REDACTED] Dirigente ARPA Agrigento e [REDACTED], funzionario dell'ARPA di Agrigento, quale tecnico della prevenzione, [REDACTED] quale Funzionario del Libero Consorzio Comunale di Agrigento (ex Provincia Regionale), omettendo volontariamente di attendere alle loro precipue funzioni di controllo, di sostituzione, di segnalazione e di sanzione derivanti dal D.lgs. 152/06, dalla Convezione sulla Gestione siglata con GIRGENTI ACQUE S.p.A. in data 24/11/2007 e dalle funzioni istituzionalmente demandate dalla Legge e dai regolamenti attuativi, e, dunque, consentendo al concessionario GIRGENTI ACQUE S.p.A. di gestire l'impianto di depurazione a servizio del Comune di Realmonte, consegnato in data 15/07/2008 in modo abusivo, ovvero, che venisse omesso l'obbligo di assicurare il corretto funzionamento del suddetto depuratore, che lo stesso operasse in mancanza delle dotazioni necessarie al regolare funzionamento del processo depurativo (misuratori di portata, autocampionatori, ecc.), che non fosse assicurato lo scarico delle refluo in uscita dall'impianto nella condotta sottomarina prevista dal P.A.R.F. del Comune di Realmonte per l'allontanamento in mare dei reflui, e quindi, che questi fossero sversati continuamente - in assenza di autorizzazione e superando i limiti previsti dalla tabella 3 allegato 5 D.lgs. n. 152/2006 per il parametro Escherichia coli - nel corpo idrico recettore primario (vallone Forte) e, quindi in mare (corpo recettore secondario), abusivamente contribuivano a cagionare una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile dell'habitat naturalistico circostante (foce del Vallone Forte).

In Realmonte, dal 29 aprile 2016 al 12 luglio 2017



[REDACTED]

[REDACTED]:

85) Artt. 110, 40 cpv., 452-bis c.p.

Perché, in concorso tra loro, [REDACTED] e [REDACTED], quali rispettivamente, Direttore Tecnico e Direttore Generale e Dirigente Tecnico della Programmazione dell'ATO AG9, concedente, [REDACTED] quale Direttore Arpa Agrigento e Dirigente ARPA Sicilia dal maggio 2001 al 01/07/2017, [REDACTED] Dirigente ARPA Agrigento, [REDACTED] Dirigente ARPA Agrigento e [REDACTED], funzionario dell'ARPA di Agrigento, quale tecnico della prevenzione, [REDACTED] quale Funzionario del Libero Consorzio Comunale di Agrigento (ex Provincia Regionale) omettendo volontariamente di attendere alle loro precipue funzioni di controllo, di sostituzione, di segnalazione e di sanzione derivanti dal D.lgs. 152/06, dalla Convezione sulla Gestione siglata con GIRGENTI ACQUE S.p.A. in data 24/11/2007 e dalle funzioni istituzionalmente demandate dalla Legge e dai regolamenti attuativi, e, dunque, consentendo al concessionario GIRGENTI ACQUE S.p.A. di gestire l'impianto di depurazione a servizio del Comune di Porto Empedocle, consegnato alla società il 5/08/2008, in modo del tutto abusivo, ovvero, non ottemperando alla manutenzione straordinaria e ordinaria dell'impianto che si rinveniva carente in ogni fase di lavorazione; omettendo di estrarre i fanghi e consentendone il deposito irregolare nelle vasche di depurazione; permettendo l'accumularsi dei fanghi nelle vasche di clorazione ed il conseguente smaltimento mediante allontanamento nella condotta sottomarina; non provvedendo alla riparazione della condotta sottomarina che anziché sversare in mare alla distanza di 2.740 mt (prevista dall'originaria, ancorché scaduta, autorizzazione allo scarico) sversava sotto costa (a circa 700 mt dalla battigia), contribuivano a cagionare una compromissione e un deterioramento del corpo recettore (mare) nel quale vengono sversati fanghi di risulta della depurazione non estratti (rifiuti) e reflui perciò contaminati.

In Porto Empedocle, dal 22.06.2016 al 16/03/2017

[REDACTED]

[REDACTED]:



92) Artt. 110, 40 cpv., 452-bis comma 2 c.p.

Perché, in concorso tra loro, [REDACTED] e [REDACTED], quali rispettivamente, Direttore Tecnico e Direttore Generale e Dirigente Tecnico della Programmazione dell'ATO AG9, concedente, [REDACTED] quale Direttore Arpa Agrigento e Dirigente ARPA Sicilia dal maggio 2001 al 01/07/2017, [REDACTED] Dirigente ARPA Agrigento, [REDACTED] Dirigente ARPA Agrigento e [REDACTED], funzionario dell'ARPA di Agrigento, quale tecnico della prevenzione, [REDACTED] quale Funzionario del Libero Consorzio Comunale di Agrigento (ex Provincia Regionale), omettendo volontariamente di attendere alle loro precipue funzioni di controllo, di sostituzione, di segnalazione e di sanzione derivanti dal D.lgs. 152/06, dalla Convenzione sulla Gestione siglata con GIRGENTI ACQUE S.p.A. in data 24/11/2007 e dalle funzioni istituzionalmente demandate dalla Legge e dai regolamenti attuativi, e, dunque, consentendo al concessionario GIRGENTI ACQUE S.p.A. di gestire abusivamente l'impianto di depurazione a servizio del Comune di Cattolica Eraclea, tollerando:

- il mancato ottemperamento agli obblighi derivanti dalla legge e dalla convenzione relativamente alla gestione dell'impianto, lasciato inattivo e in stato di abbandono sin dalla sua assunzione;
- che si determinasse quale conseguenza un deposito incontrollato di rifiuti costituiti dalle acque reflue, che senza subire alcun processo depurativo e senza essere neppure in alcun modo indirizzate al corpo recettore, in parte si depositavano direttamente sul suolo, in parte, passando per l'impianto non funzionante, si versavano inepurate nel Vallone Sant'Antonio – Zagarella, in parte convogliavano altresì nel Vallone mediante un rivolo praticato sul terreno, che parzialmente li assorbiva;
- che, dunque, in assenza di autorizzazione reflui fognari, i predetti reflui si sversassero continuamente nel vallone Sant'Antonio – Zagarella affluente del fiume Platani, senza aver subito alcun processo depurativo per l'inattività dell'impianto contribuivano a cagionare una compromissione e un deterioramento significativo e misurabile del corpo idrico recettore primario (vallone Sant'Antonio Zagarella) o finale (fiume Platani).



Con l'aggravante, con riferimento a tale ulteriore evento (contaminazione del fiume Platani), del fatto commesso in un'area protetta quale è la foce del fiume Platani.

In Cattolica Eraclea, dal 9.03.2016 al 12 luglio 2017

[REDACTED]

[REDACTED]:

94) Artt. 110, 40 cpv., 452-bis c.p.

Perché, in concorso tra loro, [REDACTED] e [REDACTED], quali rispettivamente, Direttore Tecnico e Direttore Generale e Dirigente Tecnico della Programmazione dell'ATO AG9, concedente, [REDACTED] quale Direttore Arpa Agrigento e Dirigente ARPA Sicilia dal maggio 2001 al 01/07/2017, [REDACTED] Dirigente ARPA Agrigento, [REDACTED] Dirigente ARPA Agrigento e [REDACTED], funzionario dell'ARPA di Agrigento, quale tecnico della prevenzione, [REDACTED] quale Funzionario del Libero Consorzio Comunale di Agrigento (ex Provincia Regionale), omettendo volontariamente di attendere alle loro precipue funzioni di controllo, di sostituzione, di segnalazione e di sanzione derivanti dal D.lgs. 152/06, dalla Convezione sulla Gestione siglata con GIRGENTI ACQUE S.p.A. in data 24/11/2007 e dalle funzioni istituzionalmente demandate dalla Legge e dai regolamenti attuativi, e, dunque, consentendo al concessionario GIRGENTI ACQUE S.p.A. di gestire abusivamente l'impianto di depurazione a servizio del Comune di Agrigento sito in C.da Sant'Anna con scarico nel vallone Sant'Anna (denominato anche Fiume Hypsas o San Leone che recapita direttamente a mare ad ovest dell'abitato di San Leone, zona balneare di Agrigento), in assenza di valida autorizzazione allo scarico dal 2008 al 9.03.2017 privo e, quindi, di sversante continuamente reflui depurati non rispettosi dei valori limite previsti dal D.lgs. n. 152/2006 in ragione della carente manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto e dell'insufficiente estrazione dei fanghi, contribuivano a cagionare una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile del corpo idrico recettore primario (fiume San Leone) e finale (mare).

In Agrigento, da ottobre 2016 al 11.07.2017

[REDACTED]

[REDACTED]:



97) Artt. 110, 40 cpv., 452-bis c.p.

Perché, in concorso tra loro, [REDACTED] e [REDACTED], quali rispettivamente, Direttore Tecnico e Direttore Generale e Dirigente Tecnico della Programmazione dell'ATO AG9, concedente, [REDACTED] quale Direttore Arpa Agrigento e Dirigente ARPA Sicilia dal maggio 2001 al 01/07/2017, [REDACTED] Dirigente ARPA Agrigento, [REDACTED] Dirigente ARPA Agrigento e [REDACTED], funzionario dell'ARPA di Agrigento, quale tecnico della prevenzione, [REDACTED] quale Funzionario del Libero Consorzio Comunale di Agrigento (ex Provincia Regionale), omettendo volontariamente di attendere alle loro precipue funzioni di controllo, di sostituzione, di segnalazione e di sanzione derivanti dal D.lgs. 152/06, dalla Convezione sulla Gestione siglata con GIRGENTI ACQUE S.p.A. in data 24/11/2007 e alle funzioni istituzionalmente demandate dalla Legge e dai regolamenti attuativi, e, dunque, consentendo al concessionario GIRGENTI ACQUE S.p.A. di gestire abusivamente l'impianto di depurazione a servizio del Comune di Canicattì sito in località "Ponte Bonavia" con scarico nel vallone "Ponte Bonavia" e, dunque, consentendo allo stesso di sversare continuamente, in assenza di autorizzazione allo scarico dal 2015, reflui in carente o assente stato di depurazione - per l'utilizzo di by-pass che escludeva di fatto la depurazione - in ogni caso non rispettosi dei valori limite previsti dal D.lgs. n. 152/2006 in ragione della carente manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto, dell'insufficiente estrazione dei fanghi dal medesimo e del conseguente trascinarsi degli stessi nel corpo recettore con le acque depurate, contribuivano a cagionare una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile del corpo idrico recettore primario (fiume Naro) e finale (mare).

In Canicattì, da aprile 2016 al 07.08.2017

[REDACTED]
[REDACTED]:
106) Artt. 110, 40 cpv., 452-bis, c.p.

Perché, in concorso tra loro, [REDACTED] e [REDACTED], quali rispettivamente, Direttore Tecnico e Direttore Generale e Dirigente Tecnico della Programmazione dell'ATO AG9, concedente, [REDACTED] quale Direttore Arpa Agrigento e Dirigente ARPA Sicilia dal maggio 2001 al 01/07/2017, [REDACTED] Dirigente ARPA



Agrigento, [REDACTED] Dirigente ARPA Agrigento e [REDACTED],
funzionario dell'ARPA di Agrigento, quale tecnico della prevenzione, [REDACTED] quale
Funzionario del Libero Consorzio Comunale di Agrigento (ex Provincia Regionale), omettendo
volontariamente di attendere alle loro precipue funzioni di controllo, di sostituzione, di segnalazione
e di sanzione derivanti dal D.lgs. 152/06, dalla Convezione sulla Gestione siglata con GIRGENTI
ACQUE S.p.A. in data 24/11/2007 e alle funzioni istituzionalmente demandate dalla Legge e dai
regolamenti attuativi, e, dunque, consentendo al concessionario GIRGENTI ACQUE S.p.A. di
gestire abusivamente l'impianto di depurazione a servizio del Comune di Agrigento, c.da Fontanelle
con scarico nel vallone "Canalotto" e, in tal modo, consentendo allo stesso di sversare
continuamente reflui fognari non depurati e maleodoranti, in violazione dei valori limite posti
dall'Autorizzazione allo Scarico n. 147 del 20/2/2014 – abusivamente contribuivano a cagionare
una compromissione o comunque un deterioramento significativo e misurabile dell'habitat
naturalistico.

In Agrigento, da aprile 2015 al 04/08/2017

[REDACTED]

[REDACTED]:

133) Artt. 110, 40 cpv., 452-bis c.p.

Perché, in concorso tra loro, [REDACTED] e [REDACTED], quali
rispettivamente, Direttore Tecnico e Direttore Generale e Dirigente Tecnico della Programmazione
dell'ATO AG9, concedente, [REDACTED] quale Direttore Arpa Agrigento e
Dirigente ARPA Sicilia dal maggio 2001 al 01/07/2017, [REDACTED] Dirigente ARPA
Agrigento, [REDACTED] Dirigente ARPA Agrigento e [REDACTED],
funzionario dell'ARPA di Agrigento, quale tecnico della prevenzione, [REDACTED] quale
Funzionario del Libero Consorzio Comunale di Agrigento (ex Provincia Regionale) omettendo
volontariamente di attendere alle loro precipue funzioni di controllo, di sostituzione, di segnalazione
e di sanzione derivanti dal D.lgs. 152/06, dalla Convezione sulla Gestione siglata con GIRGENTI



ACQUE S.p.A. in data 24/11/2007 e dalle funzioni istituzionalmente demandate dalla Legge e dai regolamenti attuativi, e, dunque, consentendo al concessionario GIRGENTI ACQUE S.p.A. di gestire l'impianto di depurazione a servizio del Comune di Casteltermini, abusivamente, ossia, in mancanza di autorizzazione allo scarico, e sversando continuativamente nel vallone della Terra, affluente del Fiume Platani reflui non depurati in parte in ragione dell'inefficienza dell'impianto, in parte per il mancato collegamento allo stesso – in violazione della Convenzione sulla gestione - di gran parte del refluo cittadino e, dunque, immettendo nel corpo recettore un refluo con caratteristiche organolettiche peggiori di quelle presenti in entrata, contribuivano a cagionare una compromissione e un deterioramento significativo e misurabile dello stesso.

In Casteltermini dal maggio 2016 al 16 novembre 2018

[...]

MOTIVAZIONE

[...]

Considerazioni introduttive sulla nuova regola di giudizio dell'udienza preliminare e sull'utilizzabilità degli atti di indagine.

Passando ad illustrare le ragioni sottese alla presente pronuncia di non luogo a procedere occorre soffermarsi sul contenuto della regola di giudizio che governa l'udienza preliminare alla luce dell'evoluzione, normativa e giurisprudenziale, che ha interessato l'art. 425 c.p.p.

Come è noto, nell'impianto originario del codice di rito, l'art. 425, nell'enunciare la regola di giudizio, prevedeva una sorta di richiamo all'eventuale esito dibattimentale favorevole all'imputato, indicando, oltre le cause di estinzione del reato (art. 531 cod. proc. pen.) o di improcedibilità (art. 529 cod. proc. pen.), le formule di proscioglimento (art. 530 cod. proc. pen.) nella sola ipotesi in cui esse risultavano "evidenti".

Tale regola di giudizio - coerente con l'originario disegno legislativo ispirato al modello di processo accusatorio che considerava il dibattimento la sede propria della formazione della prova nel contraddittorio delle parti - è stata nel tempo sottoposta ad alcuni correttivi volti a contrastare l'inefficacia del filtro processuale dell'udienza preliminare rispetto alle intenzioni del legislatore:



così, mentre in un primo momento è stato eliminato il riferimento all' "evidenza", con una seconda modifica normativa (l. n. 105 del 08.04.1993) è stata estesa la possibilità di pronunciare la sentenza di non luogo a procedere anche all'ipotesi in cui gli elementi acquisiti risultavano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio.

L'introduzione di tali correttivi non si è, però, rivelata idonea a superare l'inefficacia del filtro processuale in quanto nella prassi giurisprudenziale la fondamentale regola di giudizio per la sentenza di non luogo a procedere è rimasta quella di una delibazione di tipo prognostico di sostenibilità dell'accusa in giudizio e, dunque, di una valutazione, sotto il profilo esclusivamente processuale, dell'insufficienza o inidoneità degli elementi o, in altri termini, di "*inutilità del dibattimento*", con conseguente impossibilità di effettuare una complessa ed approfondita disamina del merito e, dunque, di pronunciare sentenza di non luogo a procedere in presenza di fonti di prova suscettibili di letture alternative o aperte (cfr., *ex multis*, Cass. pen., sez. II, sentenza n. 46145 del novembre 2015, in Mass. uff. n. 265246. In senso analogo, Cass. pen., sez. V, sentenza n. 565 del 26 ottobre 2017, in Mass. uff. n. 269014).

Nell'ambito del quadro, normativo e giurisprudenziale, sopra delineato si è da ultimo inserito il d. lgs. 150 del 2022 - cd. riforma Cartabia - che ha introdotto la regola di giudizio secondo la quale "*il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna*" abrogando, al contempo, la parte della norma che prevedeva l'emissione della sentenza di non luogo a procedere nell'ipotesi in cui gli elementi raccolti fossero insufficienti, inidonei o comunque contraddittori a sostenere l'accusa in giudizio.

Come evidenziato nella relazione n. 2 del 5.1.2023 del Massimario della Corte di Cassazione, la nuova regola di giudizio, introdotta anche in materia di archiviazione (art. 408 c.p.), amplia il potere prognostico del Gup che, verificata la validità della richiesta di rinvio a giudizio ed eventualmente precisata la contestazione all'imputato, procederà alla discussione e, con gli elementi raccolti dal pubblico ministero durante le indagini preliminari e quelli eventualmente acquisiti con i suoi poteri d'iniziativa (artt. 421-bis e 422 cod. proc. pen., rimasti immutati) ovvero indicati dalla difesa (art. 391-octies cod. proc. pen.), dovrà "pronosticare" se essi consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna.



In altri termini, la nuova previsione normativa – volta, per un verso, a ridurre il numero di giudizi da celebrare e, per l'altro, ad abbassare l'elevato tasso di esiti assolutori in dibattimento – configura un parametro per le determinazioni sull'esercizio dell'azione penale che comporta l'abbandono del *favor actionis* privilegiando la valutazione in ordine al risultato.

In questa prospettiva, incentrata sul principio *in dubio contra actionem*, non è più sufficiente valutare la sostenibilità dell'accusa in giudizio, ma occorre pronosticare l'esistenza, anche in caso di fondatezza della notizia di reato, di elementi idonei a giustificare, ove confermati nel successivo dibattimento, una sentenza di condanna.

Nell'interpretazione della nuova formula normativa si rivela di fondamentale ausilio proprio l'oggetto del giudizio al quale è chiamato il giudice dell'udienza preliminare: come condivisibilmente affermato in dottrina, *se il giudice richiesto del rinvio a giudizio è chiamato a verificare la conduenza degli elementi acquisiti, in modo da poterne vagliare l'idoneità a tradursi in un complesso probatorio di tale ascrittività che il giudice dibattimentale possa erigervi un'affermazione di responsabilità «oltre ogni ragionevole dubbio» ex art. 533, comma I, c.p.p., il rigore di quei parametri non può non riflettersi sul giudizio prognostico cui è chiamato il giudice dell'udienza preliminare, il quale dovrà necessariamente disporre di un quadro probatorio che abbia compiutamente affrontato – in linea tendenziale – tutti i temi rilevanti ai fini del giudizio di colpevolezza in modo da poterne prevedere la convergenza verso un epilogo dibattimentale favorevole alla ipotesi d'accusa; solo nel rispetto di tale condizione, il giudice dell'udienza preliminare potrà affidabilmente e compiutamente – in una parola, ragionevolmente – esercitare il preliminare vaglio dell'accusa, conseguendone che il rinvio a giudizio possa disporsi nelle sole ipotesi in cui il materiale probatorio sia di non equivoca conduenza o, se minato da contraddittorietà – o da insufficienze –, queste appaiano in realtà superabili alla luce della complessiva valutazione del compendio probatorio o, in ogni caso, razionalmente destinate – alla luce degli atti disponibili – ad essere superate in senso favorevole alla prospettazione dell'accusa nel successivo giudizio dibattimentale.*

In tale prospettiva la componente previsionale del giudizio che, stando alla littera legis, continua a essere demandato al giudice dell'udienza preliminare, non sembra destinata a esercitarsi, se non marginalmente, sul c.d. potenziale espansivo del dibattimento, quanto, più limitatamente, sulla verifica della tenuta della prospettazione accusatoria all'esito della futuribile



conferma, in sede dibattimentale, degli apporti probatori acquisiti nella fase delle indagini”¹.

Dovendosi tenere conto, nell'effettuare la valutazione relativa alla ragionevole previsione di condanna, degli stringenti canoni probatori che guidano il giudice dibattimentale nell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, le cd. “soluzioni aperte” - ove non superabili alla luce della complessiva valutazione del compendio probatorio - possono quindi essere risolte logicamente a favore dell'imputato tanto più che *“le ipotesi dubbie, per definizione, preludono a scenari dibattimentali dall'esito incerto, aperti a soluzioni reciprocamente incompatibili, che non possono, per il principio di non contraddizione, definirsi entrambe ragionevoli”².*

In definitiva, se è vero che il giudice dell'udienza preliminare, anche a seguito della riforma normativa, emette esclusivamente decisioni a contenuto processuale quando rinvia a giudizio, a questo effetto processuale egli giunge attraverso un giudizio sulle prove raccolte che ha inevitabilmente una componente di tipo diagnostico: ed invero, *“il provvedimento ha carattere prettamente processuale per ciò che attiene al suo effetto, o alla sua efficacia che dir si voglia: tant'è che non ha valenza di giudicato; e, sia per l'archiviazione che per il non luogo a procedere, vi è la possibilità di una riapertura della procedura ex art. 414 o ex art. 434 c.p.p. Mentre, nonostante lo si possa o addirittura lo si voglia negare, si scende sicuramente nel merito della regiudicanda quando si compie l'accertamento sul fondamento dell'accusa: meglio, quando si compie l'accertamento sugli elementi probatori posti a fondamento dell'accusa. L'apprezzamento, ancorché allo stato degli atti, sulla bontà dell'esercizio dell'azione penale si tinge altresì di inevitabili venature di meritevolezza. Di talché, la valutazione del giudice, «pur essendo di ordine processuale, comporta una delibazione necessariamente sostanziale, afferente al merito delle fonti di prova. E ciò trova conferma, da un lato, nei poteri accertativo-valutativi che il codice di procedura penale riconosce al giudicante; nonché, dall'altro lato nella progressiva emersione (per via giurisprudenziale) e nella maggiorazione (per via legislativa) delle c.d. «finestre di giurisdizione» fin dalle prime battute del procedimento, che attribuiscono più ampie facoltà conoscitivo-decisionali sia al giudice per le indagini preliminari che al giudice dell'udienza preliminare”³.*

1 Il controllo giudiziale dell'azione penale: appunti a margine della “riforma cartabia” di Francesco Alvino, su Sistema penale, fascicolo n. 3 del 2022.

2 Il controllo giudiziale dell'azione penale: appunti a margine della “riforma cartabia” di Francesco Alvino, cit.

3 Osservazioni intorno alla “ragionevole previsione di condanna” di Marco Cecchi su Archivio penale, fascicolo n. 2 del 2022.



D'altro canto, ancorché nella diversa ottica dell' *"utilità del dibattimento"* ravvisabile *"in presenza di una "minima probabilità di colpevolezza"*, parte della giurisprudenza di legittimità, già prima della recente riforma normativa, aveva sottolineato che *"la regola di giudizio al fine del rinvio a giudizio o, per converso, del proscioglimento nel merito, consiste innanzitutto nella presentazione da parte del PM di elementi probatori che dimostrino allo stato un livello di fondatezza delle accuse, definibile "serio". Rispetto a tale preconditione, il giudice, nel contraddittorio delle parti, valuterà che a tale materiale si aggiunga una prospettiva di utile sviluppo delle prove a carico nel corso del dibattimento ovvero la impossibilità che ciò avvenga [come nel] caso tipico [de] la utilizzazione di dichiarazioni del correo che ha, però, manifestato la scelta di non ripetere le sue accuse (Cass. pen., sez. 6, Sentenza n. 33763 del 30.4.2015, in Mass. Uff. n. 264427, che - pur affermando, in coerenza con il quadro normativo all'epoca vigente, che il ruolo del gup è quello di individuare una minima probabilità di colpevolezza, condizione che giustifica la sottoposizione al processo, e la assenza di ragioni per ritenere che l'accusa non sia suscettibile di essere definitivamente provata in dibattimento - ha evidenziato che la situazione di incertezza probatoria, pur se si colloca in un caso nel quale è innegabile lo "sviluppo dibattimentale", non giustifica il rinvio a giudizio).*

Tanto premesso in punto di diritto, si illustrano di seguito le ragioni che non consentono di accogliere integralmente la richiesta di rinvio a giudizio dovendosi sin d'ora evidenziare che, mentre in relazione a talune fattispecie risultano interamente decorsi i termini massimi di prescrizione o risulta imminente la maturazione dell'anzidetta causa estintiva, in relazione ad altre contestazioni l'impianto probatorio non appare sufficientemente solido da far ragionevolmente prevedere la possibilità di una pronuncia di condanna all'esito del dibattimento, emergendo dalla lettura degli atti elementi *"a discarico"* o situazioni di incertezza probatoria difficilmente superabili anche ove si tenga del *"cd. potenziamento espansivo"* dibattimentale.

[...]

Le contravvenzioni ambientali.

Eccezion fatta per i fatti di inquinamento ambientale ex art. 452 *bis* c.p., i reati ambientali oggetto di contestazione hanno natura contravvenzionale e risultano prescritti o comunque prossimi all'estinzione per decorrenza dei termini previsti dall'art. 161 c.p.



Premesso che *la sospensione del decorso dei termini processuali, introdotta per il contenimento della pandemia da Covid-19 dall'art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, si applica ai soli procedimenti, in corso nel periodo di riferimento, in cui siano stati effettivamente operanti termini procedurali per il compimento di specifici atti* e non opera, pertanto, nei procedimenti pendenti nella fase delle indagini preliminari rispetto ai quali siano già decorsi i termini previsti dall'art. 405 c.p.p. eventualmente prorogati ex artt. 406 e 407 c.p.p.⁴, i seguenti fatti di reato - anche nell'eventualità in cui si prendano in considerazione i 64 giorni di sospensione previsti dalla predetta normativa emergenziale ed anche nell'ipotesi in cui si presuma che, in relazione a ciascuno di essi, siano intervenuti atti interruttivi prima del decorso dei termini ordinari di prescrizione (quattro anni) - risultano oramai estinti.

[...]

Alla luce delle considerazioni sopra espresse deve, quindi, essere pronunciata sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione in quanto le emergenze investigative non consentono di addivenire ad una pronuncia di proscioglimento nel merito ex art. 129 co. 2 c.p.p.

[...]

Tanto premesso sulle fattispecie contravvenzionali oramai estinte, si osserva che in relazione alle restanti contravvenzioni ambientali (capi nn. 66, 68, 114, 135, 136, 137) i termini massimi di prescrizione matureranno a breve.

[...]

Premesso che, alla luce degli elementi di prova già richiamati in relazione alle fattispecie contravvenzionali oramai estinte, non ricorrono i presupposti per l'emissione di una sentenza di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129 co. 2 c.p.p., deve essere pronunciata sentenza di non luogo a procedere ex artt. 129 co. 1 e 425 co. 3 c.p.p. tenuto conto dell'imminente decorso dei

4 Cfr. Cass. pen., sez. 4, Sentenza n. 12161 del 24.3.2021, in Mass. Uff. n. 280780; cfr., in senso analogo, Cass. pen., Sez. Un., sentenza n. 5292 del 2021.) cfr., in motivazione, Cass. pen., sez. 2, Sentenza n. 18991 del 09.02.2021, in Mass. Uff. n. 281448, che ha affermato il seguente principio di diritto: *in tema di disciplina emergenziale da Covid-19, la sospensione dei termini dei procedimenti penali prevista dall'art. 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica anche ai termini, assoluti e relativi, di durata massima delle misure cautelari coercitive di cui all'art. 303 cod. proc. pen., indipendentemente dall'essere già spirato, o meno, il termine per il compimento delle indagini preliminari, dal momento che i primi, in quanto specificamente afferenti alle suddette misure, sono del tutto autonomi e distinti dal secondo.*



termini massimi di prescrizione (le anzidette contravvenzioni si prescrivono, al più tardi, entro sei mesi).

Richiamate le considerazioni sopra espresse sulla nuova regola di giudizio e sulla *ratio* ad essa sottesa e volta ad evitare la celebrazione di dibattimenti “inutili” (cfr. paragrafo n. 3), a parere di questo giudice l'imminente verifica di una causa estintiva non consente, *a fortiori*, il transito alla fase dibattimentale ed impone l'emissione di una sentenza di non luogo a procedere non essendo possibile formulare una ragionevole previsione di condanna.

Il concorso, mediante omissione, nei delitti di inquinamento ambientale (capi nn. 54, 59, 64, 70, 73, 77, 81, 85, 92, 94, 97, 106 e 133 della richiesta di rinvio a giudizio).

Come si è già avuto modo di evidenziare, tra le fattispecie ambientali oggetto di contestazione rientrano alcune ipotesi di inquinamento ambientale rispetto alle quali devono essere, innanzitutto, affrontate le questioni, tra loro strettamente connesse, relative alla consumazione dell'illecito, alla rilevanza penale della condotta ed alla decorrenza dei termini di prescrizione.

In particolare, anche al fine di replicare a talune eccezioni sollevate nel corso dell'udienza preliminare in ordine alla violazione dei principi che governano la successione di leggi penali nel tempo, è opportuno evidenziare che il reato di inquinamento ambientale previsto dall'art. 452 *bis* c.p. ha natura delittuosa e si configura come reato (eventualmente) permanente: come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, *ai fini della configurabilità del reato di inquinamento ambientale, di cui all'art. 452-bis cod. pen., non è richiesta una tendenziale irreversibilità del danno; ne consegue che le condotte poste in essere successivamente all'iniziale deterioramento o compromissione del bene non costituiscono un "post factum" non punibile, ma integrano invece singoli atti di un'unica azione lesiva che spostano in avanti la cessazione della consumazione, sino a quando la compromissione o il deterioramento diventano irreversibili, o comportano una delle conseguenze tipiche previste dal successivo reato di disastro ambientale di cui all'art. 452-*quater* dello stesso codice*” (Cfr. Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 10515 del 27/10/2016, in Mass. uff. n. 269274. In motivazione i giudici di legittimità hanno ritenuto infondata l'eccezione, sollevata dal ricorrente, di violazione degli artt. 2 c.p. e 25 Cost. ritenendo corretta la decisione del Tribunale del riesame che, nel confermare il decreto di sequestro preventivo di un impianto di depurazione, aveva valorizzato anche alcune condotte poste in essere in epoca antecedente all'entrata in vigore della



legge n. 68 del 22 maggio 2015. Cfr, in tema di successione di leggi penali ex art. 2 c.p. in relazione ai reati permanenti, Cass. pen., Sez. Un., sentenza n. 40986 del 19.7.2018, che ha affermato che il *tempus commissi delicti*, ai fini della successione di leggi penali, deve essere individuato nella cessazione della permanenza posto che, qualora la condotta anti-giuridica si protragga nel vigore della nuova legge, è quest'ultima che deve trovare applicazione. In particolare, la Suprema Corte nella sua più autorevole composizione ha affermato che il protrarsi della condotta sotto la vigenza della nuova, più sfavorevole, legge penale assicura la calcolabilità delle conseguenze della condotta stessa che dà corpo alla *ratio* garantistica del principio di irretroattività. È dunque la legge più sfavorevole vigente al momento della cessazione della permanenza che deve trovare applicazione, ferma restando la necessità che sotto la vigenza della legge più severa si siano realizzati tutti gli elementi del fatto-reato).

Tanto chiarito in punto di individuazione del *tempus commissi delicti*, la Pubblica Accusa – sulla scorta delle risultanze investigative ben compendiate nella “*parte quinta – reati ambientali connessi agli impianti di depurazione*” dell’originaria richiesta di misura cautelare personale e del successivo provvedimento di fermo - contesta ad alcuni pubblici funzionari e tecnici addetti al controllo dell’attività del gestore del servizio idrico integrato della provincia di Agrigento di avere partecipato alla perpetrazione di una serie di condotte di inquinamento ambientale omettendo, nella piena consapevolezza delle violazioni ambientali riscontrate all’interno degli impianti di depurazione gestiti dalla Girgenti Acque s.p.a., le loro funzioni di controllo, di sostituzione, di segnalazione e di sanzione derivanti dalla normativa di settore e dalla Convenzione sulla gestione stipulata con Girgenti Acque s.p.a.

Venendo in rilievo fattispecie di reato contestate nella forma omissiva giova rammentare che l’indagine da svolgere, ai fini dell’affermazione della penale responsabilità degli imputati, si muove su un triplice piano e postula, in particolare, l’accertamento dei seguenti elementi:

- la sussistenza di una “posizione di garanzia” in forza della quale l’agente, in ragione della sua prossimità con il bene da tutelare, sia titolare di poteri ed obblighi che gli consentono di attivarsi onde evitare la lesione o messa in pericolo del bene giuridico, con la precisazione che è a tal fine sufficiente la disponibilità di mezzi idonei a sollecitare gli interventi necessari per evitare che l’evento dannoso sia portato a compimento a causa dell’operatività di altri elementi condizionanti di natura dinamica. Poiché la *ratio* dell’art. 40 c.p. risiede nella



volontà di assicurare a determinati beni una tutela rafforzata, attribuendo ad altri soggetti, diversi dall'interessato, l'obbligo di evitarne la lesione, ai fini del riconoscimento di una posizione di garanzia è sufficiente che il soggetto sia dotato di poteri che, pur potendosi concretizzare in obblighi di minore efficacia rispetto a quelli direttamente e specificamente volti ad impedire il verificarsi dell'evento (a titolo esemplificativo, poteri di segnalazione o di sollecitazione), gli consentano, almeno in parte, di porre in essere meccanismi idonei a paralizzare il decorso causale o, in altri termini, di attivare mezzi idonei a sollecitare gli interventi necessari ad evitare l'evento dannoso (cfr., *ex multis*, Cass. pen., sez. 4, Sentenza n. 9463 del 09.02.2023, in Mass. Uff. n. 284157);

- la sussistenza di un nesso di causalità materiale tra il mancato esercizio dei poteri impeditivi e l'evento;
- l'evitabilità dell'evento dannoso, occorrendo ulteriormente verificare se la condotta alternativa omissa avrebbe scongiurato il danno concretamente verificatosi (c.d. comportamento alternativo lecito).

La posizione [REDACTED]

[REDACTED].
Ai dirigenti e tecnici dell'Arpa di Agrigento si contesta di aver contribuito alle ipotizzate condotte di inquinamento ambientale attraverso una blanda, lacunosa ed inadeguata attività di monitoraggio e controllo degli impianti di depurazione della provincia agrigentina.

Le contestazioni, come sopra anticipato, si appuntano sulle risultanze investigative compendiate nella *“parte quinta – reati ambientali connessi agli impianti di depurazione”* dell'originaria richiesta di misura cautelare personale e del successivo provvedimento di fermo.

Onde evitare inutili parafrasi e per ragioni di comodità espositiva si riporta di seguito, con diverso carattere grafico, il contenuto del provvedimento di fermo ove vengono così sintetizzati gli elementi a carico dei funzionari e tecnici dell'Arpa di Agrigento:

[...]

Così riassunte le risultanze investigative, a parere di questo giudice i funzionari e tecnici dell'Arpa di Agrigento devono essere prosciolti per non avere commesso il fatto.

Premettendo che un soggetto – ancorché titolare di una posizione di garanzia – è tenuto a



porre in essere solo i poteri da lui esigibili e non può rispondere del verificarsi dell'evento se non dispone della possibilità di influenzarne il decorso (cfr. Cass. pen., Sez. 4, n. 16761 del 11/03/2010, Catalano; Cass. pen., sez. 4, Sentenza n. 17491 del 29.03.2019, in Mass. Uff. n. 275875), nel caso di specie l'operatività della clausola di equivalenza dettata dall'art. 40 c.p. è paralizzata dalla natura e tipologia dei poteri impeditivi attribuiti ai funzionari e tecnici dell'ARPA di Agrigento e dalla circostanza che gli elementi richiamati a supporto della tesi accusatoria e volti a provare il mancato e doloso esercizio di tali poteri, oltre a non apparire univoci, si scontrano con i dati offerti dalle difese.

Si evidenzia, in particolare, che:

1 la corposa documentazione prodotta dalle difese nel corso dell'udienza preliminare prova l'effettuazione di un numero significativo di controlli, sopralluoghi, prelevamenti di campioni di acque di scarico presso i depuratori, segnalazioni all'Autorità giudiziaria, proposte di sanzione;

2 non rientrava tra i compiti dei funzionari e tecnici ARPA la riscossione delle sanzioni, né gli stessi svolgevano funzioni di polizia giudiziaria;

3 [REDACTED], nel corso del suo esame, ha fornito plausibili giustificazioni sotto il profilo delle carenze organizzative dell'ufficio e delle criticità, rilevate dagli organi inquirenti, in ordine ai metodi utilizzati nell'espletamento delle analisi e dei controlli;

4 l'atteggiamento di compiacenza ed il carattere di "facciata" dei controlli ipotizzato dagli organi inquirenti si fonda principalmente su una lettura parcellizzata e congetturale del contenuto delle intercettazioni dalle quali, invero, non si ricavano elementi univoci ed, anzi, emergono una serie di dati che non soltanto corroborano le dichiarazioni di [REDACTED] in ordine alle difficoltà organizzative dell'ufficio ed alla mancanza, per un significativo lasso di tempo, delle attrezzature necessarie per effettuare certe tipologie di analisi, ma stridono altresì con l'ipotesi del doloso e preordinato ricorso a modalità di controllo blande e lacunose nell'ottica di favorire la Girgenti Acque s.p.a.;

5 le conversazioni, oggetto di intercettazione, nel corso delle quali sono stati anticipati all'ente gestore i controlli sono numericamente esigue rispetto alla quantità, certamente significativa, di sopralluoghi effettuati dall'Arpa di Agrigento. A ciò si aggiunga



che sia [REDACTED] - sottoponendosi ad esame nel corso dell'udienza preliminare - sia [REDACTED] - sottoponendosi ad interrogatorio in fase di indagini - hanno fornito delle plausibili spiegazioni sul punto: emerge, infatti, documentalmente che, in relazione al depuratore sito in località Sant'Anna del Comune di Agrigento, la società Girgenti Acque s.p.a. rientrava tra i destinatari della nota con la quale, in data 2 maggio 2016, l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, “ *preso atto dei risultati delle analisi in autocontrollo trasmessi dalla Società Girgenti Acque s.p.a.*” in relazione all'istanza di rilascio dell'autorizzazione allo scarico, attribuiva all'Arpa di Agrigento il compito di effettuare “*sull'impianto in argomento specifica campagna di analisi trimestrale sul refluo mediante n. 4 sopralluoghi a cadenza quindicinale e a trasmettere le relative risultanze*”;

- l'organizzazione e/o la partecipazione alle riunioni con l'ente gestore del servizio idrico [...] è un dato di scarsa pregnanza probatoria emergendo dagli atti alcune circostanze che appaiono sintomatiche della trasparenza delle condotte e corroborano le dichiarazioni tanto di [REDACTED] quanto di [REDACTED] nella parte in cui hanno riferito che la finalità degli incontri era quella di superare alcune criticità riscontrate in maniera sistematica in un'ottica di promozione dei comportamenti virtuosi - finalità che rientra tra gli scopi dell'Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente – e/o di facilitazione ed efficienza del lavoro di controllo dei registri di carico e scarico.

Alla luce delle considerazioni che precedono e della regola di giudizio che governa l'udienza preliminare deve, pertanto, essere pronunciata nei confronti dei funzionari e tecnici dell'Arpa di Agrigento sentenza di non luogo a procedere per non avere commesso il fatto non emergendo, dalla lettura complessiva degli atti, che gli imputati, nei limiti di esigibilità, abbiano ommesso di esercitare i loro poteri impeditivi.

La posizione di [REDACTED].

[REDACTED] è accusato, nella sua qualità di funzionario del Libero Consorzio Comunale di Agrigento (ex Provincia Regionale), di avere concorso nelle diverse fattispecie di inquinamento ambientale oggetto di contestazione attraverso una condotta omissiva consistita nell'aver volontariamente ommesso di attendere alle sue precipue funzioni di controllo, di sostituzione, di



segnalazione e di sanzione, nella piena consapevolezza delle violazioni della normativa ambientale nella gestione degli impianti di depurazione da parte della Girgenti Acque s.p.a.

Come si evince dall'esaustiva sintesi delle risultanze investigative contenuta tanto nel provvedimento di fermo quanto nell'originaria richiesta di misura cautelare, l'ipotesi accusatoria si fonda essenzialmente sul contenuto di alcune intercettazioni autorizzate dal Gip del Tribunale di Agrigento relative a due riunioni tenutesi il 7.12.2016 e il 10.1.2017 tra controllori (personale dell'Arpa, del Libero Consorzio di Agrigento, della Polizia provinciale di Agrigento e dell'Ato Agrigento) e soggetto controllato (la società Girgenti Acque s.p.a.).

Per ragioni di comodità espositiva ed onde evitare inutili parafrasi si riporta di seguito, con diverso carattere grafico, il contenuto del provvedimento di fermo (p. 1444 ss.) nella parte in cui si riferisce alla posizione di [REDACTED]

[...]

Premesso che le contestazioni mosse a [REDACTED] si appuntano, in buona sostanza, sulla mancata attivazione di poteri sanzionatori e sul fatto di essersi reso "promotore" di incontri "informali" tra i soggetti deputati al controllo e la Girgenti Acque s.p.a., dalla disamina della documentazione prodotta dalla difesa nel corso delle indagini preliminari e/o dell'udienza preliminare emergono una serie di circostanze che mal si conciliano con la prospettazione accusatoria tanto sotto il profilo del carattere "illecito" delle riunioni del 7.12.2016 e del 10.1.2027 e del sottostante atteggiamento compiacente dell'imputato, quanto sotto il profilo della sussistenza, in capo al predetto, di una vera e propria posizione di garanzia (cfr. produzione difensiva acquisita, nella non opposizione delle parti, alle udienze del 13.1.2023, 24.2.2023, 24.3.2023. Cfr. altresì memoria difensiva e relativi allegati depositati all'udienza del 16.6.2023).

Sotto il primo profilo si evidenzia che:

- alla riunione del 7.12.2016 ha fatto seguito l'elaborazione di un "*documento programmatico sulla gestione dei rifiuti e relative scritture ambientali degli impianti affidati alla Girgenti Acque s.p.a.*" successivamente trasmesso, tra gli altri, anche all' Aliquota P.G. Guardia Costiera della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento e al Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente -nucleo operativo ecologico di Palermo;



- alla riunione del 10.1.2017 ha fatto seguito una “*comunicazione sulla nuova gestione delle scritture ambientali relative ai rifiuti prodotti negli impianti di depurazione affidati alla Girgenti acque s.p.a.*” datata 11.1.2017 e indirizzata dalla Girgenti Acque s.p.a., tra gli altri, anche all’ Aliquota P.G. Guardia Costiera della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento e al Comando Carabinieri per la tutela dell’ambiente -nucleo operativo ecologico di Palermo.

Sotto il secondo profilo si evidenzia, invece, che [REDACTED] era il responsabile dell’ufficio “*difesa del suolo e procedure semplificate legge 152/2006*” all’interno del Libero Consorzio di Agrigento, mentre il responsabile dell’ufficio “*sanzioni amministrative e pecuniarie*” era da individuarsi nella dott.ssa [REDACTED]. In particolare, i compiti affidati all’unità operativa facente capo a [REDACTED] concernevano la gestione dei rifiuti (*controllo discariche e impianti per la gestione dei rifiuti, iscrizione nel registro provinciale delle imprese e degli enti che hanno attivato la procedura semplificata di cui all’art. 216 del d. lgs. 152 del 2006, verifica e controllo requisiti per l’applicazione delle procedure semplificate previste dagli artt. 214 ss. d. lgs. 152 del 2006, individuazione zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero rifiuti urbani, istruttoria dei progetti di discariche e di impianti di gestione rifiuti per parere conferenze e servizi, partecipazione conferenze di servizio con enti pubblici per approvazione progetti nuove discariche e impianti gestione rifiuti, rapporti con A.T.O. rifiuti, verifica tecnica degli impianti I.P.P.C. autorizzati con decreto assessoriale AIA, ricezione ed istruttoria progetti di recupero ambientale, partecipazione gruppo di lavoro per approvazione progetti*) e non comprendevano gli adempimenti relativi alla procedura prevista dalla l. 689 del 1991 in materia di sanzioni amministrative, la predisposizione delle ordinanze di ingiunzione o archiviazione o, ancora, la riscossione delle somme dovute.

Tali circostanze trovano conferma anche nell’attività di investigazione difensiva [...]

- [REDACTED] non aveva un potere di contestazione, né rientrava tra le sue competenze la verifica - spettante all’ARPA - sulla funzionalità dei depuratori, sul rispetto dei limiti di immissione degli scarichi e delle prescrizioni delle autorizzazioni amministrative. Nello specifico, il [REDACTED] ha riferito che la funzione dell’imputato era “*limitata alla verifica della corretta tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, dei formulari d’identificazione dei rifiuti, della presentazione del Mud alla Camera di Commercio e alla verifica della*



modalità di gestione dei fanghi di depurazione e alla tempistica del deposito temporaneo degli stessi” chiarendo altresì che, nell'ipotesi in cui emergevano delle irregolarità, *“se si trattava di violazioni di natura amministrativa relativa alla gestione dei rifiuti il verbale di contestazione veniva redatto e notificato dalla Polizia Provinciale, mentre se la violazione atteneva alla corretta gestione dell'impianto di depurazione, relativo al superamento dei limiti fissati dal codice ambientale o la mancata autorizzazione allo scarico, la contestazione e notifica della violazione veniva effettuata dall'Arpa. Se vi erano violazioni di natura penale la comunicazione di notizia di reato era di competenza della polizia provinciale o dell'Arpa”*.

Il Responsabile del settore - rendendo delle dichiarazioni che ridimensionano ulteriormente i sospetti relativi alla natura “illecita” degli scopi perseguiti tramite l'organizzazione delle riunioni tra controllori e controllati - ha, infine, precisato che il collega [REDACTED], all'esito dei sopralluoghi, si era sovente lamentato dei “*gravi ritardi*” e delle “*perdite di tempo*” riscontrati durante la verifica documentale in quanto “*i produttori dei rifiuti (Girgenti Acque e Comuni) spesso non detenevano la documentazione richiesta nell'unità locale di produzione dei rifiuti (per esempio certificati di caratterizzazione, Mud, autorizzazione all'esercizio dell'impianto ecc...)*”, circostanza che si riverberava negativamente sul lavoro del collega ed, in particolare, sull'espletamento delle altre mansioni rientranti nella sua competenza.

[REDACTED], rendendo delle dichiarazioni convergenti, ha riferito che:

- il compito di [REDACTED], in occasione dei controlli relativi agli impianti di depurazione, era quello di verificare il registro di carico e scarico ed i formulari dei rifiuti, nonché di effettuare una ricognizione in loco dei rifiuti. Inoltre, nell'ipotesi in cui venivano riscontrate irregolarità, la competenza ad irrogare sanzioni amministrative e ad inoltrare la comunicazione della notizia di reato alla Procura della Repubblica era esclusivamente della Polizia Provinciale (“*a tali incombenze provvedeva la sola Polizia provinciale*”);
- ad occuparsi delle analisi qualitative delle acque reflue derivanti dai depuratori erano esclusivamente i tecnici dell'Arpa;
- l'esigenza sottesa alle riunioni di coordinamento tra controllori e controllato fu “*quella di avere dei comportamenti univoci da parte di tutto il personale della Girgenti acque nella gestione del nuovo registro telematico dei rifiuti per dare una sorta di linea guida nella*



compilazione dei registri di carico e scarico ove spesso riscontravamo sempre “stupidi” errori più formali che sostanziali, ma che comunque puntualmente eravamo costretti a sanzionare”;

- non sempre all'interno dell'impianto era presente tutta la documentazione necessaria ad effettuare i controlli tanto è vero che *“in questo caso succedeva che il personale della Girgenti Acque provvedeva a contattare la sede centrale per far portare la documentazione amministrativa relativa ai rifiuti o l'autorizzazione allo scarico o poteva capitare che fosse il rappresentante dell'Arpa che era insieme a noi a contattare l'ente gestore per far portare in loco la documentazione amministrativa”.*

Tutti gli elementi sopra esposti corroborano la versione dei fatti resa dall'imputato (cfr. verbale di interrogatorio reso in fase di indagini; cfr. interrogatorio reso nelle forme dell'esame in sede di udienza preliminare) e non consentono di ravvisare in capo a [REDACTED] una vera e propria e posizione di garanzia tenuto conto: a) del perimetro delle contestazioni (le ipotizzate condotte di inquinamento ambientale sono principalmente ancorate al mancato rispetto dei limiti tabellari previsti dal D.lgs. n. 152/2006 in materia di scarico dei reflui, alla mancanza di valida autorizzazione allo scarico ed alla mancata efficiente manutenzione degli impianti di depurazione); b) dei limiti delle sue competenze in materia di gestione degli impianti di depurazione; c) della mancata attribuzione di poteri di contestazione e sanzionatori; d) della mera funzione di ausilio a lui assegnata nell'espletamento dei sopralluoghi effettuati congiuntamente all'Arpa di Agrigento ed alla Polizia Provinciale di Agrigento.

Conseguentemente, deve essere pronunciata sentenza di non luogo a procedere per non avere commesso il fatto difettando, in relazione alla posizione di [REDACTED], i presupposti di operatività della clausola di equivalenza di cui all'art. 40 c.p.

[...]

Visto il carico del ruolo e la complessità della vicenda ricorrono giusti motivi per indicare in giorni 30 il termine per il deposito della motivazione.

P.Q.M.

Visti gli articoli in epigrafe indicati, 425 co. 1 e 3 e 424 co. 4 c.p.p.,

DICHIARA

non luogo a procedere:



[...]

- in relazione ai reati di cui ai capi nn. **54, 59, 64, 70, 73, 77, 81, 85, 92, 94, 97, 106 e 133** dell'imputazione nei confronti di [REDACTED]

[REDACTED],
per non avere commesso il fatto;

- in relazione ai reati di cui ai capi nn. **53, 56, 57, 58, 63, 67, 69, 79, 80, 88, 89, 90, 91, 101, 102, 103** dell'imputazione nei confronti di [REDACTED]

[REDACTED] *perché il reato si è estinto per intervenuta prescrizione ;*

INDICA

In giorni 30 il termine per il deposito della motivazione.

Agrigento, 18 luglio 2023

Il giudice dell'udienza preliminare

Dott.ssa Micaela Raimondo